



**Modello di Organizzazione, Gestione e  
Controllo ai sensi del Decreto  
Legislativo 8 giugno 2001 n. 231  
di MECOF S.r.l.**

**PARTE GENERALE**

Approvato dall'organo amministrativo in data 07/03/2023

Aggiornato il 18/06/2024

### REVISIONI DEL MODELLO

Ver.	Documento	Motivo della revisione	Data
1	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001	- Adozione	07/03/2023
2	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001	- Aggiornamento D.Lgs. 19/2023, D.Lgs. n. 24/2023 e L. 137/2023.	18/06/2024
		-	
		-	

## SOMMARIO

<b>PREMESSA.....</b>	<b>4</b>
<b>FINALITÀ DEL MODELLO .....</b>	<b>4</b>
<b>STRUTTURA DEL MODELLO .....</b>	<b>4</b>
<b>DESTINATARI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO.....</b>	<b>5</b>
<b>I - PARTE GENERALE .....</b>	<b>6</b>
<b>1 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 E LA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI .....</b>	<b>6</b>
<b>1.1 I REATI CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE .....</b>	<b>7</b>
<b>1.2 LE SANZIONI A CARICO DELLA SOCIETÀ .....</b>	<b>7</b>
<b>1.3 ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALE CAUSA ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ .....</b>	<b>8</b>
<b>2. DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE DI MECOF S.R.L. ....</b>	<b>9</b>
<b>2.1 LA REALTÀ ORGANIZZATIVA DI MECOF S.R.L. ....</b>	<b>10</b>
<b>3.1 PREMESSA .....</b>	<b>11</b>
<b>3.2 IL PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO DEL MODELLO 231 DI MECOF S.R.L. ....</b>	<b>11</b>
<b>3.3 APPROVAZIONE FORMALE DEL MODELLO E NOMINA DELL'ODV.....</b>	<b>11</b>
<b>4.1 IDENTIFICAZIONE, COLLOCAZIONE E REQUISITI DI FUNZIONAMENTO .....</b>	<b>12</b>
<b>4.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ODV .....</b>	<b>12</b>
<b>4.3 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DI MECOF.....</b>	<b>14</b>
<b>4.4 IL FLUSSO INFORMATIVO VERSO L'ODV: INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI.....</b>	<b>15</b>
<b>4.5 IL RIPORTO DA PARTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIALI.....</b>	<b>19</b>
<b>4.6 LE NORME ETICHE CHE REGOLAMENTANO L'ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....</b>	<b>19</b>
<b>5. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE .....</b>	<b>20</b>
<b>6 IL SISTEMA SANZIONATORIO.....</b>	<b>20</b>
<b>6.1 (A) LAVORATORI DIPENDENTI – (B) DIRIGENTI .....</b>	<b>21</b>
<b>6.2 ORGANO AMMINISTRATIVO .....</b>	<b>21</b>
<b>6.3 COLLABORATORI ESTERNI .....</b>	<b>22</b>
<b>7 I REATI APPLICABILI.....</b>	<b>22</b>

## **PREMESSA**

Il presente documento costituisce il Modello di organizzazione, gestione e controllo (in seguito "Modello 231" o "Modello organizzativo") ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (d'ora in poi anche "Decreto") di MECOF S.r.l. (in avanti solo "MECOF" o "la Società" o l'"Ente"), con specifica individuazione delle attività e delle relative aree di rischio nel cui ambito possono essere commessi i c.d. reati-presupposto di cui al Decreto.

La Società è infatti consapevole dell'importanza di definire un sistema di controllo interno costantemente idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti, al fine di assicurare sempre maggiori condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali.

## **FINALITÀ DEL MODELLO**

La scelta di provvedere all'elaborazione di un Modello 231 riflette la più ampia politica d'impresa della Società, volta a perseguire le finalità principali in seguito riportate:

- ribadire che ogni condotta illecita è assolutamente condannata da MECOF;
- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società la consapevolezza del dovere di conformarsi alle disposizioni contenute nel Modello 231 e nei protocolli aziendali, ponendo particolare attenzione alle aree considerate "a rischio" di commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- informare i Destinatari del Modello 231 che la violazione delle disposizioni ivi contenute costituisce un comportamento sanzionabile sul piano disciplinare e che in caso di commissione di un reato presupposto, alle sanzioni penali loro applicabili a titolo personale si potrebbe aggiungere la responsabilità amministrativa della Società, con conseguente applicazione a quest'ultima delle relative sanzioni;
- consentire alla Società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione di illeciti mediante il controllo e il monitoraggio delle aree a rischio di commissione dei reati presupposto ovvero l'implementazione degli strumenti preposti a tal fine.

## **STRUTTURA DEL MODELLO**

Il presente documento si compone di una Parte Generale, di una Matrice di Rischio e di una Parte Speciale. L'Allegato 1 alla Parte Generale contiene un Catalogo dei Reati, aggiornato alla data di adozione del Modello.

La Parte Generale descrive i contenuti del Decreto, richiamando le fattispecie di reato che determinano la responsabilità amministrativa in capo all'Ente, le possibili sanzioni e le condizioni per l'esenzione della responsabilità, nonché la struttura organizzativa della Società e le attività svolte per la predisposizione, la diffusione e l'aggiornamento del Modello organizzativo.

La Matrice di Rischio elenca le Attività Sensibili (e/o i Processi ad esse Strumentali), le Classi di reato astrattamente ipotizzabili nell'ambito di tali Attività o Processi, le Funzioni coinvolte in tali Attività e Processi ed infine gli Strumenti adottati dalla Società per mitigare il rischio/reato. (tra cui, la Parte Speciale).

La Parte Speciale contiene infatti Protocolli specifici, che declinano regole e principi di controllo e di comportamento ritenuti idonei a governare le aree per le quali è stato rilevato un rischio di potenziale commissione dei c.d. reati presupposto.

Le disposizioni esposte nel Modello organizzativo si integrano con quelle previste dal Codice Etico e di Comportamento già adottato dal Gruppo EMCO, in quanto i citati documenti perseguono finalità diverse, ma sono di fatto complementari.

A tal proposito, si specifica che:

- il Codice Etico e di Comportamento rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere principi di “etica aziendale” che devono essere osservati da parte di tutti i suoi Destinatari;
- il Modello 231 declina invece le prescrizioni specifiche del Decreto, finalizzate a prevenire la commissione dei reati presupposto che possono comportare l’attribuzione della responsabilità amministrativa in capo alla Società.

### **DESTINATARI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO**

Il Modello 231 è indirizzato a tutto il personale di MECOF.

Al fine di garantire un’efficace ed effettiva possibilità di prevenire i reati, il presente Modello è destinato anche ai collaboratori esterni, intesi sia come persone fisiche (consulenti, fornitori, etc.) sia giuridiche che, mediante contratto, collaborano a vario titolo con la Società nello svolgimento della propria attività.

Il rispetto del Modello è garantito mediante l’apposizione di una clausola contrattuale che obblighi il contraente diverso dalla Società ad attenersi alle regole di condotta previste dal documento.

Infatti, prima di sottoscrivere contratti con terzi, la Società è tenuta ad eseguire un’adeguata procedura di controllo, al fine di verificare la sussistenza dei seguenti ambiti: la reputazione del soggetto con cui si intende contrattare e dei suoi principali esponenti, soci ed amministratori; la situazione finanziaria della possibile parte contrattuale; i maggiori clienti con cui quest’ultima opera e i rapporti in essere con le autorità pubbliche.

## I - PARTE GENERALE

### 1 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 E LA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, rubricato *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300”* (in seguito *“D.lgs. n. 231/2001”* o *“Decreto”*), trova la sua genesi in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall’Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato.

Secondo la disciplina introdotta dal D.Lgs. 231/2001, infatti, le società possono essere ritenute *“responsabili”* per alcuni reati commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio delle stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti *“in posizione apicale”* o semplicemente *“apicali”*) e dai soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5 comma 1 del D.Lgs. 231/2001)<sup>1</sup> ovvero, più in generale, da tutti coloro che presentino un collegamento di tipo funzionale con l’ente medesimo.

La responsabilità amministrativa della Società è autonoma rispetto alla quella penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest’ultima ai sensi dell’art. 8 del Decreto.

Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere il patrimonio delle società nella punizione di determinati reati e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci i quali, fino all’entrata in vigore del decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi dagli amministratori e/o dai dipendenti nell’interesse o a vantaggio della società per la quale operavano.

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, agli enti sono applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione ai reati perpetrati da soggetti funzionalmente legati ad essi, come previsto dall’art. 5 del Decreto.

La responsabilità amministrativa è, tuttavia, esclusa se la Società ha, tra l’altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato presupposto, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire gli illeciti della stessa specie di quello verificatosi.

Tale responsabilità è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi<sup>2</sup>.

Con riferimento all’ambito territoriale di applicazione del Decreto, l’ente può anche essere chiamato a rispondere in Italia per i reati commessi all’estero (contemplati dalla normativa di riferimento in materia di responsabilità amministrativa) qualora:

- a) il reato sia commesso all’estero da un soggetto funzionalmente legato all’ente (nei termini già esaminati sopra);
- b) l’ente abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;

---

<sup>1</sup> Art. 5 comma 1 del D.Lgs. 231/2001: *“Responsabilità dell’ente – L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”*.

<sup>2</sup> Art. 5 comma 2 del D.Lgs. 231/2001: *“Responsabilità dell’ente – L’ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”*.

c) sussistano le altre condizioni previste dal Codice Penale italiano.

### 1.1 I REATI CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

Gli illeciti che fondano la responsabilità amministrativa della Società sono soltanto quelli espressamente indicati dal legislatore nell'ambito del D.Lgs. 231/2001 o in leggi speciali che fanno riferimento allo stesso articolato normativo.

Nel corso degli anni il catalogo dei c.d. reati presupposto ai sensi del Decreto si è notevolmente ampliato e, attualmente, prevede le seguenti macro categorie di reato, all'interno delle quali è possibile individuare le singole fattispecie rilevanti (**Allegato 1**)<sup>3</sup>.

Peraltro, non tutti i reati "presupposto" di illecito ex D.Lgs. n. 231/01 sono stati considerati rilevanti rispetto all'operatività di MECOF. Le fattispecie di reato suscettibili di configurare, in astratto, una contestazione ex D. Lgs. 231/2001 in capo a MECOF S.r.l. sono infatti indicate nella Matrice di Rischio e riportate nella Parte Speciale.

### 1.2 LE SANZIONI A CARICO DELLA SOCIETÀ

Il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 231/2001 è articolato in quattro tipi di sanzioni cui può essere sottoposto l'ente in caso di condanna ai sensi del Decreto:

- **Sanzione pecuniaria:** è sempre applicata qualora il giudice accerti la responsabilità dell'Ente. Essa viene calcolata tramite un sistema basato su quote, determinate dall'autorità giudiziaria procedente nella quantità e nell'importo: il numero delle quote, da quantificare tra un minimo e un massimo che varia a seconda della fattispecie, dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti; l'ammontare della singola quota viene invece stabilito, tra un minimo di € 258,00 e un massimo di € 1.549,00, a seconda delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.
- **Sanzioni interdittive:** le sanzioni interdittive si applicano, in aggiunta a quelle pecuniarie, soltanto se espressamente previste per il reato per cui l'Ente viene condannato, e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
  - i) l'Ente ha tratto dal reato un profitto rilevante, e l'illecito è stato commesso da un Soggetto Apicale, o da un Soggetto Sottoposto; in quest'ultimo caso la commissione del reato deve essere stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
  - ii) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

---

<sup>3</sup> Il catalogo dei reati presupposto è aggiornato alla data del 23 marzo 2022: l'ultimo provvedimento ivi inserito è la Legge 9 marzo 2022, n. 22.

- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono temporanee e hanno ad oggetto la specifica attività svolta dall'Ente cui si riferisce l'illecito; tali sanzioni sono applicabili eccezionalmente in via definitiva. Esse possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'Ente, nonché fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di ulteriore commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

- **Confisca:** con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato (confisca ordinaria) o di beni o altre utilità di valore equivalente (confisca per equivalente). Il profitto del reato è stato definito come il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, e concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità conseguita dal danneggiato nell'ambito di un eventuale rapporto contrattuale con l'Ente; è stato inoltre specificato che, da tale definizione, deve escludersi qualsiasi parametro di tipo aziendalistico, per cui il profitto non può essere identificato con l'utile netto realizzato dall'Ente (tranne che nel caso di commissariamento dell'Ente previsto dalla legge).
- **Pubblicazione della sentenza di condanna:** può essere disposta quando l'Ente è condannato ad una sanzione interdittiva e consiste nella pubblicazione della sentenza una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la sede principale; tale sanzione è eseguita a spese dell'Ente.

### 1.3 ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALE CAUSA ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che l'Ente non risponde del reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio nel caso in cui dimostri di aver *"adottato ed efficacemente attuato"*, prima della commissione del fatto *"modelli di organizzazione e di gestione"* (ulteriormente qualificati come modelli di controllo nell'art. 7 del D.Lgs. 231/2001) *idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*.

La medesima disposizione normativa prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno all'Ente con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne il periodico aggiornamento.

I suddetti Modelli di organizzazione, gestione e controllo (in seguito denominati **"Modelli(o)"**), ex art. 6 comma 2 del D.Lgs. 231/2001, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- prevedere specifici protocolli o procedure diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;

- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli (di seguito "Organismo di Vigilanza" oppure "OdV");
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente "non risponde se prova" che: i. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello organizzativo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi; ii. il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservazione del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato all'Organismo di Vigilanza dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo; iii. i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello; iv. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV in ordine al Modello; v. nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'Ente non è responsabile ove provi di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Un sistema di controllo interno efficace è quello che riduce in termini di ragionevole sicurezza il rischio di commissione di reati, essendo impossibile costruire un sistema per così dire "onnipotente", che elimini completamente la possibilità che una persona fisica violi la legge.

## 2. DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE DI MECOF S.R.L.

<b>Ragione sociale</b>	MECOF s.r.l., via Molino 2, 15070 Belforte M.to (AL)		
<b>Datore di Lavoro</b>	C.O.O. Ing. Massimiliano MOROSI		
<b>sede legale</b>	via Molino 2, 15070 Belforte M.to (AL)		
<b>Recapiti telefonici</b>	Tel. 0143 8201	Fax 0143 820232	Cell. 334 9038510
<b>e-mail</b>	info@emco-mecof.it		
<b>uffici/sede operativa</b>	via Molino 2, 15070 Belforte M.to (AL)		
<b>Recapiti telefonici</b>	Tel. 0143 8201	Fax 0143 820232	Cell. 334 9038510
<b>e-mail</b>	info@emco-mecof.it		

<b>Partita IVA e C.F.</b>	<b>02084590062</b>	
<b>Iscrizione C.C.I.A.A.</b>	<b>02084590062</b>	<b>di Alessandria</b>
<b>Matricola azienda I.N.P.S.</b>	<b>0205116179</b>	
<b>Codice ditta I.N.A.I.L.</b>	<b>14161721</b>	
<b>Codice Tariffa Inail</b>	<b>0722, 0723, 6321</b>	

<b>anno di inizio attività</b>	<b>2005</b>
<input type="checkbox"/> azienda familiare	<input type="checkbox"/> impresa artigiana (sezione speciale)
<input type="checkbox"/> cooperativa di	<input checked="" type="checkbox"/> impresa industriale
<input type="checkbox"/> consorzio di	<input type="checkbox"/> associazione temporanea di imprese

<b>numero addetti</b>	<input type="checkbox"/> azienda fino a 10 addetti	<input checked="" type="checkbox"/> azienda oltre 10 addetti
-----------------------	--	--

<b>Organico</b>	Organico medio annuo: 121 persone
-----------------	-----------------------------------

<b>Contratto collettivo nazionale applicato</b>	
<input type="checkbox"/> edilizia industria	<input type="checkbox"/> edilizia cooperative
<input type="checkbox"/> edilizia piccola industria	<input type="checkbox"/> edilizia artigiani
<input type="checkbox"/> impresa artigiana (sezione speciale)	<input checked="" type="checkbox"/> industria metalmeccanica e installazione impianti

## 2.1 LA REALTÀ ORGANIZZATIVA DI MECOF S.R.L.

L'Oggetto Sociale principale di MECOF S.r.l. consiste ne "LA COSTRUZIONE ED IL COMMERCIO DI MACCHINE UTENSILI IN GENERE, NONCHE' LA MANUTENZIONE DI MACCHINE UTENSILI IN GENERE PROPRIE E DI TERZI; - LA PRODUZIONE E LA COMPRAVENDITA DI PARTI E PEZZI DI RICAMBIO PER MACCHINE"


Il capitale sociale è detenuto un unico socio, EMCO Italia Holding S.r.l., come meglio descritto nella visura camerale ordinaria della Società.

Lo Statuto Sociale prevede che "AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPETONO TUTTI I POTERI PER LA GESTIONE DELLASOCIETA'. L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' NOMINARE DIRETTORI, INSTITORI O PROCURATORI PERSINGOLI, DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI".

I poteri fra gli amministratori sono ripartiti così come indicato in visura camerale. La società ha conferito specifici poteri a procuratori speciali in materia di rapporti con le banche e di acquisti. La struttura operativa della Società è così suddivisa:

**emco**

**MECOF**



a company of the Kuhn Group

### **3. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE**

#### **3.1 PREMessa**

L'adozione del Modello organizzativo da parte di MECOF, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 con riferimento alla eventuale commissione dei reati presupposto, rappresenta un atto di responsabilità sociale sia nei confronti di specifici portatori di interessi (socio, dipendenti, clienti, fornitori) che della collettività, nonché un'affermazione dei valori etici in cui la Società crede fermamente.

Nell'elaborazione del presente Modello 231, conformemente a quanto previsto dall'art. 6 comma 3 del Decreto, i consulenti esterni incaricati a tal fine hanno osservato anche le "Linee Guida Confindustria"<sup>4</sup>, nonché le elaborazioni della dottrina e della giurisprudenza in tema di D.Lgs. 231/2001.

#### **3.2 IL PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO DEL MODELLO 231 DI MECOF S.R.L**

L'adozione del presente Modello 231 ha comportato l'effettuazione di una precisa identificazione e valutazione delle aree e dei processi sensibili, maggiormente esposti al rischio di commissione dei reati.

Il "Progetto 231" di MECOF S.r.l ha previsto la realizzazione di tre distinte fasi operative:

**FASE I - Identificazione delle Aree Sensibili e analisi del rischio:** analisi – attraverso interviste e verifica della documentazione rilevante – del contesto aziendale di MECOF S.r.l., al fine di evidenziare in quali ambiti dell'operatività societaria si potrebbero astrattamente verificare illeciti rilevanti ex D.Lgs. 231/2001; predisposizione della Parte Generale e della Matrice di Rischio-Reato del Modello di MECOF S.r.l..

**FASE II - Realizzazione del sistema di controllo interno:** redazione della Parte Speciale del Modello di MECOF S.r.l..

#### **3.3 APPROVAZIONE FORMALE DEL MODELLO E NOMINA DELL'OdV**

L'approvazione formale del presente Modello e la nomina dell'OdV deve avvenire con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Le modifiche che non comportano variazioni della Parte Generale e/o della Matrice di Rischio possono essere adottate con decisione dell'Amministratore Delegato, sentito l'OdV.

Poiché il Modello 231 è un atto che emana dai vertici aziendali, resta naturalmente all'organo amministrativo la responsabilità di svolgere un ruolo propulsivo nell'assicurare il recepimento e il

---

<sup>4</sup> Si considerino le Linee Guida emanate da Confindustria per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo pubblicate nel mese di giugno 2021.

l'efficace attuazione dei principi ivi contenuti, nonché di approvare le eventuali modifiche e gli aggiornamenti che nel tempo si renderanno necessari.

Tali ipotesi si verificano, ad esempio, a seguito di riorganizzazioni della struttura aziendale ovvero in caso di introduzione di novelle legislative rilevanti per la Società.

## 4. ORGANISMO DI VIGILANZA

### 4.1 IDENTIFICAZIONE, COLLOCAZIONE E REQUISITI DI FUNZIONAMENTO

Come anticipato, l'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 individua l'istituzione di un Organismo di Vigilanza ("OdV") "dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo" con il compito di "vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, curandone l'aggiornamento", quale ulteriore requisito affinché la Società possa essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati ivi elencati

L'Organismo di Vigilanza deve essere posto in una posizione di assoluta terzietà e indipendenza rispetto all'organo amministrativo e, ove nominato, all'organo di controllo.

I requisiti che l'OdV deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni - come confermato dalla migliore dottrina e da consolidata giurisprudenza - sono:

- **autonomia e indipendenza:** l'OdV deve essere possibilmente composto da soggetti esterni alla Società – o, quantomeno, da almeno un professionista esterno all'ente di riferimento – e deve esser sprovvisto di compiti operativi, mantenendo un rapporto di *staff* e non di subordinazione gerarchica con il vertice operativo aziendale;
- **professionalità nell'espletamento dei propri compiti:** i componenti del suddetto organo devono possedere conoscenze specifiche che consentano di suggerire ai vertici societari l'adozione di misure idonee a prevenire la commissione di reati, di individuare le cause degli illeciti eventualmente già commessi, nonché di verificare il rispetto del Modello da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale;
- **continuità di azione:** tale requisito esclude la saltuarietà o sporadicità dell'attività dell'OdV; ciò implica la necessità che lo stesso si riunisca periodicamente, in modo tale da monitorare con costanza l'operatività societaria;
- **onorabilità e assenza di conflitti di interessi:** si rinvia al successivo paragrafo 4.3.

### 4.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ODV

In base a quanto stabilito dal D.Lgs. 231/2001, le funzioni svolte dall'OdV possono essere così schematizzate:

- **verifica e vigilanza sull'effettività del Modello,** che consiste nel controllare la coerenza tra i comportamenti concreti tenuti dai Destinatari e quanto prescritto dal Modello;
- **valutazione dell'adeguatezza del Modello e suo aggiornamento periodico,** ossia verifica dell'idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia dell'attività e alle caratteristiche dell'impresa, al fine di evitare i rischi di realizzazione di reati. Ciò impone che l'OdV rivesta

un ruolo propulsivo nei confronti dei vertici aziendali, in modo tale da suggerire gli opportuni aggiornamenti del Modello, in funzione dell'evolversi della struttura aziendale e delle modifiche legislative rilevanti ai sensi del Decreto, nonché delle riscontrate violazioni o disfunzioni del Modello;

- **informazione e formazione sul Modello e, in generale, sulla disciplina di cui al D.Lgs. 231/2001**, consiste nel promuovere e monitorare costantemente le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello tra tutti i Destinatari dello stesso;
- **gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV**, funzione che permette all'OdV di relazionarsi con tutti gli organi societari, il personale, i terzi e di monitorare costantemente ogni aspetto dell'operatività societaria.

Nell'esecuzione dei compiti assegnatigli, l'OdV è sempre tenuto:

- a documentare puntualmente, anche mediante la compilazione e la tenuta di appositi libri-verbali, tutte le attività svolte, le iniziative e i provvedimenti adottati, così come le informazioni e le segnalazioni ricevute, anche al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi e delle indicazioni fornite alle funzioni aziendali interessate;
- a registrare e conservare tutta la documentazione formata, ricevuta o comunque raccolta nel corso del proprio incarico, rilevante ai fini del corretto svolgimento dello stesso.

L'OdV è tenuto a dotarsi di un regolamento interno che disciplina in maniera puntuale il proprio funzionamento. Tale regolamento potrà essere eventualmente aggiornato e rivisto dall'OdV - qualora l'OdV lo dovesse ritenere necessario - anche in considerazione dell'approvazione da parte della Società del Modello e di sue modifiche *in itinere*.

Nell'ambito delle **attività connesse alla verifica e alla vigilanza sul Modello**, l'OdV deve:

- verificare periodicamente l'adeguatezza del Modello 231, ovvero la sua idoneità a prevenire la commissione di condotte illecite, nonché a evidenziarne l'eventuale realizzazione;
- supervisionare l'effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal documento stesso;
- monitorare l'attività aziendale, nonché la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società, anche con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, effettuando tutte le verifiche ritenute più opportune, ivi incluse, a titolo esemplificativo, quelle periodiche e programmate, con i relativi *follow-up*, nonché quelle straordinarie o "a sorpresa", secondo le modalità ed i termini stabiliti dallo stesso OdV nel proprio regolamento.

Per quanto attiene alle attività di **informazione e formazione sul Modello**, l'OdV ha il compito di:

- promuovere e monitorare costantemente le iniziative dirette a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i suoi Destinatari;
- riscontrare con l'opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate all'applicazione del Modello.

L'OdV sarà dotato di adeguate risorse finanziarie di cui potrà disporre liberamente ai fini dello svolgimento dell'incarico assegnato, nonché dovrà essere supportato da almeno un referente aziendale per garantire il costante contatto diretto con la Società.

Per l'espletamento dei compiti allo stesso assegnati, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri utili ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo. A titolo esemplificativo, l'OdV, anche per il tramite del *budget* messo a disposizione dalla Società, ha facoltà di:

- effettuare, anche a sorpresa, verifiche e ispezioni ritenute opportune ai fini della corretta esecuzione dei propri compiti;
- accedere liberamente ad archivi, informazioni e documenti della Società, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
- disporre, ove occorra, l'audizione dei referenti aziendali che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello 231;
- avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni.

Tutte le funzioni aziendali devono collaborare con l'OdV e, in particolare, devono rispondere tempestivamente alle richieste dallo stesso inoltrate, nonché mettere a disposizione tutta la documentazione e, comunque, ogni informazione necessaria allo svolgimento dell'attività di vigilanza. Con specifico riguardo alle questioni connesse alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'OdV dovrà interfacciarsi con le risorse, eventualmente esterne, incaricate dalla Società per la gestione di tali aspetti, quali il RSPP e il Medico Competente nominati in ossequio alle previsioni di cui al D.Lgs. 81/2008.

Alle funzioni aziendali che, nell'erogazione delle attività di supporto all'OdV, vengano a conoscenza di informazioni ritenute sensibili, saranno estesi gli stessi obblighi di riservatezza previsti per i componenti dell'OdV.

Nell'ipotesi in cui l'OdV si avvalga di consulenti esterni, nel relativo contratto dovranno essere previste clausole che obblighino gli stessi al rispetto della riservatezza in merito alle informazioni e/o ai dati acquisiti, conosciuti o ricevuti nell'ambito dell'attività svolta.

#### **4.3 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DI MECOF**

L'organo amministrativo, in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, provvede a nominare un OdV monocratico composto da un professionista esterno appositamente individuato dal Consiglio di Amministrazione.

L'OdV resta in carica per un triennio, con decorrenza dalla data del conferimento dell'incarico da parte dell'organo amministrativo.

I componenti dell'OdV sono scelti tra i soggetti qualificati ed esperti in ambito legale, di sistemi di controllo interno o di revisione contabile.

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o decadenza del componente dell'Organismo:

- l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o, comunque, la condanna in sede penale, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 o, comunque, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i componenti dell'organo amministrativo, nonché con i membri delle eventuali società controllanti e/o controllate;
- fatto salvo l'eventuale rapporto di lavoro subordinato, l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale tra i componenti e la Società o eventuali società che la controllano o da questa controllate, tali da compromettere l'indipendenza dei componenti stessi.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il membro interessato è tenuto ad informare immediatamente l'organo amministrativo.

Le ipotesi di ineleggibilità e/o decadenza sono estese anche alle risorse di cui l'OdV si avvale direttamente nell'espletamento delle proprie funzioni.

Le segnalazioni relative a eventuali violazioni commesse dall'OdV potranno essere indirizzate direttamente all'organo amministrativo, affinché questo deleghi uno dei suoi membri a svolgere le indagini ritenute necessarie e/o opportune. Sulle segnalazioni ricevute verrà mantenuto il massimo riserbo.

#### **4.4 IL FLUSSO INFORMATIVO VERSO L'ODV: INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI**

I flussi informativi verso l'OdV di cui all'art. 6 comma 2 lett. d) del Decreto sono finalizzati ad agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento *a posteriori* delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato.

I flussi informativi verso l'OdV sono indicati nella Parte Speciale del Modello in corrispondenza di ciascuna area di rischio.

I Destinatari del Modello possono avvalersi della casella di posta elettronica dedicata [odv.mecof@emco-mecof.it](mailto:odv.mecof@emco-mecof.it) nonché dello strumento della lettera in forma anonima da trasmettere al seguente indirizzo: Organismo di Vigilanza di MECOF S.r.l., Piazzetta Santa Lucia, 1 - Alessandria.

Le informazioni potranno riguardare, ad esempio:

- le decisioni relative a richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti dagli organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- qualsivoglia richiesta di informazione o ordine di esibizione di documentazione proveniente da qualunque pubblica autorità (ad es. autorità giudiziaria, forze dell'ordine, autorità ispettive) direttamente o indirettamente ricollegabili a circostanze che possano rilevare ai fini di eventuali declaratorie di responsabilità ai sensi del Decreto;

- gli *audit* o le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 231/2001 o, in generale, qualsiasi violazione delle procedure aziendali suscettibili di creare il rischio di commissione di reati;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i mutamenti previsti nella struttura organizzativa della Società o le modifiche apportate o da apportare alle procedure interne.

Le informazioni fornite all'OdV mirano a migliorare la sua attività di pianificazione dei controlli e non, invece, ad imporre attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati. In altre parole, sull'OdV non incombe un obbligo di agire in presenza di qualsiasi flusso informativo, essendo rimesso alla sua discrezionalità e responsabilità stabilire in quali casi attivarsi. Tutte le funzioni hanno la responsabilità di portare a conoscenza dell'OdV qualunque tipo di informazione, sia nei casi previsti dal Modello, sia in ogni altro caso in cui l'informazione, anche proveniente da terzi, possa avere attinenza, anche indiretta, con l'attuazione del Modello.

L'obbligo informativo è rivolto, in primo luogo, all'organo amministrativo quale organo di vertice della Società verso cui si dirigono i flussi informativi di tutte le funzioni aziendali. Tale obbligo dovrà avere ad oggetto, a titolo esemplificativo, i seguenti aspetti e prevedere l'invio di eventuale documentazione rilevante di supporto:

- operazioni straordinarie (ad es. fusioni, acquisizioni, scissioni societarie, cessioni d'azienda) od operazioni che comportino modifiche della struttura organizzativa della Società e, dunque, aggiornamenti dell'analisi dei rischi-reato della Società, qualora non coperte da necessità di riservatezza;
- conferimento di deleghe e sub-deleghe di funzioni e di procure;
- segnalazioni pervenute all'organo amministrativo, con riferimento all'applicazione del D.Lgs. 231/2001;
- eventuali richieste di assistenza legale inoltrate dai responsabili di funzione e/o dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- procedimenti disciplinari.

L'OdV potrà inoltre essere notiziato di ogni violazione o sospetto di violazione del Modello.

Incaricato di gestire le **segnalazioni rilevanti ex D.Lgs. n. 24/2023 (c.d. "whistleblowing")**, l'OdV potrà ricevere notizia di ogni "violazione": ossia di comportamenti, atti od omissioni che ledono un interesse pubblico o l'integrità dell'ente e che consistono in:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali non rientranti nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937,

seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

Ai fini del D.Lgs. n. 24/2023, si intendono per:

- a) «segnalazione» o «segnalare»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.
- b) «segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interno alla società.
- c) «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di ANAC.

Possono effettuare segnalazioni:

- a) i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- b) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- c) i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- d) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato; g) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- e) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o

rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

In ogni caso l'OdV agirà nella massima riservatezza, in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi ritorsione, discriminazione, penalizzazione, assicurando, altresì la segretezza dell'identità del segnalante (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge).

Salvo in caso di segnalazioni anonime che rendano impossibile risalire all'identità del segnalante, il gestore della segnalazione:

- a) dà ricevuta della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla segnalazione.

Il sistema di tutela del c.d. *whistleblowing*, come disposto dal D.Lgs. n. 24/2023 è costituito da:

- a) un indirizzo email ([odv.mecof@emco-mecof.it](mailto:odv.mecof@emco-mecof.it)) riservato all'OdV, che consenta ai soggetti apicali e ai sottoposti di presentare segnalazioni. Il ricevente (OdV) garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) l'invio di lettera in forma cartacea, anche anonima, all'indirizzo dell'OdV (Piazzetta Santa Lucia, 1 - Alessandria).
- c) L'inoltro di segnalazioni secondo la procedura EMCO\_Whistleblowing-Richtlinie\_IT\_12.2021, della quale di seguito si riporta un estratto:

I denuncianti possono fornire delle indicazioni (in forma anonima) tramite la homepage, compilando il modulo per informatori (<https://www.emco-world.com/it/contatti/modulo-di-denuncia.html>).

#### **Denunce telefoniche**

È possibile presentare una denuncia all'ufficio del personale/ufficio legale chiamando il seguente numero:  
**+43 6245 891 0**

#### **Per posta/di persona**

Indirizzo postale:	EMCO GmbH Human Resources/Legal Affairs Casella postale 0032 5400 Hallein	Di persona:	EMCO GmbH Human Resources/Legal Affairs Salzburger Straße 80 5400 Hallein
--------------------	--	-------------	--

(Si invita a concordare prima un appuntamento al numero telefonico +43 6245 891 0)

La società mette a disposizione nei luoghi di lavoro informazioni chiare sul canale, le procedure ed i presupposti per effettuare le segnalazioni. Le suddette informazioni sono espone e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché pubblicate sul sito internet della società.

Resta fermo il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. All'uopo, nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lett. e), sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave

segnalazioni che si rivelano infondate.

Resta fermo il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

All'uopo, nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lett. e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

#### **4.5 IL RIPORTO DA PARTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIALI**

L'OdV effettua una costante e precisa attività di *reporting* agli organi societari, in particolare relazionando per iscritto, con cadenza annuale all'organo amministrativo e, eventualmente, all'organo di controllo sull'attività compiuta nel periodo e sull'esito della stessa, fornendo altresì un'anticipazione sulle linee generali di intervento per il periodo successivo.

L'attività di *reporting* avrà ad oggetto, in particolare:

- l'attività svolta dall'OdV;
- eventuali problematiche o criticità che siano state evidenziate nel corso dell'attività di vigilanza;
- le azioni correttive, necessarie o eventuali, da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello;
- l'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello;
- la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica e/o d'indagine;
- qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

Gli incontri vengono verbalizzati e le copie dei verbali, unitamente alla relativa documentazione, sono conservate in appositi spazi dedicati in via esclusiva all'OdV presso la sede di quest'ultimo.

#### **4.6 LE NORME ETICHE CHE REGOLAMENTANO L'ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

I componenti dell'OdV, nonché le sue risorse, sono chiamate al rigoroso rispetto, oltre che delle norme etiche e comportamentali di carattere generale emanate da MECOF, degli ulteriori e specifici *standard* di condotta di seguito riportati:

- assicurare la realizzazione delle attività loro attribuite con onestà, obiettività ed accuratezza;
- garantire un atteggiamento leale nello svolgimento del proprio ruolo evitando che, con la propria azione o con la propria inerzia, si commetta o si renda possibile una violazione delle norme etiche e comportamentali di MECOF;

- non accettare doni o vantaggi di altra natura da dipendenti, clienti, fornitori o soggetti rappresentanti la Pubblica Amministrazione con i quali MECOF intrattiene rapporti;
- evitare la realizzazione di qualsiasi comportamento che possa ledere il prestigio e la professionalità dell'OdV o dell'intera organizzazione aziendale;
- assicurare, nella gestione delle informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività, la massima riservatezza. È in ogni caso fatto divieto di utilizzare informazioni riservate quando questo possa configurare violazioni delle norme sulla *privacy* o di qualsiasi altra norma di legge, arrecare vantaggi personali di qualsiasi tipo sia a chi le utilizza, sia a qualsiasi altra risorsa interna od esterna all'azienda o ledere la professionalità e/o l'onorabilità dell'OdV, di altre funzioni aziendali o di qualsiasi altro soggetto interno od esterno alla Società;
- riportare fedelmente i risultati della propria attività, dando evidenza di qualsiasi fatto, dato o documento che, qualora non manifestato, possa provocare una rappresentazione distorta della realtà.

## 5. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

La Società provvede alla diffusione del Modello, con le modalità di seguito individuate:

- affissione nelle bacheche aziendali di apposite e periodiche informative, corredate di opuscolo illustrativo, con indicazione della circostanza che il Modello è da ritenersi vincolante per tutti i dipendenti;
- pubblicazione della Parte Generale del Modello sul sito *web* della Società;
- inserimento della clausola relativa all'impegno per il rispetto dei principi e delle regole di condotta previsti dal Modello all'interno dei contratti con collaboratori, fornitori esterni e clienti (c.d. "clausola 231").

L'OdV organizza periodicamente degli incontri informativi e di sensibilizzazione in materia di D.Lgs. 231/2001, cui possono essere invitati a partecipare tutti i dipendenti della Società, nonché i componenti degli organi societari e, ove ritenuto opportuno, anche soggetti terzi che collaborano, a qualsiasi titolo, con la Società.

## 6 IL SISTEMA SANZIONATORIO

Le violazioni del Modello incidono negativamente sul rapporto di fiducia con la Società e costituiscono un illecito disciplinare.

Ogni comportamento contrario alle disposizioni del presente Modello verrà perseguito e sanzionato, in quanto contrario ai principi cui si ispira MECOF ed in quanto fonte, anche solo potenziale, di responsabilità amministrativa per la Società. Pertanto, l'applicazione delle sanzioni disciplinari da parte della Società prescinde dall'instaurazione di un eventuale procedimento giudiziario.

I provvedimenti sanzionatori per violazioni del Modello sono commisurati al tipo di violazione e alle sue conseguenze per la Società e saranno adottati nel rispetto della normativa e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) vigenti.

Per quanto concerne i lavoratori autonomi e i terzi, la violazione delle disposizioni contenute nel presente Modello potrà comportare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. o addirittura dell'art. 1456 c.c.

### **6.1 (A) LAVORATORI DIPENDENTI – (B) DIRIGENTI**

È fatto obbligo ad ogni dipendente e dirigente della Società di usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e dall'interesse della Società, osservando le procedure interne previste dal Modello e dalla legge.

**(A)** In particolare, in caso di violazioni commesse da parte dei *dipendenti*, nel rispetto dello Statuto dei Lavoratori e dei CCNL vigenti applicabili, il dipendente potrà incorrere nelle sanzioni ivi previste.

Inoltre, nel caso in esame, tipo e intensità delle sanzioni disciplinari saranno decise dalla Società in relazione a:

- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza, imperizia con riguardo alla prevedibilità dell'evento;
- comportamento complessivo del lavoratore con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- mansioni del lavoratore;
- altre particolari circostanze che accompagnano la violazione.

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, il procedimento che il datore di lavoro deve seguire nel caso in cui voglia sanzionare disciplinarmente un proprio dipendente prevede la preventiva elevazione della contestazione con l'indicazione specifica dei fatti addebitati ed il contestuale invito al lavoratore a fornire le proprie giustificazioni. La sanzione è irrogata nel caso di mancato accoglimento di tali giustificazioni.

**(B)** Ai *dirigenti* sono applicate le misure più idonee anche in conformità alle disposizioni del CCNL dei Dirigenti vigente.

Anche nei confronti dei dirigenti vale il procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari sopra descritto al punto (A), di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

### **6.2 ORGANO AMMINISTRATIVO**

Qualora le violazioni delle previsioni del presente Modello siano commesse dall'organo amministrativo, l'OdV dovrà darne immediata comunicazione all'assemblea dei soci e/o al socio unico affinché adotti i provvedimenti del caso.

Fatto salvo l'obbligo di risarcire il danno ex art. 2476 c.c., si applicano le seguenti sanzioni:

- ✓ clausola penale (per un ammontare non superiore al compenso spettante all'amministratore) in ipotesi di:
  - violazioni non gravi di una o più regole procedurali o comportamentali previste dal Modello;
  - tolleranza od omessa segnalazione di lievi irregolarità commesse da sottoposti al controllo e/o vigilanza;

✓ revoca di una o più deleghe in ipotesi di:

- grave violazione di regole procedurali o comportamentali previste dal Modello che configurino un grave inadempimento, ovvero
- tolleranza od omessa segnalazione di gravi irregolarità commesse da sottoposti al controllo e/o vigilanza;

✓ revoca della carica ex art. 2383 c.c., con preventiva rinuncia dell'amministratore al risarcimento dei danni, in ipotesi di violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste dal Modello di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto organico.

### **6.3 COLLABORATORI ESTERNI**

I comportamenti messi in atto da terze parti (consulenti esterni, soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali con la Società, ecc.) in contrasto con quanto previsto dal Modello organizzativo e che possono comportare pregiudizio a MECOF saranno sanzionati con la risoluzione del contratto e con la richiesta di risarcimento degli eventuali danni procurati alla Società.

### **6.4 DIVIETO DI RITORSIONE**

Il dipendente che violi il divieto di ritorsione nei confronti del segnalante, di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 24/2023, è sanzionato con la sospensione o, nei casi più gravi, con il licenziamento.

L'amministratore che violi il divieto di ritorsione nei confronti del segnalante, di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 24/2023, è sanzionato con la revoca di una o più deleghe, nei casi più gravi, con la revoca della carica.

Il collaboratore esterno che violi il divieto di ritorsione nei confronti del segnalante, di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 24/2023, è sanzionato con la risoluzione del contratto e con la richiesta di risarcimento degli eventuali danni procurati alla Società.



# MECOF S.r.l.

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/01**

## **ANALISI E MATRICE DEI RISCHI-REATO**

**APPROVATA IL 07/03/2023**

**AGGIORNATA IL 18/06/2024**

### **PREMESSA**

L'avvio dell'attività di valutazione dell'organizzazione ai sensi del D. Lgs 231/2001 presso **MECOF S.r.l.** (d'ora in poi anche "**Società**") è avvenuto nel mese di **settembre 2022**. L'attività ha previsto l'esame della documentazione prodotta dalla Società nell'ambito delle attività da essa svolte e dei documenti organizzativi disponibili nonché l'effettuazione di un ciclo di interviste sulle figure chiave aziendali individuate in base all'organigramma fornitoci. L'attività

svolta in collaborazione con il personale aziendale è consistita inoltre in un sopralluogo sul campo in relazione agli aspetti di salute e sicurezza e di tutela dell'ambiente ed inoltre nell'analizzare - mediante questionari guidati - i principali processi aziendali e nell'identificare in quali di questi fossero configurabili, in astratto, una o più ipotesi di reato di cui al decreto legislativo 231/2001.

Il presente documento rappresenta quindi per singola categoria di reato presupposto le aree aziendali potenzialmente associabili ai reati ritenuti di possibile commissione, gli esempi di possibili modalità e finalità di realizzazione dei reati medesimi, nonché i processi nel cui svolgimento, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni, gli strumenti e/o i mezzi per la commissione dei reati individuati come applicabili.

Dall'analisi delle attività a potenziale rischio, si le fattispecie di reato diverse da quelle qui elencate non possano trovare realizzazione nel contesto operativo di MECOF S.r.l.. In ogni caso, non si ritiene che possano essere realizzate nell'interesse o a vantaggio della Società.

Le valutazioni sull'applicabilità delle ipotesi di reato di cui al D. Lgs 231/2001 desunte dalle interviste sono state basate esclusivamente sulle asserzioni degli intervistati e sull'esame dei documenti aziendali messi a disposizione dalla Società.

Il Sistema di amministrazione e controllo di MECOF S.r.l. è così definito:

- Forma Amministrativa: Consiglio di Amministrazione;
- Soggetto che esercita il controllo contabile: Società di Revisione.

Sono stati inoltre nominati procuratori della Società, ai quali sono delegati poteri di firma e spesa.

Le funzioni aziendali coinvolte nelle attività di valutazione dell'organizzazione ai sensi del D. Lgs 231/2001 sono state le seguenti: C.O.O. – Finance – Controlling – IT – HR – Quality – Production – Service – Purchasing – Sales Export.

Il presente documento è stato oggetto di aggiornamento legislativo, redatto in data 25 marzo 2024.

Di seguito dunque si elencano le Attività Sensibili (e/o i Processi ad esse Strumentali), le Classi di reato astrattamente ipotizzabili nell'ambito di tali Attività o Processi, le Funzioni coinvolte in tali Attività e Processi ed infine gli Strumenti adottati dalla Società per mitigare il rischio/reato.

N°	Attività sensibile e/o Processo Strumentale	Classe di Reato	Funzioni Coinvolte	Presidi di Controllo
1	<b>Produzione e commercializzazione (anche con riferimento a beni protetti da brevetto)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reati industriali;</li> <li>- Reati in violazione del diritto d'autore;</li> <li>- Corruzione fra privati.</li> <li>- Turbata libertà di scelta del contraente;</li> <li>- Reati ambientali (vd. sez. apposita);</li> <li>- Omicidio o lesioni colpose gravi o gravissime in violazione di norme antinfortunistiche (vd. sez. apposita);</li> <li>- Reati Tributari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sales</li> <li>- Quality</li> <li>- Production</li> <li>- Service</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PROT231_A_Relazioni_PA+Terzi</li> <li>- PROT231_B_Proprietà Intellettuale</li> <li>- PROT_231_H_Gestione_HR</li> </ul>
2	<b>Gestione delle giacenze di Magazzino</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reati Societari e Tributari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CDA</li> <li>- Production</li> <li>- Finance</li> <li>- Controlling</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PROT_231_C_Magazzino</li> </ul>
3	<b>Approvvigionamento di beni e/o servizi (anche transazionali)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies)</li> <li>- Reati industriali (art. 25-bis.1)</li> <li>- Reati trasnazionali (art. 10 L. n. 146/2006)</li> <li>- Reati Tributari</li> <li>- Turbata libertà di scelta del contraente;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Purchasing</li> <li>- C.O.O.</li> <li>- Sales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PROT_231_D_Approvigionamenti</li> </ul>

N°	Attività sensibile e/o Processo Strumentale	Classe di Reato	Funzioni Coinvolte	Presidi di Controllo
4	<b>Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici</b>	- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25) tra cui turbata libertà di scelta del contraente;	- HR - Purchasing	- PROT_231_E_Finanziamenti_PA
5	<b>Adempimenti presso soggetti pubblici, quali richieste di autorizzazioni, comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc.</b>	- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25) - Falso in certificato preliminare per operazioni straordinarie	- C.O.O. e CDA - HR - Finance - Controlling	- PROT231_A_Relazioni_PA+Terzi - PROT_231_H_Gestione_HR
6	<b>Gestione dei rapporti con autorità di vigilanza</b>	- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25)	- C.O.O. e CDA - HR - Finance - Controlling	- PROT_231_A_Relazioni_PA+Terzi

N°	Attività sensibile e/o Processo Strumentale	Classe di Reato	Funzioni Coinvolte	Presidi di Controllo
7	<b>Redazione del bilancio e situazioni contabili infrannuali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reati societari (art. 25-ter)</li> <li>- Ricettazione, Riciclaggio, Indebito utilizzo di utilità derivanti da reato, autoriciclaggio (art. 25-octies)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CDA e C.O.O.</li> <li>- Finance</li> <li>- Controlling</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PROT_231_F_Bilancio</li> <li>- PROT_231_I_Flussi_Monetari</li> </ul>
8	<b>Gestione degli adempimenti tributari e fiscali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reati Tributari (art. 25-sexiesdecies)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CDA e C.O.O.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PROT_231_O_Fiscale</li> </ul>
9	<b>Gestione dei rapporti con soci e organi di controllo contabile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reati societari (art. 25-ter)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CDA e C.O.O.</li> <li>- Finance</li> <li>- Controlling</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PROT_231_G_Organi_Sociali</li> </ul>
10	<b>Gestione del personale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reati contro la P.A. e corruzione fra privati;</li> <li>- Delitti informatici e trattamento illecito di dati</li> <li>- Reati vs. la personalità individuale (art. 603-bis c.p.)</li> <li>- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HR</li> <li>- C.O.O.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PROT_231_H_Gestione_HR</li> <li>- PROT_231_N_Delitti Informatici</li> </ul>

N°	Attività sensibile e/o Processo Strumentale	Classe di Reato	Funzioni Coinvolte	Presidi di Controllo
11	<b>Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni, spese di rappresentanza e omaggi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 25-octies)</li> <li>- Reati trasnazionali (art. 10 L. n. 146/2006)</li> <li>- Reati contro la PA.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HR</li> <li>- Finance</li> <li>- Controlling</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PROT_231_H_Gestione_HR</li> <li>- PROT_231_I_Flussi_Monetari</li> </ul>
12	<b>Gestione ambientale</b>	Reati ambientali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CDA e C.O.O.</li> <li>- Quality</li> <li>- Production Service</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Autocontrolli AUA</li> <li>- PROT_231_L_Ambiente</li> <li>- PA-01 Istruzione Operativa di Gestione -Tenuta dei Registri Smaltimento Rifiuti</li> <li>- PA-02 Istruzione Operativa Smaltimento Rifiuti</li> </ul>
13	<b>Gestione salute e sicurezza sul lavoro</b>	Omicidio o lesioni colpose gravi o gravissime in violazione della normativa antinfortunistica	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CDA e C.O.O.</li> <li>- Quality</li> <li>- Production Service</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DVR e Documenti SGSL</li> <li>- PROT_231_M_HS</li> </ul>



Modello di Organizzazione, Gestione e  
Controllo di MECOF S.r.l. ai sensi del  
D.Lgs. 231/2001

---

PROTOCOLLO DI DECISIONE

PROT231\_A\_RELAZIONI\_PA+TERZI

GESTIONE DEI RAPPORTI E DEGLI ADEMPIMENTI CON LA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE ED I TERZI

## INDICE

<b>1. PRESUPPOSTI E OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO.....</b>	<b>1</b>
<b>2. AMBITO DI APPLICAZIONE.....</b>	<b>2</b>
FATTISPECIE DI REATO.....	2
ATTIVITÀ RELATIVE ALL'AREA A RISCHIO EX 231/2001.....	3
SOGGETTI COINVOLTI: RUOLI E RESPONSABILITÀ.....	5
<b>3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO .....</b>	<b>6</b>
<b>4. PRINCIPI DI CONTROLLO.....</b>	<b>9</b>
LIVELLI AUTORIZZATIVI .....	9
SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI .....	9
CONTROLLI SPECIFICI .....	10
TRACCIABILITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE E ARCHIVIAZIONE.....	13
<b>5. REPORTING ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....</b>	<b>14</b>

## 1. Presupposti e obiettivi del protocollo

Il presente protocollo, che costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 di MECOF S.r.l. (nel prosieguo solo MECOF) ha l'obiettivo di definire i ruoli, le responsabilità, i principi di comportamento e di controllo che la Società intende osservare, con riferimento alle diverse attività relative all'area a rischio ex D.Lgs. 231/2001 "Rapporti e adempimenti con la Pubblica Amministrazione ed i Terzi", nel rispetto della normativa vigente e dei principi di trasparenza, oggettività e veridicità delle informazioni e con la finalità di prevenire, nell'esecuzione delle medesime attività, la commissione di illeciti previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Il presente protocollo riprende ed integra le previsioni contenute nella seguente principale documentazione:

- Codice Etico;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- PROT231\_B\_Proprietà\_Intellettuale
- PROT\_231\_H\_Gestione\_HR

Per una corretta comprensione e applicazione del presente protocollo, si segnala che si è inteso unificare in esso la regolamentazione di ogni rapporto istituzionale, commerciale, o comunque connesso all'oggetto sociale di MECOF, che la Società o suoi rappresentanti intrattengano nei rapporti con Terzi di qualsiasi natura (P.A. o privati).

Ciò in quanto la natura privatistica di alcuni Enti, che svolgono servizi pubblici anche in seguito alla loro trasformazione in società per azioni (es. Poste Italiane, ENEL, ENI, etc.), non esclude che i medesimi continuino a perseguire finalità pubbliche e che la loro attività continui ad essere disciplinata da normative di diritto pubblico (in questi casi coloro che operano in questi enti, ad esempio i dipendenti, possono essere qualificati come Pubblici Ufficiali o come Incaricati di Pubblico Servizio).

Ed inoltre in considerazione della tendenza legislativa a parificare la disciplina dei reati di corruzione "tradizionale" nei confronti di rappresentanti della P.A. ai reati di c.d. "corruzione fra privati" (vd. da ultimo, la riforma degli artt. 2635 ss. c.c. operata con decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38).

Il presente protocollo si applica a tutti i Destinatari del Modello (dipendenti e dirigenti della Società, componenti degli organi sociali e collaboratori<sup>12</sup>), che sono coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività relative all'area a rischio ex d.lgs. 231/2001 in oggetto.

Il mancato rispetto di quanto disposto da parte dei Destinatari è passibile di sanzioni disciplinari e/o contrattuali nei termini previsti dal Modello adottato dalla Società.

## 2. Ambito di applicazione

### Fattispecie di reato

Il presente documento, in conformità a quanto previsto dal suddetto decreto, intende prevenire il verificarsi della commissione, anche a titolo di concorso con altre Funzioni, delle seguenti fattispecie di reato:

- **reati contro la Pubblica Amministrazione**

- **corruzione** (propria/impropria) e/o **induzione indebita a dare o promettere utilità** (in qualità di "concusso mediante induzione") attraverso la dazione di denaro ovvero di altra utilità ai funzionari pubblici:
  - in occasione di visite ispettive ed accertamenti da questi condotti al fine di indurre gli stessi ad attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti ad eventuali rilievi;
  - nell'ambito di un procedimento autorizzativo o nella richiesta di permessi al fine, ad esempio, di ottenerle senza i requisiti previsti o al fine di velocizzare le procedure per l'ottenimento delle stesse;
- **truffa** ai danni dello Stato qualora, al fine di procurare alla Società un ingiusto profitto a danno della Pubblica Amministrazione la si induca in errore attraverso condotte fraudolente (mediante artifici o raggiri);

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono integrare la suddetta fattispecie di reato l'alterazione della documentazione ovvero omissione di dati ed informazioni in documentazione destinata agli Enti Pubblici competenti (ad es. INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, etc.) per ottenere rimborsi/agevolazioni non dovute, con un interesse o vantaggio per la Società e un danno patrimoniale per lo Stato;

---

<sup>11</sup>

<sup>2</sup> Quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: i collaboratori a progetto, gli stagisti, i lavoratori interinali, consulenti, etc..

- **frode informatica**, in caso di alterazione del funzionamento del sistema telematico, o dei dati, delle informazioni trasmesse alla Pubblica Amministrazione per ottenere un ingiusto profitto per la Società.
- **reati informatici:**
  - **falsità in documenti informatici** nel caso, ad esempio, di alterazione di dati contenuti nei documenti elettronici (file) con finalità probatoria (trasmessi esclusivamente in formato elettronico), quali, a titolo esemplificativo, dichiarazioni fiscali, dichiarazione dei redditi, ritenute d'acconto, IVA, etc.
- **reati societari**
  - **corruzione fra privati ed istigazione alla corruzione fra privati**, qualora - ad esempio - uno dei Destinatari prometta od offra denaro o altra utilità al buyer di una società cliente per ottenere trattamenti di favore per MECOF;
  - **ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità di Vigilanza** attraverso, ad esempio, l'occultamento di documenti o informazioni ovvero la comunicazione di fatti non rispondenti al vero o di informazioni parziali o fuorvianti all'Autorità di Vigilanza.

#### Attività relative all'area a rischio ex 231/2001

L' area a rischio ex D.Lgs. 231/2001 "Gestione dei rapporti e degli adempimenti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza" disciplinata nel presente protocollo è relativa alle seguenti attività:

- A) Gestione delle comunicazioni o rendicontazioni verso la Pubblica Amministrazione/Autorità di Vigilanza, tra cui in particolare:
- predisposizione e invio delle dichiarazioni e comunicazioni fiscali;
  - comunicazioni, segnalazioni, richiesta di informativa/chiarimenti da parte delle Autorità di Vigilanza (Garante Privacy, Antitrust) anche attraverso invio telematico dei dati e delle informazioni;
  - ricorsi contro provvedimenti sanzionatori o delibere emanate dalle Autorità di Vigilanza;
  - comunicazioni amministrative, previdenziali ed assistenziali relative all'apertura/chiusura del rapporto di lavoro: trasmissione delle dichiarazioni obbligatorie ad INPS ed INAIL; comunicazioni alle questure, prefetture e all'Ufficio di Collocamento; dichiarazione annuale del personale appartenente a categorie protette all'Ufficio di Collocamento.

B) Gestione degli adempimenti con la Pubblica Amministrazione per l'ottenimento di provvedimenti amministrativi necessari per l'esercizio delle attività tipiche aziendali e per lo sviluppo di iniziative strategiche, quali ad esempio:

- autorizzazione per il commercio;
- adempimenti doganali;
- rapporti con la Camera di Commercio per l'ottenimento dei Certificati d'Origine, etc.;
- rapporti istituzionali con enti pubblici italiani ed esteri (Ministeri, Dogana, UTIF, Autorità dei paesi destinatari dei prodotti da commercializzare, etc.);
- certificazioni in ambito prevenzione incendi, messa a terra ed elettriche;
- autorizzazioni, licenze e permessi per la costruzione/ristrutturazione e manutenzione straordinaria delle sedi (concessioni edilizie, dichiarazione inizio attività, etc.).

C) Gestione delle visite ispettive e degli accertamenti condotti dalla Pubblica Amministrazione e dalle Autorità di Vigilanza, tipicamente:

- verifiche fiscali;
- verifiche in materia di lavoro;
- verifiche finalizzate ad accertare il rispetto delle misure igieniche e di sicurezza dei lavoratori e dei prodotti;
- etc.

Le visite ispettive disciplinate nel presente protocollo possono essere effettuate in assenza di preavviso o a seguito di notifica da parte dell'ente pubblico.

D) Gestione del rapporto commerciale:

- Diretto, in fase di negoziazione;
- Indiretto, in fase di predisposizione della documentazione ai fini della partecipazione a gare/aste o *bids* privatistici.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente protocollo:

- la gestione dei finanziamenti erogati dalla Pubblica Amministrazione, disciplinata nel Protocollo "PROT\_231\_E\_Finanziamenti\_PA" a cui si rimanda;
- le comunicazioni e gli adempimenti nei confronti di Enti Pubblici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, disciplinate nel Protocollo "PROT\_231\_M\_HS" e nel SGSL, a cui si rimanda;
- le comunicazioni e gli adempimenti nei confronti di Enti Pubblici in materia di ambiente, disciplinata nel Protocollo "PROT\_231\_L\_Ambiente" e nel SGA, a cui si rimanda;

### Soggetti coinvolti: ruoli e responsabilità

Le attività rientranti nell'area a rischio "Rapporti e adempimenti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza" prevedono il coinvolgimento, secondo le rispettive competenze, dei seguenti principali soggetti:

- CDA-COO(DDL):
  - rappresenta la Società durante la gestione di eventi istituzionali o nelle relazioni istituzionali con la Pubblica Amministrazione italiana o estera o con i Terzi.
- Procuratore della Società:
  - dipendenti di MECOF o altri soggetti ai quali sia stato conferito il potere di rappresentare la Società presso la Pubblica Amministrazione, le Autorità di Vigilanza ed i terzi, sottoscrivendo le richieste di autorizzazione, di provvedimenti, le comunicazioni o rendicontazioni da inviare agli Enti Pubblici di riferimento per adempiere agli obblighi previsti
- Responsabile Amministrazione:
  - gestisce i rapporti con l'Agenzia delle Entrate e con l'Amministrazione Finanziaria anche in occasione di visite ispettive/accertamenti in materia fiscale
  - gestisce i rapporti con i consulenti nelle fasi di contenzioso tributario
  - predispone e trasmette gli adempimenti fiscali agli Enti Pubblici preposti, anche con il supporto di consulenti terzi
  - supporta e assiste FCA in occasione di visite ispettive fiscali
- Responsabile del Personale:
  - gestisce i rapporti con gli enti pubblici preposti (INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, Questure, Ministeri, Ufficio di Collocamento, Direzione Provinciale del lavoro) in occasione di visite ispettive ed accertamenti in materia di lavoro, previdenza, infortuni/rischi sul lavoro
  - gestisce gli adempimenti di natura previdenziale ed assistenziale e gli adempimenti amministrativi relativi ai rapporti di lavoro
  - gestisce, tramite consulenti, gli adempimenti per la formazione finanziata
- Responsabili Commerciali:
  - gestiscono i rapporti commerciali e le forniture a clienti pubblici o privati, tramite eventuali canali indiretti (agenti o intermediari) ed utilizzando le offerte commerciali standard MECOF;
  - supportano l'CDA-COO(DDL) ed i Procuratore della Società nella negoziazione e nella stipula di contratti eccedenti le ordinarie forniture.

### 3. Principi di comportamento

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività relative all'area a rischio "Rapporti e adempimenti con la Pubblica Amministrazione ed i Terzi" sono tenuti ad osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dal presente protocollo, nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico.

In particolare i Destinatari devono, per quanto di competenza:

- assicurare che i rapporti con i Funzionari Pubblici siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri e che tali rapporti avvengano nell'assoluto rispetto delle leggi, delle normative vigenti, dei principi di lealtà e correttezza;
- effettuare gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione, con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando a DIRGEN della Società, nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse;
- assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate e che sia sempre preventivamente condivisa con il Procuratore Autorizzato o il Responsabile di volta in volta coinvolto;
- garantire la riservatezza nella trasmissione delle informazioni;
- utilizzare, se possibile, canali di comunicazione con la Pubblica Amministrazione che permettano la successiva tracciabilità/formalizzazione delle informazioni inviate e/o ricevute;
- garantire la legalità, la correttezza e la trasparenza di tutti i rapporti intrattenuti con pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio, avendo cura di conservare la documentazione scambiata e quella a supporto dei dati e delle informazioni fornite e delle decisioni assunte;
- assicurare che le procedure relative alla richiesta, al rilascio ed al mantenimento di licenze, autorizzazioni o concessioni nonché ai rapporti in genere con le autorità che svolgono funzioni giudiziarie, ispettive e di vigilanza siano gestite esclusivamente dalle funzioni competenti e siano improntate ai principi di legalità, trasparenza, collaborazione e correttezza;
- nella gestione delle comunicazioni con la Pubblica Amministrazione:
  - operare, con correttezza ed imparzialità, attraverso i canali aziendali di comunicazione a ciò preposti, con gli interlocutori istituzionali a livello nazionale e internazionale, comunitario e territoriale;

- rappresentare gli interessi e le posizioni della Società in maniera veridica, trasparente e coerente, evitando qualsiasi esposizione di informazioni o dichiarazioni non veritiere, incomplete o ingannevoli, al fine di procurare un indebito vantaggio alla Società;
- nel caso in cui la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta - in tutto o in parte - con il supporto di soggetti terzi (consulenti, periti tecnici, etc.), garantire che la selezione degli stessi avvenga sempre nel rispetto dei requisiti di professionalità, indipendenza, competenza;
- in caso di tentata concussione da parte di un pubblico funzionario: (i) non dare seguito alla richiesta; (ii) fornire tempestivamente informativa al proprio Responsabile (in caso di dipendente della Società) o al referente interno (in caso di soggetti terzi) ed attivare formale informativa verso l'Organismo di Vigilanza;
- in caso di conflitti di interesse: fornire tempestivamente informativa al proprio Responsabile (in caso di dipendente della Società) o al referente interno (in caso di soggetto terzo) ed attivare formale informativa verso l'Organismo di Vigilanza;
- in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi comportamentali nel corso dello svolgimento delle attività operative, interpellare senza ritardo il proprio Responsabile (in caso di dipendente della Società) o il referente interno (in caso di soggetto terzo) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- offrire, promettere, dare, pagare, accettare qualunque richiesta di denaro o altra utilità a/da funzionario pubblico o autorizzare chiunque a dare o pagare, direttamente o indirettamente, qualunque somma di danaro, altre utilità, vantaggi o qualunque cosa di valore a o per un funzionario pubblico al fine di promuovere o favorire gli interessi della Società impropriamente o in ogni caso in violazione delle leggi applicabili;
- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi che operino, per conto della Società, presso la Pubblica Amministrazione o le Autorità Amministrative Indipendenti, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi ovvero in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;

- ricorrere ad altre forme di aiuti o contribuzioni (omaggi, sponsorizzazioni, verso terzi, incarichi, consulenze, assistenza e supporto ai familiari, etc.) che abbiano le stesse finalità vietate al punto precedente;
- esercitare indebite pressioni ed influenze su pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio e loro familiari al fine di ottenere particolari vantaggi per la Società nel compimento delle attività inerenti il loro ufficio;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- esibire documenti e dati falsi o alterati e/o omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- presentare dichiarazioni e/o richieste di autorizzazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà;
- distruggere, alterare od occultare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento o dato;
- dichiarare il falso ovvero persuadere altri a farlo;
- porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti all'accesso a sistemi informativi della Pubblica Amministrazione con l'obiettivo di:
  - alterare il funzionamento e/o i programmi del sistema telematico;
  - alterare i dati e le informazioni in esso contenute (es: dichiarazione fiscali, dichiarazione dei redditi, ritenute d'acconto, IVA, attestazioni o autocertificazioni dirette ad enti pubblici, documenti creati con l'ausilio di strumenti di firma digitale, documentazione relativa alla pratica di assunzione trasmessa agli enti preposti INAIL, INPS, etc.);
  - danneggiare, distruggere i dati contenuti;
  - utilizzare abusivamente i codici d'accesso a sistemi informatici e telematici della Pubblica Amministrazione;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti dei Funzionari Pubblici tali da indurre questi ultimi in errori di valutazione nel corso dell'analisi di richieste di autorizzazioni e simili;
- intrattenere rapporti inerenti l'attività societaria con Funzionari Pubblici senza la presenza di almeno un'altra persona della Società e senza garantire la tracciabilità degli incontri. Nelle ipotesi eccezionali in cui non risulti possibile un incontro con Funzionari Pubblici da parte di almeno due Destinatari, deve prontamente informarsi l'Organismo di Vigilanza della Società, secondo quanto disposto espressamente nel paragrafo 5.
- Tutti i contratti con le controparti del settore pubblico (così come quelli con controparti private) sono sottoscritti dai soggetti aziendali nel rispetto del regolamento di deleghe e procure approvato dall'assemblea; 

- Le condizioni contrattuali applicate ai clienti finali sono opportunamente tracciate nei sistemi di supporto alla campagna vendita e comunque puntualmente verificate e inserite nei sistemi di fatturazione; ②
- Tutti i contratti di compravendita con grossisti e clienti finali (pubblici o privati) produttori locali sono tracciati nei sistemi aziendali e comunque convalidati e archiviati da parte del Responsabile Amministrazione; ②

## **4. Principi di controllo**

Il Sistema di Controllo a presidio dell'area a rischio in oggetto si basa su alcuni elementi qualificanti a garanzia dell'oggettività e trasparenza delle scelte effettuate, che tutti i Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella gestione dei rapporti e degli adempimenti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza, devono osservare.

### Livelli autorizzativi

La Società ha previsto l'esistenza di procure a Funzioni Preposte per la gestione dei rapporti e degli adempimenti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza, in coerenza con il sistema dei poteri aziendali, così come riportato nel precedente paragrafo 2. In particolare è previsto che esclusivamente DIRGEN e/o Procuratore della Società, identificati nel sistema di deleghe e poteri vigente, siano dotati di:

- poteri di rappresentanza nei rapporti con i terzi, ivi inclusa l'Amministrazione dello Stato, gli Enti Pubblici e le Pubbliche Autorità;
- poteri per compiere presso le Pubbliche Amministrazioni, Enti ed Uffici pubblici, tutti gli atti ed operazioni occorrenti per ottenere permessi, licenze, certificazioni ed atti autorizzativi in genere e stipulare e sottoscrivere qualsiasi atto preparatorio di questi provvedimenti;
- poteri per sottoscrivere i verbali rilasciati dai funzionari pubblici in occasione di verifiche/ispezioni.

### Separazione delle funzioni

Le attività relative all'area a rischio ex D.Lgs. 231/2001 "Rapporti e adempimenti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza", sono condotte con il coinvolgimento di diversi attori, in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo, ed in particolare, nel rispetto dei ruoli e responsabilità qui definiti.

In particolare è previsto, in linea generale, che coloro i quali sono autorizzati dalla Società a gestire i rapporti con la P.A. ed i terzi non siano dotati del potere di disporre direttamente ed autonomamente pagamenti o dazioni di altra utilità verso la P.A. stessa.

### Controlli specifici

Le diverse attività relative all'area a rischio "Rapporti e adempimenti con la Pubblica Amministrazione ed i Terzi", sono caratterizzate da una serie di controlli specifici, tra cui in particolare:

- A) Con riferimento alle comunicazioni e/o rendicontazioni verso la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza:
- la Società ha formalmente identificato le Funzioni responsabili della gestione degli adempimenti che richiedono una comunicazione o rendicontazione alla Pubblica Amministrazione/Autorità di Vigilanza (di seguito anche "Funzioni Preposte");
  - la Funzione Preposta, eventualmente con il supporto di consulenti terzi, monitora la normativa, per le tematiche di competenza, al fine di individuare variazioni alla stessa o l'insorgere di nuove esigenze aventi un impatto sulla corretta gestione dell'adempimento,
  - la Funzione Preposta monitora ed aggiorna lo scadenziario delle comunicazioni/rendicontazioni agli Enti della Pubblica Amministrazione e alle Autorità di Vigilanza al fine di identificare tempestivamente gli obblighi a cui adempiere attraverso comunicazioni o rendicontazioni;
  - la Funzione Preposta, verifica la correttezza formale, la rispondenza a quanto richiesto e la conformità alla normativa applicabile della documentazione da inviare agli Enti Pubblici di riferimento. Precisamente:
    - il Responsabile Amministrazione verifica i dati e le informazioni relativi alle richieste di chiarimento da parte della Guardia di Finanza o dell'Agenzia delle Entrate;
    - Il Procuratore della Società verifica i dati e le informazioni relativi agli adempimenti fiscali con l'assistenza del Responsabile Amministrazione e del consulente esterno fiscale;
    - Il Procuratore della Società supporta il Responsabile Amministrazione nella preparazione delle richieste di chiarimento da parte della Guardia di Finanza o dell'Agenzia delle Entrate;
    - Il Responsabile del Personale verifica le comunicazioni previdenziali, assistenziali e le comunicazioni obbligatorie in materia di assunzione/cessazione del rapporto di lavoro;

- Procuratore della Società verifica, con il supporto di consulenti esterni, i dati e le informazioni richieste dall'Antitrust o dal Garante Privacy;
  - le comunicazioni da trasmettere in via telematica prevedono meccanismi di accesso al software della Pubblica Amministrazione (ad esempio: per le comunicazioni obbligatorie relative all'apertura chiusura del rapporto di lavoro), regolati attraverso User ID e Password del Procuratore della Società o dei soggetti delegati;
  - la Funzione Preposta, si accerta dell'avvenuta ricezione della comunicazione da parte dell'Ente di riferimento della Pubblica Amministrazione/Autorità di Vigilanza e ne mantiene evidenza documentata.
- B) Con riferimento ai provvedimenti amministrativi (autorizzazioni, permessi, licenze, certificazioni, etc.):
- la Società ha formalmente identificato la Funzioni responsabili della gestione dei provvedimenti amministrativi (di seguito anche "Funzioni Preposte");
  - la Funzione Preposta identifica, per le attività/progetti di competenza sopra richiamate, i provvedimenti amministrativi necessari per la realizzazione del progetto/attività e monitora il persistere dei requisiti per il mantenimento del provvedimento amministrativo ottenuto attraverso:
    - analisi della normativa applicabile,
    - individuazione dell'Ente della Pubblica Amministrazione responsabile per il rilascio dell'attestazione,
    - identificazione delle azioni necessarie da intraprendere per la richiesta, ottenimento e mantenimento del provvedimento;
  - la Funzione Preposta, per le attività/progetti di competenza sopra richiamate, monitora le scadenze e gli adempimenti connessi a ciascun provvedimento necessario, in base alla normativa vigente ed al corretto svolgimento delle attività aziendali, eventualmente istituendo uno o più registri (su supporto cartaceo o informatico) nei quali siano tracciate le scadenze dei provvedimenti in essere e lo stato avanzamento dell'istruttoria;
  - a fronte del monitoraggio effettuato, o comunque in relazione a specifiche esigenze di business o di segnalazione da parte di altre Direzioni, ciascuna Funzione Preposta che ha identificato l'esigenza di ottenere un provvedimento amministrativo provvede ad avviare l'iter per l'ottenimento del provvedimento, analizzando la documentazione necessaria, identificando le eventuali funzioni aziendali da coinvolgere ed eventualmente incaricando un professionista esterno che si occupi di interfacciarsi con l'ente e di predisporre la richiesta;
  - la Funzione preposta raccoglie la documentazione predisposta dalle funzioni competenti e/o dal professionista esterno per la richiesta di ottenimento del

provvedimento e, con il supporto di Procuratore della Società, ne verifica la correttezza formale, la rispondenza a quanto richiesto e la conformità alla normativa applicabile;

- la Funzione Preposta, si accerta dell'avvenuta ricezione della richiesta da parte dell'Ente di riferimento della Pubblica Amministrazione, monitora le eventuali comunicazioni dell'Ente, sollecita per l'ottenimento delle informazioni e della documentazione attesa e comunica l'avvenuto ottenimento/ respingimento del provvedimento amministrativo a tutte le Funzioni aziendali interessate.

C) Con riferimento ai rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- CDA-COOgestisce i rapporti istituzionali con la Pubblica Amministrazione con il supporto di DIRGEN e/o del Procuratore della Società;

D) Con riferimento alla gestione delle visite ispettive e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione e dalle Autorità di Vigilanza:

- gli addetti alla portineria identificano gli ispettori, prima di consentire l'accesso agli uffici, attraverso documenti di riconoscimento. Identificato l'Ente ispettivo e chiarito l'oggetto della visita ispettiva, il personale alla portineria informa il Responsabile della Funzione interessata (Referente) della presenza degli ispettori;
- il Referente dopo aver informato il CDA-COO della visita in corso accoglie gli ispettori ed esamina, se presente, il provvedimento che autorizza l'ispezione acquisendone copia;
- il Referente gestisce operativamente la visita ispettiva e richiede la partecipazione di almeno un altro soggetto aziendale. Nel caso l'ispezione abbia carattere sanitario il Referente contatta il Medico Competente;
- il Referente può decidere, inoltre, di individuare come collaboratori uno o più dipendenti competenti per materia, per ricevere un supporto nella gestione delle ispezioni promosse dagli Enti ispettivi. Infine, il Referente dell'Ispezione deve prevedere il coinvolgimento obbligatorio di Procuratore della Società nei seguenti casi:
  - verifiche non routinarie;
  - ispezioni nell'ambito di procedimenti penali già in corso;
  - esistenza di problematiche suscettibili di complicazioni;
  - formulazioni di richieste non ricorrenti da parte dell'ente ispettivo.
- in caso di eventuale contestazione di reati o illeciti amministrativi il Referente informa tempestivamente AU;
- il Referente trasmette all'ente pubblico la documentazione richiesta dagli ispettori, prodotta e verificata dalla Funzione interessata;

- il Referente esamina il verbale d'ispezione rilasciato dagli ispettori al termine della visita ispettiva, e lo condivide con la Funzione coinvolta e con Procuratore della Società qualora sia stata coinvolta nell'ispezione, in caso di rilievi o eccezioni ovvero in tutti i casi in cui siano state comminate delle sanzioni alla Società;
- Il Referente monitora l'implementazione delle azioni correttive applicabili definite a seguito di eventuali rilievi e/o irregolarità osservati dagli ispettori durante la visita;
- qualora, in relazione alle risultanze della visita ispettiva, siano comminate sanzioni alla Società, il Referente, sentito il CDA-COO della Società, si coordina con il Procuratore della Società per esaminare il singolo caso, effettuare gli eventuali pagamenti delle sanzioni pecuniarie o avviare l'eventuale processo di presentazione del ricorso alla Pubblica Amministrazione.

#### Tracciabilità del processo decisionale e archiviazione

Nel dettaglio, si prevedono i seguenti elementi qualificanti:

##### A) Comunicazioni e rendicontazioni:

- tracciabilità delle comunicazioni/rendicontazioni trasmesse agli Enti Pubblici/Autorità di Vigilanza sia per via cartacea (copia delle comunicazioni/rendicontazioni firmate dal Procuratore Autorizzato o dal Soggetto delegato) che elettronica (attraverso l'archiviazione di e mail) che telematica (attraverso i software della Pubblica Amministrazione) da parte della Funzione Preposta;
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse sono archiviati e conservati, a cura della Funzione Preposta.

##### B) Provvedimenti amministrativi:

- tracciabilità delle scadenze dei provvedimenti in essere e dello stato avanzamento dell'istruttoria attraverso registro cartaceo o elettronico alimentato dalla Funzione Preposta,
- archiviazione del provvedimento ottenuto per il periodo di validità dello stesso da parte Funzione Preposta ovvero dal Procuratore della Società al quale la Funzione Preposta invia il provvedimento,
- la corrispondenza trasmessa e ricevuta dagli enti pubblici (copia del fascicolo per la richiesta, copia della documentazione trasmessa alla Pubblica Amministrazione, copia della corrispondenza da e verso la Pubblica Amministrazione nell'ambito del processo di richiesta e rilascio dell'autorizzazione/respingimento della domanda) è archiviata dalla Funzione Preposta - ovvero dal Procuratore della Società al quale la Funzione Preposta la invia - per 10 anni, salvo diversi obblighi di legge.

C) Gestione dei rapporti istituzionali

- tutti gli incontri istituzionali sono tracciati a cura della Segreteria del AU;
- gli eventuali incontri con Forze dell'Ordine/Enti Pubblici in caso di incidenti (sversamento liquidi, etc.) che coinvolgono i mezzi che trasportano prodotti MECOF sono tracciati da Supply Chain.

D) Visite ispettive

- in relazione ad eventuali rilievi e/o irregolarità osservati dagli ispettori durante la visita, sulla base dell'analisi del verbale ispettivo, la Funzione Preposta o un soggetto da questi appositamente incaricato, identifica le non conformità e definisce le eventuali azioni correttive da porre in atto nel piano delle azioni correttive;
- a conclusione della visita non routinaria o comunque qualora siano stati riscontrati rilievi/eccezioni e/o siano comminate sanzioni a seguito della visita, il Referente informa CDA-COOe i Procuratori/e della Società a cui invia copia dei verbali debitamente sottoscritti; successivamente tali verbali vengono inviati ai seguenti soggetti: Procuratore della Società, Organismo di Vigilanza;
- tutte le comunicazioni con gli ispettori e la documentazione prodotta e ricevuta in occasione delle visite ispettive sono tracciate in formato elettronico, via mail ordinaria, oppure in formato cartaceo (copia della notifica di preavviso d'ispezione, copia della comunicazione di avvio della visita ispettiva, documentazione richiesta dagli ispettori sottoscritta dal responsabile dell'ispezione, copia dei verbali delle visite sottoscritte dai procuratori, piano delle azioni correttive) ed archiviate presso gli uffici della Funzione interessata dalla verifica ovvero dal Procuratore della Società al quale la Funzione Preposta invia.

I Destinatari interessati sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

Le modalità operative per la gestione delle diverse attività relative all'area a rischio in oggetto, laddove necessario, potranno essere disciplinate nell'ambito di appositi regolamenti e ulteriori procedure interne sviluppate ed aggiornate a cura delle competenti Funzioni.

## **5. Reporting all'Organismo di Vigilanza**

È responsabilità di tutti i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività legate all'area a rischio di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, con le modalità previste dal Modello, ogni informazione relativa a comportamenti costituenti violazione del medesimo o relativi alla commissione di Reati. Deve altresì essere oggetto di segnalazione ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia del presente protocollo nel rispetto di quanto disciplinato dalla Parte Generale del Modello231.

The logo for EMCO, consisting of the letters 'emco' in a bold, red, sans-serif font, centered within a light gray rectangular background.

**emco**

Modello di Organizzazione, Gestione e  
Controllo di MECOF S.r.l. ai sensi del  
D.Lgs. 231/2001

---

**PROTOCOLLO DI DECISIONE**

PROT231\_B\_Proprietà\_Intellettuale

**GESTIONE DEI MARCHI E BREVETTI**

## INDICE

<b>1. PRESUPPOSTI E OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO.....</b>	<b>1</b>
<b>2. AMBITO DI APPLICAZIONE.....</b>	<b>1</b>
FATTISPECIE DI REATO.....	1
ATTIVITÀ RELATIVE ALL'AREA A RISCHIO EX 231/2001.....	2
SOGGETTI COINVOLTI: RUOLI E RESPONSABILITÀ.....	3
<b>3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO .....</b>	<b>3</b>
<b>4. PRINCIPI DI CONTROLLO.....</b>	<b>4</b>
LIVELLI AUTORIZZATIVI.....	4
SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI .....	4
CONTROLLI SPECIFICI .....	5
TRACCIABILITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE E ARCHIVIAZIONE.....	5
<b>5. REPORTING ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....</b>	<b>5</b>

## 1. Presupposti e obiettivi del protocollo

Il presente protocollo, che costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 di MECOF S.r.l. (nel prosieguo solo MECOF) ha l'obiettivo di definire i ruoli, le responsabilità, i principi di comportamento e di controllo che la Società intende osservare, con riferimento alle diverse attività relative all'area a rischio ex D.Lgs. 231/2001 "Marchi e brevetti", nel rispetto della normativa vigente e dei principi di trasparenza, oggettività e veridicità delle informazioni e con la finalità di prevenire, nell'esecuzione delle medesime attività, la commissione di illeciti previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Il presente protocollo, che riprende ed integra quanto già disciplinato nell'ambito del Codice Etico e del Modello, si applica a tutti i Destinatari (dipendenti e dirigenti della Società, ai componenti degli organi sociali e ai collaboratori<sup>1</sup>), che sono coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività relative all'area a rischio ex d.lgs. 231/2001 in oggetto.

Il mancato rispetto di quanto disposto nel presente protocollo da parte dei Destinatari è passibile di sanzioni disciplinari e/o contrattuali nei termini previsti dal Modello adottato dalla Società.

## 2. Ambito di applicazione

### Fattispecie di reato

Il presente documento, in conformità a quanto previsto dal suddetto decreto, intende prevenire il verificarsi della commissione, anche a titolo di concorso con consulenti terzi, delle seguenti fattispecie di reato:

- **Reati di falsità nei segni di riconoscimento:**
  - lo studio e il disegno di nuovi marchi e segni distintivi potrebbe generare profili di rischio legati alla violazione delle norme internazionali sulla protezione dei marchi e altri segni distintivi e più precisamente alla commissione del reato di **contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni** (art. 473 c.p.) attraverso la riproduzione o l'utilizzo di modelli, marchi o segni distintivi protetti da diritti altrui ovvero in assenza di valida licenza o al di fuori dai limiti definiti dai contratti per lo sfruttamento economico o in

---

<sup>1</sup> Quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: i collaboratori a progetto, gli stagisti, i lavoratori interinali, le Agenzie di ricerca e registrazione dei marchi e brevetti, etc..

violazione dei termini e delle condizioni previsti in detti contratti, al fine di acquisire un vantaggio competitivo creando confusione nel consumatore finale attraverso l'utilizzo di forme, disegni, colori, simili a quelli utilizzati dai maggiori competitors;

- **introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi**, nel caso in cui siano progettati e sviluppati al fine della commercializzazione beni con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati.
- **Delitti contro l'industria e il commercio:**
  - **commercializzazione di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale**, qualora, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, vengano prodotti e commercializzati beni, usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, ad esempio, che replichino le caratteristiche di altri prodotti della concorrenza protetti da brevetti industriali;
  - **vendita di prodotti industriali con segni mendaci** qualora siano consapevolmente progettati e sviluppati per la produzione e la vendita prodotti con segni distintivi atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto;
  - **frode nell'esercizio del commercio** qualora, ad esempio, vengano consegnati all'acquirente prodotti con caratteristiche diverse, per qualità o quantità, rispetto a quanto dichiarato.

#### Attività relative all'area a rischio ex 231/2001

L'area a rischio ex D.Lgs. 231/2001 disciplinata nel presente protocollo "Gestione dei marchi e brevetti" è relativa alle seguenti attività:

- gestione adempimenti per la tutela della proprietà intellettuale
- verifica di anteriorità dei marchi
- registrazione marchi

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente protocollo:

- le verifiche effettuate sui prodotti in occasione del loro sviluppo e della loro commercializzazione, disciplinate nel Sistema di gestione della Qualità a cui si rimanda;
- la gestione degli adempimenti e dei rapporti con funzionari pubblici per la tutela della proprietà intellettuale, disciplinata all'interno del protocollo "Gestione dei rapporti e degli adempimenti con la Pubblica Amministrazione ed i Terzi", a cui si rimanda;

### Soggetti coinvolti: ruoli e responsabilità

Le attività rientranti nell'area a rischio ex D.Lgs. 231/2001 "Marchi e brevetti" prevedono il coinvolgimento, secondo le rispettive competenze, dei seguenti principali soggetti:

- C.O.O.: è responsabile dello sviluppo e della progettazione dei nuovi prodotti e gestisce, eventualmente con il supporto di consulenti esterni:
  - le ricerche di anteriorità dei marchi/brevetti relativi a nuovi prodotti destinati alla vendita;
  - gli adempimenti relativi alla registrazione e/o deposito dei titoli di proprietà industriale.

### **3. Principi di comportamento**

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività relative all'area a rischio ex D.Lgs. 231/01 "Marchi e brevetti" sono tenuti ad osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dal presente protocollo, nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico.

In particolare i Destinatari devono, per quanto di competenza:

- assicurare che le attività di studio dei propri marchi o loghi non violino le norme sulla protezione di marchi e segni distintivi;
- prima della messa in commercio di un nuovo prodotto, effettuare un'indagine circa la presenza sul mercato di un prodotto identico già brevettato;
- astenersi, per qualsiasi motivo, dall'introdurre nello Stato e commercializzare prodotti industriali recanti marchi o segni distintivi falsi, contraffatti e/o alterati e dal concorrere nella contraffazione e/o alterazione di tali marchi o segni distintivi;
- assicurare che la gestione degli aspetti legati a marchi e segni distintivi avvengano sulla base di criteri oggettivi, di trasparenza e correttezza nonché di tracciabilità delle singole fasi del processo e della documentazione di supporto, per consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- gestire autonomamente marchi, brevetti, segni distintivi, modelli o disegni;
- far uso di brevetti industriali tutelati da terze parti in assenza di una valida autorizzazione, licenza ed al di fuori dei limiti contrattuali definiti dai relativi contratti;
- usare loghi e marchi registrati (siano essi figurativi, verbali, evocativi) e comunque segni distintivi altrui tali da determinare un rischio di confusione ed associazione nel mercato circa l'identificazione e provenienza del prodotto in assenza di una valida autorizzazione preventiva, licenza o al di fuori dei limiti definiti dai relativi contratti;
- riprodurre, imitare, promuovere o mettere in vendita prodotti confondibilmente simili ovvero identici e lesivi di diritti di proprietà intellettuale altrui, tali da determinare un rischio di confusione ed associazione sull'identificazione o sulla provenienza dei prodotti;
- svolgere attività di sviluppo, ricerca e creazione di nuovi prodotti, nonché tutte le attività di verifica e controllo ad esse connesse, violando leggi e/o norme interne, comunitarie e internazionali poste a tutela della proprietà intellettuale.

#### **4. Principi di controllo**

Il Sistema di Controllo a presidio dell'area a rischio ex D.Lgs. 231/01 in oggetto si basa su alcuni elementi qualificanti a garanzia dell'oggettività e trasparenza delle scelte effettuate, che tutti i Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella gestione dei marchi e brevetti, devono osservare.

##### Livelli autorizzativi

La Società ha previsto l'esistenza di specifici livelli autorizzativi per la gestione dei marchi e brevetti ed, in particolare:

- C.O.O. autorizza a procedere con l'utilizzo di un nuovo marchio/brevetto o con la rivisitazione di un marchio/brevetto già esistente;
- CDA autorizza la registrazione e/o il deposito dei titoli di proprietà intellettuale.

##### Separazione delle funzioni

Le attività relative all'area a rischio "Marchi e brevetti", sono condotte con il coinvolgimento di diversi attori, in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo, ed in particolare, nel rispetto dei ruoli e responsabilità qui definiti.

### Controlli specifici

Le diverse attività relative all'area a rischio "Marchi e brevetti", sono caratterizzate da una serie di controlli specifici, tra cui in particolare:

- Sales/Produzione sottopone ad C.O.O. i progetti relativi a nuovi prodotti da produrre e commercializzare che, in funzione della loro tipologia e delle loro caratteristiche individualizzanti (segni distintivi, marchi, componenti, materie prime distintive e personalizzate, etc.) o specificità potrebbero ledere altri titoli di proprietà intellettuale;
- C.O.O., attraverso il coinvolgimento di un'agenzia esterna selezionata in conformità alle procedure aziendali ed al protocollo "Acquisti" facente parte integrante del Modello 231 della Società, effettua ricerche di anteriorità per i marchi o brevetti relativi ai nuovi prodotti proposti da PROCURATORE DELLA SOCIETÀ;
- C.O.O. valuta congiuntamente alle funzioni proponenti gli esiti delle ricerche svolte dall'agenzia esterna.

### Tracciabilità del processo decisionale e archiviazione

Nel dettaglio, si prevedono i seguenti elementi qualificanti:

- formalizzazione della richiesta di deposito/registrazione di nuovo marchio/brevetto ed archiviazione da parte di Procuratore della Società;
- tutta la documentazione prodotta a supporto delle verifiche di anteriorità e della registrazione di nuovi marchi o brevetti è archiviata a cura di Procuratore della Società.

I Destinatari interessati sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

Le modalità operative per la gestione delle diverse attività relative all'area a rischio in oggetto, laddove necessario, potranno essere disciplinate nell'ambito di appositi regolamenti e ulteriori procedure interne sviluppate ed aggiornate a cura delle competenti Funzioni.

## **5. Reporting all'Organismo di Vigilanza**

È responsabilità di tutti i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività legate all'area a rischio di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, con le modalità previste dal Modello, ogni informazione relativa a comportamenti costituenti violazione del medesimo o relativi alla commissione di Reati. Deve altresì essere oggetto di segnalazione ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia del presente protocollo nel rispetto di quanto disciplinato dalla Parte Generale del Modello231.



Modello di Organizzazione, Gestione e  
Controllo di MECOF S.r.l. ai sensi del  
D.Lgs. 231/2001

---

PROTOCOLLO DI DECISIONE

PROT\_231\_C\_MAGAZZINO

GESTIONE DEL MAGAZZINO

INDICE

<b>1. PRESUPPOSTI E OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO.....</b>	<b>1</b>
<b>2. AMBITO DI APPLICAZIONE.....</b>	<b>1</b>
FATTISPECIE DI REATO.....	1
ATTIVITÀ RELATIVE ALL'AREA A RISCHIO EX 231/2001.....	1
SOGGETTI COINVOLTI: RUOLI E RESPONSABILITÀ.....	2
<b>3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO .....</b>	<b>2</b>
<b>4. PRINCIPI DI CONTROLLO.....</b>	<b>4</b>
LIVELLI AUTORIZZATIVI .....	4
SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI .....	4
CONTROLLI SPECIFICI .....	4
TRACCIABILITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE E ARCHIVIAZIONE.....	5
<b>5. REPORTING ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....</b>	<b>5</b>

## 1. Presupposti e obiettivi del protocollo

Il presente protocollo, che costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 di MECOF S.r.l. (nel prosieguo MECOF) ha l'obiettivo di definire i ruoli, le responsabilità, i principi di comportamento e di controllo che la Società intende osservare, con riferimento alle diverse attività relative all'area a rischio ex D.Lgs. 231/2001 "Adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro", nel rispetto della normativa vigente e dei principi di trasparenza, oggettività e veridicità delle informazioni e con la finalità di prevenire, nell'esecuzione delle medesime attività, la commissione di illeciti previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Il presente protocollo, che riprende ed integra le previsioni contenute nella seguente principale documentazione:

- Codice Etico;
- Modello;

si applica a tutti i Destinatari del Modello (dipendenti e dirigenti della Società, ai componenti degli organi sociali ed ai collaboratori<sup>1</sup>), che sono coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività relative all'area a rischio ex D.Lgs. 231/2001 in oggetto.

Il mancato rispetto di quanto disposto nel presente protocollo da parte dei Destinatari è passibile di sanzioni disciplinari e/o contrattuali nei termini previsti dal Modello adottato dalla Società.

## 2. Ambito di applicazione

### Fattispecie di reato

Il presente documento, in conformità a quanto previsto dal suddetto decreto, intende prevenire il verificarsi della commissione, anche a titolo di concorso con altre Funzioni o consulenti terzi, delle seguenti fattispecie di reato:

- **falso in bilancio (artt. 2621 ss. c.c.);**
- **Reati Industriali (art. 25-bis.1 D.Lgs. n. 231/01)**

### Attività relative all'area a rischio ex 231/2001

L' area a rischio ex D.Lgs. 231/2001 disciplinata nel presente protocollo "Gestione del Magazzino" è relativa alle seguenti attività:

- identificazione e rintracciabilità della materia prima;
- identificazione e rintracciabilità del prodotto;

---

<sup>1</sup> Quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: i collaboratori a progetto, gli stagisti, i lavoratori interinali, gli appaltatori, etc..

- contabilità di magazzino.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente protocollo:

- la gestione degli acquisti di beni e servizi, disciplinata all'interno del protocollo "PROT\_231\_D\_Approvvigionamenti", a cui si rimanda;
- la gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, disciplinata nel protocollo "PROT\_231\_M\_HS" e del SGSL, a cui si rimanda;
- la gestione degli adempimenti in materia ambientale, disciplinata all'interno del protocollo "PROT\_231\_L\_Ambiente" e del SGA, a cui si rimanda.

#### Soggetti coinvolti: ruoli e responsabilità

La Società si è dotata di un sistema di deleghe e procure, con l'attribuzione di adeguati poteri di spesa, che consente di definire le responsabilità, i compiti ed i poteri gravanti sui soggetti chiamati ad operare nell'area a rischio ex D.Lgs. 231/2001 "Adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro". In particolare sono chiaramente individuati e formalizzati i seguenti ruoli ai quali sono attribuiti precisi obblighi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente:

- CDA/C.O.O.
- PROCURATORE DELLA SOCIETÀ
- Production

### **3. Principi di comportamento**

I Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività relative all'area a rischio ex D.Lgs. 231/01 "Gestione del Magazzino" sono tenuti ad osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dal presente protocollo, nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico e le altre procedure o regolamenti aziendali in materia.

In particolare i Destinatari devono, per quanto di competenza:

- rispettare e verificare l'osservanza del quadro normativo nazionale e delle procedure della Società in materia di Gestione del Magazzino;
- adempiere agli specifici obblighi di comportamento in materia di Gestione del Magazzino ed attuare, ciascuno per la parte di propria competenza, alle deleghe ricevute ed alle funzioni assegnate;
- adeguarsi alle prescrizioni, alle regole e ai principi di comportamento in funzione del rischio previsto per le proprie mansioni;
- Un prodotto in ingresso da allocare a magazzino può derivare da produzione interna oppure da acquisti effettuati all'esterno presso fornitori approvati (rif. P05

“Approvazione e valutazione fornitori) e che possono essere rappresentati da materia prima o prodotti.

- MECOF ha identificato all'interno del proprio stabilimento un'area nella quale il prodotto stampato viene trasferito dal bordo macchina al termine della produzione oppure al completamento del bancale; in altra area, anch'essa identificata, vengono depositati i prodotti in entrata dall'esterno, come sopra specificati, successivamente alle ispezioni e controlli previsti.
- I Responsabili di Produzione hanno pertanto incarico di registrare ogni ventiquattro ore i prodotti, raccolti nelle aree richiamate, sul MD14F e quindi può provvedere alla sistemazione del prodotto a scaffale nei rispettivi magazzini di destinazione per una futura utilizzazione o consegna, previo controllo dell'etichetta posta sul bancale.
- Il citato documento , compilato, viene utilizzato per il carico informatico di quanto descritto.
- Per i prodotti a magazzino e quindi per i relativi imballi è previsto un controllo durante l'inventario che viene eseguito con cadenza annuale. Il controllo viene registrato sul MD14G a cura del Responsabile di Produzione.
- Inoltre viene eseguita una corretta rotazione dei prodotti a magazzino (FIFO) per far sì che i prodotti rimangano in giacenza il minor tempo possibile.
- Per l'approntamento degli ordini, gli incaricati di magazzino ricevono dai Responsabili Commerciali gli ordini da evadere (packing list/lista picking), sulla base dei quali vengono prelevati i diversi articoli utili per la consegna al cliente.
- In magazzino viene preparato l'ordine, quindi il documento (packing list/lista picking) viene consegnato all'ufficio amministrativo, viene utilizzato per l'approntamento del documento di trasporto e l'automatico scarico informatizzato dalla precedente giacenza.
- A seguito della redazione dei documenti sopracitati, vengono anche stampate, a cura del sistema, l'esatto numero di etichette da apporre sulle scatole: essendo tali etichette numerate, esse consentono un preciso controllo della corrispondenza tra il numero di scatole a packing list e quello pronto per la spedizione.

Tutte le operazioni di movimentazione vengono eseguite come indicato dalla IO14B.

Ai fini della rintracciabilità del prodotto, è specificamente fatto obbligo di seguire le sotto elencate prescrizioni:

- Il prodotto in entrata, sia esso rappresentato da materia prima o da semilavorati, è soggetto ad ispezioni e controlli in base a quanto stabilito nella IO08B; il controllo del materiale in entrata è documentato dal MD08\_CQ06.
- Se il prodotto è conforme l'operatore di magazzino procederà a immagazzinarlo assicurandosi che il fornitore abbia provveduto direttamente all'identificazione.

All'occorrenza, il prodotto immagazzinato viene prelevato per l'immissione nel ciclo produttivo.

- Quando trattasi di materia prima l'operatore è tenuto a registrare il carico sull'apposito registro.
- Il prodotto può essere "prodotto finito" oppure un "componente destinato ad un'ulteriore lavorazione interna all'azienda".
- Nell'ipotesi di prodotto finito, L'OPERATORE può provvedere direttamente all'imballaggio nel corso della produzione.
- Il prodotto finito o semilavorato non può essere immesso nelle successive fasi del processo non prima che sia garantita (attraverso il citato stato dei controlli) l'esecuzione di tutte le prove previste sia a bordo macchina che altrove.

## **4. Principi di controllo**

Il Sistema di Controllo a presidio dell'area a rischio ex D.Lgs. 231/01 in oggetto si basa su alcuni elementi qualificanti a garanzia dell'oggettività e trasparenza delle scelte effettuate, che tutti i Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, devono osservare.

### Livelli autorizzativi (deleghe)

La Società ha identificato e formalmente nominato le figure chiave responsabili, ognuna per le aree di propria competenza, del sistema di Gestione del Magazzino, che sono tenuti ad esercitare i poteri e ad adempiere agli obblighi previsti dal Modello.

Nel dettaglio si specifica che:

- C.O.O. è formalmente responsabile, in linea generale, dell'osservanza delle regole di Gestione del Magazzino e dell'accuratezza dei relativi dati;
- Production e i preposti, ciascuno per la propria parte, sono responsabili dell'elaborazione, della conservazione, dell'archiviazione e della corretta esposizione di tali dati;
- C.O.O., di concerto con Controlling, conserva una funzione di controllo sull'operato di Production.

### Separazione delle funzioni

Le attività relative all'area a rischio "Gestione del Magazzino", sono condotte con il coinvolgimento di diversi attori, in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo, ed in particolare, nel rispetto dei ruoli e responsabilità qui definiti.

### Controlli specifici

Le diverse attività relative all'area a rischio "Gestione del Magazzino", sono caratterizzate da una serie di controlli specifici implementati nell'ambito del sistema informatico gestionale di MECOF.

#### Tracciabilità del processo decisionale e archiviazione

Nel dettaglio, si prevedono i seguenti elementi qualificanti:

- tracciabilità delle nomine in materia di Gestione del Magazzino;
- trasferimento dei dati e delle informazioni con strumenti informatici;
- utilizzo di codici a barre e riferimenti informatizzati per ogni classe di materia prima/semilavorato/prodotto.
- archiviazione dei dati e dei passaggi di processo della loro elaborazione.

I Destinatari interessati sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

Le modalità operative per la gestione delle diverse attività relative all'area a rischio in oggetto, laddove necessario, potranno essere disciplinate nell'ambito di appositi regolamenti e procedure interne sviluppate ed aggiornate a cura delle competenti Funzioni.

## **5. Reporting all'Organismo di Vigilanza**

È responsabilità di tutti i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività legate all'area a rischio di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, con le modalità previste dal Modello, ogni informazione relativa a comportamenti costituenti violazione del medesimo o relativi alla commissione di Reati. Deve altresì essere oggetto di segnalazione ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia del presente protocollo nel rispetto di quanto disciplinato dalla Parte Generale del Modello231.

The logo for EMCO, consisting of the letters 'EMCO' in a bold, red, sans-serif font, centered within a light gray square background.

Modello di Organizzazione, Gestione e  
Controllo di MECOF S.r.l. ai sensi del  
D.Lgs. 231/2001

---

PROTOCOLLO DI DECISIONE  
PROT\_231\_D\_APPROVVIGIONAMENTI

APPROVVIGIONAMENTI DI  
BENI E SERVIZI

## INDICE

<b>1. PRESUPPOSTI E OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO.....</b>	<b>1</b>
<b>2. AMBITO DI APPLICAZIONE.....</b>	<b>1</b>
FATTISPECIE DI REATO.....	1
ATTIVITÀ RELATIVE ALL'AREA A RISCHIO EX 231/2001.....	4
SOGGETTI COINVOLTI: RUOLI E RESPONSABILITÀ.....	5
<b>3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO .....</b>	<b>6</b>
<b>4. PRINCIPI DI CONTROLLO.....</b>	<b>8</b>
LIVELLI AUTORIZZATIVI .....	8
SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI .....	9
CONTROLLI SPECIFICI .....	9
TRACCIABILITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE E ARCHIVIAZIONE.....	10
<b>5. REPORTING ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....</b>	<b>11</b>

## 1. Presupposti e obiettivi del protocollo

Il presente protocollo, che costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 di MECOF S.r.l. (nel prosieguo MECOF) ha l'obiettivo di definire i ruoli, le responsabilità, i principi di comportamento e di controllo che la Società intende osservare, con riferimento alle diverse attività relative all'area a rischio ex D.Lgs. 231/2001 "Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi", nel rispetto della normativa vigente e dei principi di trasparenza, oggettività e veridicità delle informazioni e con la finalità di prevenire, nell'esecuzione delle medesime attività, la commissione di illeciti previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Il presente protocollo, che riprende ed integra le previsioni contenute nella seguente principale documentazione:

- Codice Etico
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

si applica a tutti i Destinatari del Modello (dipendenti e dirigenti della Società, componenti degli organi sociali e collaboratori<sup>1</sup>), che sono coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività relative all'area a rischio ex d.lgs. 231/2001 in oggetto.

Il mancato rispetto di quanto disposto nel presente protocollo da parte dei Destinatari è passibile di sanzioni disciplinari e/o contrattuali nei termini previsti dal Modello adottato dalla Società.

## 2. Ambito di applicazione

### Fattispecie di reato

Il presente documento, in conformità a quanto previsto dal suddetto decreto, intende prevenire il verificarsi della commissione, anche a titolo di concorso con altre Funzioni o consulenti terzi, delle seguenti fattispecie di reato:

- **reati contro la Pubblica Amministrazione:**
  - **corruzione** (propria/impropria) e/o **induzione indebita a dare o promettere utilità** (in qualità di "concusso mediante induzione"), anche a titolo di concorso con altre Funzioni, nel caso in cui, ad esempio:

---

<sup>1</sup> Quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: i collaboratori a progetto, gli stagisti, i lavoratori interinali, i fornitori abituali.

- fosse identificato e selezionato, in assenza dei requisiti necessari, un fornitore gradito ad un soggetto pubblico, o assimilabile, al fine di ottenere da questi indebiti vantaggi per la Società;
  - venga creata un'anagrafica fittizia su cui veicolare una provvista economica da utilizzare a scopi corruttivi;
  - fossero accettate/firmate offerte, a condizioni ingiustificatamente favorevoli, di fornitori graditi a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione o assimilabili al fine di ottenere indebiti vantaggi;
  - fossero accettate/firmate offerte a fronte di forniture inesistenti o per importo superiore rispetto a quanto dovuto al fine di creare una disponibilità in capo alla Società, da utilizzare a fini corruttivi;
- **reati societari:**
    - **corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.),** nel caso in cui, ad esempio:
      - sia identificato e selezionato un fornitore, mediante illeciti accordi ed allo scopo di ottenere un indebito vantaggio (quale ad es. un prezzo di acquisto ingiustificatamente basso) per la Società o per terzi ad essa vicini, con corrispondente danno di altri fornitori;
      - sia identificato e selezionato un fornitore, mediante illeciti accordi ed allo scopo di ottenere un indebito vantaggio (quale ad es. un prezzo di acquisto ingiustificatamente basso) per la Società o per terzi ad essa vicini, in ragione di un rapporto personale fra la Società ed un rappresentante del fornitore, con corrispondente danno del fornitore stesso;
      - venga creata un'anagrafica fittizia su cui veicolare una provvista economica da utilizzare a scopi corruttivi;
      - siano accettate/firmate offerte, a condizioni ingiustificatamente favorevoli, mediante illeciti accordi ed allo scopo di ottenere un indebito vantaggio (quale ad es. un prezzo di acquisto ingiustificatamente basso) per la Società o per terzi ad essa vicini, con corrispondente danno di altri fornitori;;
      - siano accettate/firmate offerte, a condizioni ingiustificatamente favorevoli, mediante illeciti accordi ed allo scopo di ottenere un indebito vantaggio (quale ad es. un prezzo di acquisto ingiustificatamente basso) per la Società o per terzi ad essa vicini, in ragione di un rapporto personale fra la Società ed un rappresentante del fornitore, con corrispondente danno del fornitore stesso;
      - siano accettate/firmate offerte a fronte di prestazioni/beni inesistenti o per importo superiore rispetto a quanto dovuto al fine di creare una disponibilità in capo alla Società da utilizzare a fini corruttivi;

- siano concesse indebite provviste economiche al fine di ottenere condizioni di acquisto più vantaggiose rispetto ad altri competitor in assenza di motivazioni strategico/commerciali giustificate;
- **reati in materia di criminalità organizzata anche transnazionale ed in particolare associazione per delinquere**, nel caso in cui, a titolo esemplificativo, la Società pur essendo a conoscenza del coinvolgimento del fornitore in associazione criminosa lo qualifichi positivamente e sottoscriva contratti commerciali, partecipando così ad una associazione criminosa formata da tre o più persone finalizzata al compimento di reati quali, ad esempio, il riciclaggio di denaro di provenienza illecita;
- **ricettazione e riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** nel caso in cui, ad esempio, la Società pur essendo a conoscenza del coinvolgimento del fornitore in attività di riciclaggio lo qualifichi positivamente e sottoscriva contratti commerciali, collaborando così a titolo di concorso in attività illecite, quali a titolo esemplificativo il trasferimento di denaro al fine di ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa;
- **terrorismo ed eversione dell'ordine democratico** nel caso in cui la Società, ad esempio, pur essendo a conoscenza del coinvolgimento del fornitore in attività terroristiche lo qualifichi positivamente e sottoscriva contratti commerciali con società coinvolte in attività di terrorismo;
- **impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** nel caso in cui, ad esempio, la Società pur essendo a conoscenza dell'impiego di lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno regolare da parte del fornitore, lo qualifichi positivamente e sottoscriva accordi commerciali, concorrendo quindi a favorire l'impiego di tali lavoratori, al fine di ottenere un risparmio di costi ;
- **delitti contro l'industria e il commercio:**
  - **commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale** nel caso in cui, ad esempio, al fine di conseguire un risparmio di costi, siano volontariamente omesse le attività di controllo in fase di qualifica/prequalifica del fornitore e pertanto vengano acquistati e destinati alla produzione e quindi alla vendita beni protetti da brevetti o registrazioni altrui o contenenti componentistica protetta da titoli di proprietà industriale altrui senza averne diritto;
  - **vendita di prodotti industriali con segni mendaci** nel caso in cui, ad esempio, al fine di conseguire un risparmio di costi, siano volontariamente omesse le attività di controllo in fase di qualifica/prequalifica del fornitore e, pertanto, vengano consapevolmente acquistati e destinati alla produzione e quindi alla vendita beni prodotti con materie prime "non conformi" i cui capitolati siano stati consapevolmente approvati anche se di scarsa qualità;

- **frode nell'esercizio del commercio** qualora vengano consapevolmente acquistate materie prime "non conformi" da utilizzare nel processo produttivo al fine di ottenere un risparmio di costi per la Società consegnando agli acquirenti prodotti di scarsa qualità;

#### Attività relative all'area a rischio ex 231/2001

Gli approvvigionamenti di beni e servizi fanno riferimento ad acquisti di:

- beni legati al *core business* (materie prime, impianti, attrezzature, materiali di consumo: filtri, lubrificanti, imballi, fusti, packaging, etc.) e beni *non core business* (DPI, leasing auto, hardware, software, etc.);
- servizi legati al *core business* (manutenzione elettrica, impiantistica, meccanica, consulenze tecniche, progettuali, adempimenti burocratici, utilities: gas metano, energia elettrica, etc.) e servizi *non core business* (pulizia, raccolta e smaltimento dei rifiuti, derattizzazione, etc.).

La gestione di tali approvvigionamenti si articola nelle seguenti attività rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001:

- identificazione e qualifica tecnica dei fornitori;
- creazione e gestione dell'anagrafica fornitori;
- identificazione dei fabbisogni e predisposizione della Richiesta d'Acquisto (RdA);
- trattativa con i fornitori;
- stipulazione dell'accordo quadro/contratto ed emissione dell'Ordine d'Acquisto (OdA);
- gestione delle forniture (controllo dei documenti, ricevimento beni e servizi) e benessere al pagamento.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente protocollo:

- la gestione dei pagamenti ai fornitori nonché gli acquisti effettuati tramite la piccola cassa, disciplinati all'interno del protocollo "PROT\_231\_I\_Flussi Monetari", a cui si rimanda;
- la contabilizzazione delle fatture passive relative alle forniture, disciplinata all'interno del protocollo "PROT\_231\_F\_Bilancio", a cui si rimanda;
- la gestione dei presidi per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, disciplinata nel protocollo "PROT\_231\_B\_Proprietà Intellettuale", a cui si rimanda;
- la gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, disciplinata all'interno del protocollo "Prot\_231\_M\_HS", a cui si rimanda;
- la gestione degli adempimenti ambientali, disciplinata all'interno del protocollo "PROT\_231\_L\_Ambiente", a cui si rimanda;

- la gestione dei permessi, autorizzazioni per l'esecuzione di lavori presso la sede, disciplinata nell'ambito del protocollo "PROT\_231\_A\_Relazioni\_PA+Terzi" a cui si rimanda.

## Soggetti coinvolti: ruoli e responsabilità

Le attività rientranti nell'area a rischio ex D.Lgs. 231/2001 "Approvvigionamenti di beni e servizi" prevedono il coinvolgimento, secondo le rispettive competenze, dei seguenti principali soggetti:

- C.O.O. (CDA)
  - sottoscrive i contratti e gli accordi quadro con i fornitori oltre i limiti previsti dal sistema di deleghe e procure vigente del Procuratore della Società
  - sottoscrive i contratti di acquisto macchinari, di appalto, le commesse e gli eventuali scostamenti rispetto ai dati effettivi degli Stati Avanzamento Lavori
- Procuratore della Società:
  - In base ai limiti di spesa attribuiti, sottoscrive i contratti/ordini di acquisto con i fornitori nell'ambito dei propri poteri previsti dal sistema di deleghe e procure vigente
- Responsabile Acquisti:
  - gestisce l'approvvigionamento di beni e servizi *core business* (impianti, macchinari, attrezzature, manutenzione elettrica e impiantistica, etc.)
  - qualifica i fornitori anche attraverso la raccolta della documentazione
  - emette gli ordini di acquisto/contratti, sulla base delle richieste ricevute dalle varie funzioni.
  - gestisce l'approvvigionamento di:
    - materie prime
    - prodotti *core business* (attrezzature per i laboratori, cappe, pese, imballi, servizi e materiali di manutenzione etc.)
    - servizi *non core business* (mensa, servizi di pulizia, assistenza e manutenzione, etc.)
  - qualifica i fornitori anche attraverso la raccolta della documentazione
  - emette gli ordini di acquisto/contratti
  - qualifica i fornitori anche attraverso la raccolta della documentazione
  - verifica la condotta delle imprese che gestiscono l'appalto – con esclusione degli appalti per servizi elettro strumentali - all'interno dello stabilimento
- Production:
  - supporta le figure di cui sopra nell'approvvigionamento di beni e servizi in ambito salute e sicurezza sul lavoro/ambiente (DPI, estintori, analisi

- ambientali, monitoraggio acque reflue, monitoraggio emissioni atmosferiche, gestione rifiuti; etc.)
- supporta il Responsabile Acquisti nella qualifica dei fornitori in materia HS anche attraverso la raccolta della documentazione
  - possono emettere ordini di acquisto/contratti nei limiti delle deleghe di funzioni conferitegli
  - conferma/approva il ricevimento dei beni e servizi (anche se ordinati da altre funzioni).

### **3. Principi di comportamento**

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività relative all'area a rischio ex D.Lgs. 231/2001 "Approvvigionamenti di beni e servizi" sono tenuti ad osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dal presente protocollo, nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico.

In particolare i Destinatari devono, per quanto di competenza:

- intrattenere relazioni con fornitori solo in presenza di caratteristiche di affidabilità, capacità ed onestà degli stessi, in conformità alle leggi, ai regolamenti ed ai contratti vigenti;
- garantire che la selezione dei fornitori sia documentata;
- assicurare che, nella conduzione di qualsiasi trattativa, siano evitate situazioni nelle quali i soggetti coinvolti siano o possano apparire in conflitto di interesse e, nel caso, informare il Legal per valutare se astenersi dalla trattativa;
- regolare per iscritto tutti i rapporti con i fornitori: gli ordini/contratti devono essere formalizzati e devono indicare chiaramente l'importo pattuito ivi inclusi gli eventuali oneri accessori;
- coinvolgere il Legal ogniqualvolta si abbiano dei dubbi in merito all'interpretazione delle clausole contrattuali proposte dal fornitore;
- vincolare il fornitore, attraverso apposite clausole contrattuali che prevedano il rispetto delle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 231/2001 e dei principi etici e comportamentali adottati da MECOF S.r.l. attraverso il Codice Etico e il diritto della Società, in caso di inadempimento, di risolvere unilateralmente il contratto stipulato e di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente patiti;
- richiedere, attraverso la definizione di apposite clausole contrattuali, il rispetto delle normative e dei regolamenti vigenti in materia di gestione del rapporto di lavoro ai propri fornitori;

- sensibilizzare i fornitori affinché non utilizzino lavoratori minorenni o lavoratori stranieri privi di permessi di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto – e per il quale non si sia richiesto il rinnovo – revocato o annullato;
- segnalare la presenza di lavoratori minorenni impiegati dai fornitori affinché a seguito di verifica possano essere intraprese le opportune azioni di rimedio e di tutela;
- monitorare la permanenza dei requisiti di professionalità, onestà ed integrità morale dei fornitori nel corso del rapporto contrattuale;
- verificare, periodicamente, l'allineamento tra le condizioni di mercato e le condizioni applicate nei rapporti con i fornitori;
- assicurare che i pagamenti ai fornitori siano effettuati direttamente ed esclusivamente sul conto intestato al fornitore stesso e mai su conti cifrati o in contanti o in favore di un soggetto diverso;
- utilizzare o impiegare solo risorse economiche e finanziarie di cui sia stata verificata la provenienza e solo per operazioni che abbiano una causale espressa e che risultino registrate e documentate;
- prestare la massima attenzione a comportamenti e notizie riguardanti i fornitori che possano anche solo generare il sospetto della commissione di reati di cui al D.Lgs. 231/2001, comunicandoli tempestivamente all'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- effettuare pagamenti in favore di fornitori terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- offrire, promettere, dare, pagare, accettare qualunque richiesta di denaro o altra utilità a/da un Funzionario Pubblico, società concorrente, fornitore o partner commerciale, o di autorizzare chiunque a dare o pagare, direttamente o indirettamente, qualunque somma di danaro, altre utilità, vantaggi o qualunque cosa di valore a o per un Funzionario Pubblico, società concorrente, fornitore o partner commerciale, al fine di promuovere o favorire gli interessi della Società impropriamente o in ogni caso in violazione delle leggi applicabili;
- ricorrere ad altre forme di aiuti o contribuzioni (omaggi, sponsorizzazioni, spese di rappresentanza verso terzi, incarichi, consulenze, assistenza e supporto ai familiari, etc.) che abbiano le stesse finalità vietate al punto precedente;
- riconoscere compensi aggiuntivi, premi o deroghe contrattuali se non espressamente autorizzate da parte di soggetto dotato di idonei poteri;
- riconoscere rimborsi spese a fornitori, e in generale altri compensi, che esulino dal contratto;

- avvalersi di fornitori coinvolti in attività di sfruttamento del lavoro minorile, procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e/o la tratta degli schiavi o in qualsiasi casistica che possa violare gli obblighi di legge in tema di lavoro, condizioni igienico sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o di associazione e rappresentanza;
- finalizzare acquisti a prezzi eccessivamente bassi rispetto al mercato di riferimento ed alla conoscenza storica acquisita sui prodotti;
- instaurare rapporti con fornitori qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione di uno dei reati disciplinati dal D.Lgs. 231/2001.

## 4. Principi di controllo

Il Sistema di Controllo a presidio dell'area a rischio in oggetto si basa su alcuni elementi qualificanti a garanzia dell'oggettività e trasparenza delle scelte effettuate, che tutti i Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi, devono osservare.

### Livelli autorizzativi

La Società ha previsto l'esistenza di specifici livelli autorizzativi per la gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi. Nel dettaglio, in coerenza con il sistema dei poteri aziendali, si prevede che:

- il budget degli acquisti è condiviso dalle Funzioni interessate con Procuratore della Società e da questi approvato;
- l'inserimento della Richiesta di Acquisto avviene attraverso un apposito software il cui accesso è consentito esclusivamente agli utenti appositamente profilati e le cui autorizzazioni sono definite in base alla tipologia di utente e reparto di appartenenza;
- terminato l'inserimento della Richiesta di Acquisto il sistema trasmette una comunicazione e-mail al soggetto designato come autorizzatore che, dopo aver analizzato la richiesta, l'autorizza a sistema;
- Responsabile Acquisti, ricevuta la Richiesta di Acquisto per gli acquisti di propria competenza, procede alla selezione del fornitore partendo dai fornitori già qualificati, o eventualmente rivolgendosi a nuovi fornitori da qualificare, a cui viene richiesta un'offerta;
- l'anagrafica dei fornitori è predisposta/modificata da Responsabile Amministrazione in base ai dati trasmessi, tramite comunicazioni formali, dai fornitori interessati;
- esclusivamente il Procuratore della Società ed i soggetti titolari di delega di funzioni possono sottoscrivere gli ordini di acquisto/contratti predisposti da Responsabile

Acquisti e trasmetterli ai fornitori nel rispetto dei propri poteri/deleghe. Oltre i limiti previsti dal sistema di deleghe e procure vigente è necessaria l'approvazione del C.O.O. (CDA);

- la Funzione Richiedente conferma/approva il ricevimento beni/servizi in conformità a quanto previsto nel contratto/ordine di acquisto;
  - C.O.O. (CDA) approva le commesse create dal Responsabile Acquisti e gli eventuali scostamenti rispetto ai dati effettivi degli Stati Avanzamento Lavori;
  - C.O.O. (CDA) ovvero il Procuratore della Società approvano la documentazione relativa al collaudo di un nuovo impianto/macchinario e rilascia il benestare al pagamento processato da Responsabile Amministrazione;

### Separazione delle funzioni

Le attività relative all'area a rischio "Approvvigionamenti di beni e servizi", sono condotte con il coinvolgimento di diversi attori, in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo, ed in particolare, nel rispetto dei ruoli e responsabilità definiti al paragrafo 2.

### Controlli specifici

Le diverse attività relative all'area a rischio "Approvvigionamenti di beni e servizi", sono caratterizzate da una serie di controlli specifici, tra cui in particolare:

- PROCURATORE DELLA SOCIETÀ elabora il budget degli acquisti attraverso le previsioni dei costi da sostenere comunicati dalle funzioni e condivisi ed approvati dal C.O.O. (CDA). Il budget degli acquisti di materie prime è invece elaborato attraverso le previsioni di vendita, formulate dai Responsabili Commerciali, ed attraverso l'elaborazione del budget di produzione;
- il fornitore già qualificato viene valutato da Responsabile Acquisti anche attraverso un confronto con offerte di altri fornitori;
- Responsabile Acquisti individua eventuali nuovi potenziali fornitori tramite siti internet specializzati, database e conoscenze di mercato;
- Responsabile Acquisti effettua una verifica sui nuovi fornitori di beni e servizi rilevanti per la società, con il supporto delle Funzioni interessate.
- In particolare, con riferimento alle materie prime, viene richiesto anche un campione di prodotto, per verificare che le caratteristiche dichiarate dal fornitore siano veritiere;
- Responsabile Acquisti verifica la completezza delle informazioni trasmesse dai fornitori per la creazione/modifica dell'anagrafica;
- Responsabile Acquisti verifica la correttezza e completezza degli ordini di acquisto/contratti stipulati con i fornitori, che devono includere una clausola relativa

al Codice Etico ed al Modello ex D.Lgs. 231/01 adottato dalla Società ed alle relative conseguenze in caso di violazione dei principi in essi contenuti;

- al ricevimento merce, con riferimento agli acquisti di materie prime:
  - se il prodotto è sfuso: il controllo della conformità dello stesso avviene prima dell'ingresso in stabilimento e nel caso di non conformità, il mezzo viene respinto;
  - se il prodotto è confezionato: il materiale viene scaricato e messo da parte sino al campionamento ed analisi.
- se necessario, i nuovi acquisti sono verificati anche da HSE al fine di accertare la presenza e la correttezza delle certificazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro;
- con riferimento ai servizi:
  - Procuratore della Società verifica i requisiti del fornitore (iscrizione alla camera di commercio, DURC, etc.) e la correttezza e completezza dei contratti di appalto;
  - PROCURATORE DELLA SOCIETÀ e i Responsabili di Produzione verificano la condotta delle imprese che gestiscono gli appalti;
  - Responsabile Amministrazione effettua i necessari controlli di corrispondenza della fattura con l'Ordine di Acquisto.

#### Tracciabilità del processo decisionale e archiviazione

Nel dettaglio, si prevedono i seguenti elementi qualificanti:

- le Funzioni richiedenti emettono, attraverso un Sistema informatizzato, le Richieste di Acquisto (inclusi gli appalti occasionali) contenenti i seguenti dati: data di emissione, indicazione del prodotto, descrizione, quantità, date di consegna etc.;
- per i lavori di appalto con pagamento a corpo, inclusi gli appalti stanziati, si può emettere un ordine di acquisto non proceduto da RdA;
- ogni modifica/integrazione apportata alla Richiesta di Acquisto predisposta dalla Funzione richiedente viene effettuata tramite il Sistema Informatizzato oppure tramite una apposita e-mail;
- il processo di qualifica dei fornitori è tracciato e documentato attraverso un meccanismo predisposto al fine di tenere traccia delle valutazioni sui fornitori e delle eventuali criticità riscontrate (tempi di consegna, rispetto delle specifiche concordate, prezzo e condizioni commerciali, etc.);
- tutte le comunicazioni trasmesse ai fornitori relative alle condizioni generali di acquisto, informativa sulla privacy, etc. sono conservate;
- tracciabilità della fase di negoziazione della fornitura;
- l'inserimento/variazione delle anagrafiche avviene attraverso l'invio, tramite e-mail, di un apposito modulo che deve essere compilato a cura della Funzione richiedente in base alle comunicazioni formali del fornitore interessato;

- archiviazione delle offerte ricevute, dell'eventuale comparazione tecnico-economica effettuata tra le offerte ricevute e dei contratti formalizzati;
- qualora le offerte siano richieste ad un unico fornitore la Funzione interessata tiene traccia delle motivazioni (urgenza, unico fornitore sul mercato, etc.);
- l'Ordine di Acquisto viene generato dalla Richiesta di Acquisto ed inserito automaticamente nel sistema informativo con tutti i riferimenti tecnici (dati del fornitore, specifiche tecniche, tipologia di imballo, condizioni commerciali e di acquisto, etc.) e viene inviato via e-mail o fax al fornitore;
- al termine dei collaudi dei nuovi impianti si redige e si archivia il relativo verbale, sottoscritto da C.O.O. (CDA) oppure da Procuratore della Società, contenente l'attestazione prodotta e sottoscritta dal fornitore in merito alla corretta esecuzione dei lavori;

I Destinatari interessati sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

Le modalità operative per la gestione delle diverse attività relative all'area a rischio in oggetto, laddove necessario, potranno essere disciplinate nell'ambito di appositi regolamenti e ulteriori procedure interne sviluppate ed aggiornate a cura delle competenti Funzioni.

## **5. Reporting all'Organismo di Vigilanza**

È responsabilità di tutti i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività legate all'area a rischio di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, con le modalità previste dal Modello, ogni informazione relativa a comportamenti costituenti violazione del medesimo o relativi alla commissione di Reati. Deve altresì essere oggetto di segnalazione ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia del presente protocollo nel rispetto di quanto disciplinato dalla Parte Generale del Modello 231.

The logo for EMCO, consisting of the letters 'EMCO' in a bold, red, sans-serif font.

Modello di Organizzazione, Gestione e  
Controllo di MECOF S.r.l. ai sensi del  
D.Lgs. 231/2001

---

PROTOCOLLO DI DECISIONE  
PROT\_231\_E\_FINANZIAMENTI\_PA

FINANZIAMENTI PUBBLICI

## INDICE

<b>1. PRESUPPOSTI E OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO</b> .....	<b>1</b>
<b>2. AMBITO DI APPLICAZIONE</b> .....	<b>1</b>
FATTISPECIE DI REATO.....	1
ATTIVITÀ RELATIVE ALL'AREA A RISCHIO EX 231/2001.....	2
SOGGETTI COINVOLTI: RUOLI E RESPONSABILITÀ.....	2
<b>3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO</b> .....	<b>3</b>
<b>4. PRINCIPI DI CONTROLLO</b> .....	<b>5</b>
LIVELLI AUTORIZZATIVI .....	5
SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI .....	5
CONTROLLI SPECIFICI .....	6
TRACCIABILITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE E ARCHIVIAZIONE.....	6
<b>5. REPORTING ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA</b> .....	<b>7</b>

## 1. Presupposti e obiettivi del protocollo

Il presente protocollo, che costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 di MECOF S.r.l. (nel prosieguo MECOF) ha l'obiettivo di definire i ruoli, le responsabilità, i principi di comportamento e di controllo che la Società intende osservare, con riferimento alle diverse attività relative all'area a rischio ex D.Lgs. 231/01 "Richiesta e gestione di finanziamenti pubblici", nel rispetto della normativa vigente e dei principi di trasparenza, oggettività e veridicità delle informazioni e con la finalità di prevenire, nell'esecuzione delle medesime attività, la commissione di illeciti previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Il presente protocollo, che riprende ed integra le previsioni contenute nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di MECOF, si applica a tutti i Destinatari (dipendenti e dirigenti della Società, ai componenti degli organi sociali e ai collaboratori<sup>1</sup>), che sono coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività relative all'area a rischio ex d.lgs. 231/2001 in oggetto.

Il mancato rispetto di quanto disposto nel presente protocollo da parte dei Destinatari è passibile di sanzioni disciplinari e/o contrattuali nei termini previsti dal Modello adottato dalla Società.

## 2. Ambito di applicazione

### Fattispecie di reato

Il presente documento, in conformità a quanto previsto dal suddetto decreto, intende prevenire il verificarsi della commissione, anche a titolo di concorso con altre funzioni aziendali/soggetti terzi, delle seguenti fattispecie di reato:

- **reati contro la Pubblica Amministrazione:**
    - **corruzione** (propria/impropria) o **induzione indebita a dare o promettere utilità** (in qualità di "conculso mediante induzione") **ed altri reati di corruzione** qualora, ad esempio, si provveda, anche tramite consulenti o professionisti terzi appositamente incaricati, alla dazione di denaro o altra utilità ad un funzionario pubblico allo scopo di ottenere indebiti vantaggi, anche informativi, per l'ottenimento di contributi/finanziamenti pubblici;
-

- **indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato** nel caso, ad esempio, la Società, anche tramite consulenti o professionisti terzi appositamente incaricati, ometta le informazioni dovute o utilizzi dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere, salvo che il fatto costituisca truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, allo scopo di ottenere indebitamente l'erogazione;
- **truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** nel caso, ad esempio, la Società presenti, anche tramite consulenti o professionisti terzi appositamente incaricati, falsa documentazione in fase di richiesta di contributi/finanziamenti o altre erogazioni pubbliche, allo scopo di ottenerle in assenza di requisiti previsti;
- **malversazione**, qualora, ad esempio, i contributi/finanziamenti ricevuti dalla Società siano utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti.

#### Attività relative all'area a rischio ex 231/2001

Le attività di richiesta e gestione di finanziamenti pubblici per interventi formativi si articolano nelle seguenti attività rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001:

- elaborazione dei piani oggetto del finanziamento;
- presentazione dei piani e gestione dei rapporti con l'Ente Finanziatore;
- rendicontazione agli enti finanziatori delle spese e delle attività formative realizzate.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente protocollo:

- la gestione dei rapporti con funzionari appartenenti alla Pubblica Amministrazione e gli accertamenti/visite ispettive, che sono disciplinate all'interno del protocollo "PROT\_231\_A\_Relazioni PA+Terzi", a cui si rimanda;

#### Soggetti coinvolti: ruoli e responsabilità

Le attività rientranti nell'area a rischio ex D.Lgs. 231/01 "richiesta e gestione di finanziamenti pubblici" prevedono il coinvolgimento, secondo le rispettive competenze, dei seguenti principali soggetti:

- C.O.O. (CDA): autorizza e sottoscrive le richieste di finanziamento/contributo
- Procuratore della Società/HR:
  - individua ed analizza, di concerto con la Funzione interessata, il fabbisogno formativo da soddisfare
  - supervisiona lo sviluppo e l'erogazione di tutte le attività di formazione del personale
  - gestisce i rapporti con l'Associazione di Categoria e con le società terze incaricate

- verifica le possibilità di finanziamento da parte di Enti competenti per i corsi di formazione pianificati
- verifica la predisposizione, a cura di società terze incaricate dalle Associazioni di Categoria, della domanda di finanziamento per la formazione e la relativa documentazione
- verifica, con il supporto delle Funzioni interessate, la predisposizione della documentazione di rendicontazione all'ente finanziatore a cura delle società terze incaricate dalle Associazioni di Categoria
- Funzione interessata:
  - individua ed analizza le attività finanziarie da soddisfare
  - supervisiona lo sviluppo e l'erogazione di tutte le attività di cui sopra
  - gestisce i rapporti con eventuali società terze incaricate
  - verifica la correttezza e completezza dei costi addebitati
- Responsabile Amministrazione: previa verifica della correttezza e della completezza dei costi addebitati in capo ai soggetti identificati dalle procedure interne, effettua le registrazioni in contabilità generale dei costi sostenuti e dei fondi ricevuti

### **3. Principi di comportamento**

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività relative all'area a rischio ex D.Lgs. 231/01 "Richiesta e gestione di finanziamenti pubblici" sono tenuti ad osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dal presente protocollo, nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico.

In particolare i Destinatari devono, per quanto di competenza:

- assicurare che i rapporti con l'Ente Finanziatore siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri e che tali rapporti avvengano nell'assoluto rispetto delle leggi, delle normative vigenti, dei principi di lealtà e correttezza;
- effettuare gli adempimenti nei confronti dell'Ente Finanziatore, con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse;
- assicurare che la documentazione da inviare all'Ente finanziatore sia prodotta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate;
- assicurare che tutti i documenti (raccolti e prodotti) che devono essere trasmessi all'Ente Finanziatore siano verificati in termini di correttezza, completezza e veridicità

da parte di un soggetto diverso da chi ha eseguito l'attività stessa (meccanismo di maker/checker);

- nel caso in cui la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta - in tutto o in parte - con il supporto di soggetti terzi (consulenti, periti tecnici, etc.), garantire che la selezione degli stessi avvenga sempre nel rispetto dei requisiti di professionalità, indipendenza, competenza e in riferimento a questi, la scelta sia motivata;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di Società esterne nella predisposizione delle pratiche di richiesta/gestione del finanziamento o nella successiva esecuzione di attività connesse con i Programmi finanziati, garantire che la selezione degli stessi avvenga sempre nel rispetto dei requisiti di professionalità, indipendenza, competenza e in riferimento a questi, la scelta sia motivata;
- accertarsi che i rapporti con eventuali consulenti esterni siano contrattualizzati nelle forme e con le modalità previste nel protocollo relativo alla gestione delle consulenze e incarichi professionali a terzi, prevedendo clausole contrattuali specifiche;
- garantire la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata all'Ente Finanziatore;
- comunicare, senza ritardo, all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti posti in essere da persone operanti nell'ambito dell'Ente Finanziatore, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con l'Ente Finanziatore.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- offrire, promettere, dare, pagare, accettare qualunque richiesta di danaro o altra utilità a/da un soggetto dell'Ente Finanziatore o ad esso collegato ovvero autorizzare chiunque a dare o pagare, direttamente o indirettamente, qualunque somma di danaro, altre utilità, vantaggi o qualunque cosa di valore a/o per un soggetto dell'Ente Finanziatore al fine di promuovere o favorire gli interessi della Società impropriamente o in ogni caso in violazione delle leggi applicabili;
- ricorrere ad altre forme di aiuti o contribuzioni (sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, spese di rappresentanza, etc.) che abbiano le stesse finalità vietate al punto precedente;
- presentare dichiarazioni e/o richieste di finanziamento non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della dell'Ente Finanziatore;

- tenere condotte ingannevoli nei confronti dell'Ente Finanziatore tali da indurre quest'ultimo in errori di valutazione nel corso dell'analisi di richieste di finanziamenti pubblici;
- utilizzare finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato italiano o delle Comunità Europee per finalità diverse dalla realizzazione di opere o attività di interesse pubblico per cui sono state concesse;
- intrattenere rapporti inerenti l'attività societaria con personale dell'Ente Finanziatore senza la presenza di almeno un'altra persona della Società e senza garantire la tracciabilità degli incontri.

## **4. Principi di controllo**

Il Sistema di Controllo a presidio dell'area a rischio in oggetto si basa su alcuni elementi qualificanti a garanzia dell'oggettività e trasparenza delle scelte effettuate, che tutti i Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella richiesta e gestione di finanziamenti pubblici per interventi formativi, devono osservare.

### Livelli autorizzativi

La Società ha previsto l'esistenza di specifici livelli autorizzativi per la richiesta e gestione di finanziamenti pubblici, in coerenza con il sistema dei poteri aziendali, che prevede che:

- HR sceglie i bandi e corsi di formazione ricercati da HR ed approva l'adesione ai fondi paritetici, in collaborazione con le Associazioni di Categoria, per l'ottenimento dei finanziamenti;
- La Funzione interessata sceglie i bandi di finanziamenti pubblici di riferimento;
- C.O.O. (CDA) autorizza la richiesta del finanziamento, la gestione di tutti gli adempimenti previsti e la rendicontazione delle spese sostenute agli enti finanziatori;
- Responsabile Amministrazione è la sola struttura autorizzata ad effettuare le registrazioni dei costi sostenuti e dei fondi ricevuti in contabilità generale.

### Separazione delle funzioni

Le attività relative all'area a rischio "Richiesta e gestione di finanziamenti pubblici", sono condotte con il coinvolgimento di diversi attori, in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo, ed in particolare, nel rispetto dei ruoli e responsabilità definiti al paragrafo 2.

In particolare, ove siano necessarie attività di rendicontazione all'Ente Pubblico conceditore, esse dovranno essere svolte da Responsabile Amministrazione, o comunque da una Funzione diversa da quella che ha curato l'ottenimento del finanziamento pubblico.

### Controlli specifici

Le diverse attività relative all'area a rischio "Richiesta e gestione di finanziamenti pubblici", sono caratterizzate da una serie di controlli specifici, tra cui in particolare:

- HR verifica le possibilità di finanziamento da parte di Enti competenti per i corsi di formazione pianificati e verifica, con il supporto delle Associazioni di Categoria e delle società terze da queste incaricate;
- HR verifica la correttezza e completezza della documentazione prodotta, a cura delle società terze incaricate, in fase di richiesta del finanziamento e la sottopone al C.O.O. (CDA) per la firma prima della trasmissione all'Ente finanziatore;
- HR supervisiona la corretta realizzazione della formazione oggetto di finanziamento, da parte di HR, nel rispetto di quanto descritto nella richiesta trasmessa all'ente finanziatore;
- HR verifica la completezza, la correttezza e la congruenza dei documenti di rendicontazione tecnico-economici, predisposti dalla società terza incaricata, con i requisiti richiesti dall'Ente finanziatore (numero di dipendenti partecipanti, numero di ore di formazione, programma formativo, modalità operative, etc.);
- La Funzione interessata verifica le possibilità di finanziamento da parte di Enti competenti con il supporto eventuale di società terze;
- La Funzione interessata verifica la correttezza e completezza della documentazione necessaria per la richiesta di richiesta del finanziamento e la sottopone al C.O.O. (CDA) per la firma prima della trasmissione all'Ente finanziatore;
- La Funzione interessata supervisiona la corretta realizzazione delle attività finanziate nel rispetto di quanto descritto nella richiesta trasmessa all'Ente finanziatore;
- La Funzione interessata verifica la completezza, la correttezza e la congruenza dei documenti di rendicontazione tecnico-economici.
- Responsabile Amministrazione contabilizza costi ed introiti previamente verificati dalle Funzioni interessate:
  - Per attività formativa: raccolta della documentazione relativa agli oneri aziendali dei dipendenti partecipanti/docenti;
  - Per altra attività finanziata: raccolta della documentazione – parcelle e fatture escluse - delle attività oggetto del finanziamenti.

### Tracciabilità del processo decisionale e archiviazione

La Funzione interessata (per attività di formazione, HR) archivia tutta la documentazione relativa alla formazione finanziata (ad esclusione della formazione HSE) tra cui, in particolare:

- documenti relativi alla presentazione del progetto formativo e alla richiesta di finanziamento;
- documentazione attestante il progetto formativo e altra documentazione specifica richiesta dall'ente finanziatore in fase di rendicontazione (costi sostenuti, materiale di training, registro presenze durante l'erogazione dei progetti formativi, etc.);
- documenti relativi alle richieste/accertamenti/comunicazioni inviate dall'ente finanziatore.

I Destinatari interessati sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

Le modalità operative per la gestione delle diverse attività relative all'area a rischio in oggetto, laddove necessario, potranno essere disciplinate nell'ambito di appositi regolamenti e ulteriori procedure interne sviluppate ed aggiornate a cura delle competenti Funzioni.

## **5. Reporting all'Organismo di Vigilanza**

È responsabilità di tutti i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività legate all'area a rischio di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, con le modalità previste dal Modello, ogni informazione relativa a comportamenti costituenti violazione del medesimo o relativi alla commissione di Reati. Deve altresì essere oggetto di segnalazione ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia del presente protocollo nel rispetto di quanto disciplinato dalla Parte Generale del Modello 231.

The logo for EMCO, consisting of the letters 'EMCO' in a bold, red, sans-serif font, centered within a light gray square background.

Modello di Organizzazione, Gestione e  
Controllo di MECOF S.r.l. ai sensi del  
D.Lgs. 231/2001

---

PROTOCOLLO DI DECISIONE

PROT\_231\_F\_BILANCIO

GESTIONE DEL BILANCIO, DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE E SUL  
PATRIMONIO

## INDICE

<b>1. PRESUPPOSTI E OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO.....</b>	<b>1</b>
<b>2. AMBITO DI APPLICAZIONE.....</b>	<b>1</b>
FATTISPECIE DI REATO.....	1
ATTIVITÀ RELATIVE ALL'AREA A RISCHIO EX 231/2001.....	3
SOGGETTI COINVOLTI: RUOLI E RESPONSABILITÀ.....	3
<b>3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO .....</b>	<b>4</b>
<b>4. PRINCIPI DI CONTROLLO.....</b>	<b>7</b>
LIVELLI AUTORIZZATIVI .....	7
SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI .....	8
CONTROLLI SPECIFICI .....	8
TRACCIABILITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE E ARCHIVIAZIONE.....	9
<b>5. REPORTING ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....</b>	<b>10</b>

## 1. Presupposti e obiettivi del protocollo

Il presente protocollo, che costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 di MECOF S.r.l. (nel prosieguo MECOF) ha l'obiettivo di definire i ruoli, le responsabilità, i principi di comportamento e di controllo che la Società intende osservare, con riferimento alle diverse attività relative all'area a rischio ex D.Lgs. 231/2001 "Contabilità, Bilancio, operazioni straordinarie e operazioni sul patrimonio", nel rispetto della normativa vigente e dei principi di trasparenza, oggettività e veridicità delle informazioni e con la finalità di prevenire, nell'esecuzione delle medesime attività, la commissione di illeciti previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Il presente protocollo, che riprende ed integra le previsioni contenute nella seguente principale documentazione:

- Codice Etico;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/01;

si applica a tutti i Destinatari del Modello (dipendenti e dirigenti della Società, ai componenti degli organi sociali e ai collaboratori<sup>1</sup>), che sono coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività relative all'area a rischio ex d.lgs. 231/2001 in oggetto.

Il mancato rispetto di quanto disposto nel presente protocollo da parte dei Destinatari è passibile di sanzioni disciplinari e/o contrattuali nei termini previsti dal Modello adottato dalla Società.

## 2. Ambito di applicazione

### Fattispecie di reato

In particolare, il presente documento, in conformità a quanto previsto dal suddetto decreto, intende prevenire il verificarsi della commissione, anche a titolo di concorso con altre Funzioni, delle seguenti fattispecie di reato:

- **reati societari:**
  - **false comunicazione sociali**, ad esempio attraverso la modifica o alterazione di dati contabili al fine di fornire una rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società non veritiera, ovvero la contabilizzazione di operazioni inesistenti, la sopravvalutazione o sottostima di determinate poste di bilancio, l'occultamento di fatti rilevanti tali da mutare la

rappresentazione delle effettive condizioni economiche della Società, la rappresentazione alterata di utili e riserve distribuibili al fine di indurre in errore i destinatari del Bilancio (Soci o pubblico);

- **indebita restituzione dei conferimenti** previsti a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, quale garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi nel caso in cui, ad esempio, vengano restituiti, più o meno palesemente, i conferimenti ai soci, ovvero vengano liberati dall'obbligo di eseguirli, fuori dalle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale (per esuberanza, per perdite, in conseguenza del recesso del socio, mancata esecuzione dei conferimenti, annullamento azioni proprie etc.), ad esempio attraverso l'effettuazione di pagamenti non dovuti verso soci, l'effettuazione di anticipi di cassa o rimborsi verso soci, le operazioni di finanziamento verso i soci;
- **illegale ripartizione di utili e riserve**, qualora si ripartiscano utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- **illecite operazioni sulle quote sociali o sulle azioni della società controllante**, qualora, fuori dei casi consentiti dalla legge, anche per il tramite di schermi societari, si acquistino o sottoscrivano quote sociali cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, ad esempio al fine di investire liquidità eccedenti;
- **operazioni in pregiudizio dei creditori** nell'ipotesi in cui si proceda, ad esempio a riduzioni del capitale sociale in violazione delle disposizioni previste dalla legge a tutela dei creditori;
- **formazione fittizia di capitale** nel caso in cui venga aumentato il capitale sociale in modo fittizio, ponendo in essere, ad esempio, un'attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- **reati in materia di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro di provenienza illecita** nel caso in cui si proceda, ad esempio, a predisporre una rappresentazione contabile delle operazioni finanziarie infragruppo (acquisto/vendita di beni o servizi, investimenti, etc.) idonea ad ostacolare l'individuazione della provenienza illecita di somme di danaro o di beni precedentemente conseguiti attraverso la consumazione di reati (ad es. reati fiscali);
- **reati in materia di criminalità organizzata anche transnazionale e tipicamente di associazione per delinquere** nel caso in cui la Società, attraverso la definizione ed attuazione delle operazioni straordinarie (fusione, acquisizione, etc.) ovvero la sottoscrizione di eventuali accordi di Joint Venture e Partnership, partecipi ad una associazione criminosa formata da tre o più persone (anche giuridiche) finalizzata, ad esempio, al riciclaggio di denaro di provenienza illecita, frode fiscale;

- **terrorismo e di eversione dell'ordine democratico** nel caso in cui la Società proceda, ad esempio, a finalizzare operazioni straordinarie (fusione, acquisizione, etc.) o eventuali accordi di partnership con società terze coinvolte (anche a titolo di finanziamento) in fenomeni di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

#### Attività relative all'area a rischio ex 231/2001

La gestione della contabilità, del bilancio, delle operazioni straordinarie e sul patrimonio si articola nelle seguenti attività rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001:

- tenuta della contabilità generale
- predisposizione, verifica ed approvazione del bilancio
- gestione delle operazioni sul patrimonio aziendale
- gestione delle operazioni straordinarie

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente protocollo:

- la gestione dei rapporti con gli organi di controllo contabile, disciplinata dal Protocollo "PROT\_231\_G\_Organi\_Sociali", al quale si rimanda;
- la gestione dei flussi monetari e finanziari, disciplinata dal Protocollo "PROT\_231\_I\_Flussi\_Monetari", al quale si rimanda;
- la gestione dei rapporti con soggetti terzi della Pubblica Amministrazione (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate) in ambito amministrativo e degli affari fiscali, disciplinata dal Protocollo "PROT231\_A\_Relazioni\_PA+Terzi", al quale si rimanda;
- la gestione degli aspetti fiscali e tributari, disciplinata dal Protocollo PROT231\_O\_Fiscale, al quale si rimanda.

#### Soggetti coinvolti: ruoli e responsabilità

Le attività rientranti nell'area a rischio ex D.Lgs. 231/2001 "Contabilità, Bilancio, operazioni sul patrimonio e operazioni straordinarie" prevedono il coinvolgimento, secondo le rispettive competenze, dei seguenti principali soggetti:

- Assemblea dei soci:
  - approva il Bilancio d'esercizio della Società – previo rilascio delle relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale – e le operazioni straordinarie e quelle sul capitale sociale
- CDA:
  - esamina e approva il progetto di Bilancio d'esercizio della Società, del Bilancio consolidato del Gruppo e le relative Relazioni infra-annuali previste dalla legge
  - autorizza le eventuali operazioni straordinarie e sul patrimonio
- Responsabile Amministrazione:

- rivede la versione finale delle situazioni contabili civilistiche e consolidate per la presentazione al Consiglio di Amministrazione
- aggiorna l'area di consolidamento in seguito alle eventuali operazioni straordinarie effettuate nel periodo di riferimento e monitora il rispetto delle tempistiche e delle istruzioni fornite per il consolidamento
- supervisiona, congiuntamente a PDS, gli aspetti amministrativi e fiscali delle operazioni straordinarie di Gruppo (acquisizioni, fusioni, scorpori, costituzioni di aziende, etc.)
- assicura la corretta tenuta della contabilità generale e corretta applicazione dei Principi Contabili e la normativa e regolamentazione nazionale, verificando le scritture contabili di chiusura e assestamento
- coordina il processo di raccolta delle informazioni necessarie per le chiusure contabili e per la predisposizione del Bilancio, attraverso la predisposizione e trasmissione del calendario di chiusura
- predisposizione della bozza del Progetto di Bilancio e della Nota Integrativa
- gestisce gli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni straordinarie e sul patrimonio della Società e provvede alla conseguente registrazione contabile
- Procuratore della Società (solo nel presente protocollo, per brevità "PDS"):
  - supervisiona le attività relative alla tenuta della contabilità (civilistica), chiusure e predisposizione del bilancio
  - supervisiona gli aspetti amministrativi e fiscali e contabili delle operazioni straordinarie
  - predisposizione della bozza della Relazione sulla Gestione
- Responsabili delle Funzioni competenti:
  - forniscono a Responsabile Amministrazione i dati e le informazioni necessarie per la predisposizione dell'informativa contabile

### **3. Principi di comportamento**

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività relative all'area a rischio ex D.Lgs. 231/2001 "Contabilità, bilancio, operazioni sul patrimonio e operazioni straordinarie" sono tenuti ad osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dal presente protocollo, nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico.

In particolare i Destinatari devono, per quanto di competenza:

- rispettare i principi contabili di riferimento;

- assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- osservare, nello svolgimento delle attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società e di formazione del Bilancio, un comportamento corretto, trasparente e collaborativo al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nell'acquisizione, elaborazione e illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
- procedere alla valutazione e registrazione di elementi economico patrimoniali nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
- prestare una particolare attenzione in sede di stima delle poste contabili: i soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento; il Bilancio deve essere completo sotto il profilo dell'informazione societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge;
- osservare scrupolosamente tutte le norme di legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale recepite anche nello Statuto della Società, con riferimento agli aumenti del capitale sociale, alla destinazione degli utili e delle riserve, alla distribuzione di acconti su dividendi, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- garantire un continuo allineamento tra i profili utente assegnati ed il ruolo ricoperto all'interno della Società, assicurando il rispetto delle regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l'operazione, chi la registra in contabilità e chi effettua il relativo controllo;
- predisporre la documentazione relativa alle operazioni straordinarie e sul patrimonio con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando, e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto d'interesse;
- astenersi dal compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società;
- verificare preventivamente le informazioni disponibili sulle società che costituiscono la controparte contrattuale nell'operazione straordinaria al fine di

instaurare rapporti unicamente con soggetti di cui sia certa l'identità (anche di eventuali soggetti per conto dei quali agiscono), che devono esibire un documento attestante la sussistenza di idonei poteri di rappresentanza della controparte contrattuale e che siano impegnati solo in attività lecite;

- garantire la completa tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte, archiviando in maniera corretta e dettagliata i documenti di supporto;
- improntare le attività ed i rapporti con le altre società del Gruppo alla massima correttezza, integrità e trasparenza, così da garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;
- rispettare principi di trasparenza, professionalità, affidabilità, economicità, motivazione nella gestione dei rapporti infragruppo;
- assicurare che ogni operazione/servizio infragruppo sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse da terzi), ovvero finalizzate alla creazione di "fondi neri" o di "contabilità parallele", anche se per valori inferiori alle soglie di punibilità di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c.;
- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della Società, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta e veritiera della realtà riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo;
- omettere di comunicare dati e informazioni imposte dalla legge riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di riduzione del capitale sociale previsti dalla legge;
- ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;

- ledere all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, acquistando o sottoscrivendo azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- tentare e/o porre in essere condotte che minaccino l'integrità ed effettività del capitale sociale, quale garanzia dei diritti dei soci, dei creditori e dei terzi ad esempio nell'ipotesi in cui si proceda ad operazioni straordinarie in violazione delle disposizioni previste dalla legge a tutela dei creditori;
- instaurare rapporti o porre in essere operazioni straordinarie con società target qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione (anche in concorso) di associazione a delinquere, di finanziamento del terrorismo o riciclaggio, ricettazione o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- porre in essere operazioni infragruppo qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione (anche a titolo di concorso) di reati di riciclaggio, ricettazione o impiego di denaro di provenienza illecita.

#### **4. Principi di controllo**

Il Sistema di Controllo a presidio dell'area a rischio in oggetto si basa su alcuni elementi qualificanti a garanzia dell'oggettività e trasparenza delle scelte effettuate, che tutti i Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella gestione della contabilità, del bilancio, delle operazioni straordinarie e sul patrimonio, devono osservare.

##### Livelli autorizzativi

La Società ha previsto l'esistenza di specifici livelli autorizzativi relativi ad atti straordinari per la gestione del bilancio e delle operazioni sul patrimonio. Nel dettaglio, in coerenza con il sistema dei poteri aziendali, si prevedono i seguenti presidi:

- i profili di accesso al sistema informativo contabile, che garantisce la segregazione dei compiti, possono essere creati/modificati unicamente da IT su autorizzazione del responsabile della Funzione interessata;
- esclusivamente Responsabile Amministrazione può creare nuovi conti contabili e modificare il Piano dei conti esistente, dopo averne condiviso la necessità con PDS;
- il progetto di Bilancio d'esercizio della Società, prima di essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, previo rilascio delle relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, è approvato dal CDA
- il Bilancio Consolidato viene approvato dall'Assemblea;
- Eventuali variazioni al Bilancio d'esercizio dopo la chiusura del periodo contabile

- devono essere approvate dall'Assemblea;
- la ripartizione degli utili e delle riserve è autorizzata dall'Assemblea dei Soci, sulla base di quanto proposto dal CDA;
  - le operazioni sul capitale sociale e le operazioni straordinarie sono autorizzate dall'Assemblea o dal CDA, sulla base dei poteri espressamente attribuiti allo stesso;
  - PDS, con l'eventuale supporto di consulenti terzi, coordinano l'istruttoria relativa all'operazione straordinaria che comprende l'acquisizione dei dati e l'elaborazione delle situazioni contabili e gli adempimenti previsti dalla legge, incluso la redazione dell'atto notarile (atto di conferimento/ fusione, contratto di cessione di ramo aziendale, etc.);
  - CDA apporta le modifiche statutarie richieste dalla legge e le modifiche legate ai cambiamenti di governance dovuti alle operazioni straordinarie.

### Separazione delle funzioni

Le attività relative all'area a rischio "Contabilità, bilancio, operazioni straordinarie e sul patrimonio", sono condotte con il coinvolgimento di diversi attori, in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo, ed in particolare, nel rispetto dei ruoli e responsabilità definiti al paragrafo 2.

### Controlli specifici

Le diverse attività relative all'area a rischio "Contabilità, bilancio, operazioni straordinarie e sul patrimonio", sono caratterizzate da una serie di controlli specifici, tra cui in particolare:

- le fatture passive non relative a materie prime, imballi, provvigioni, trasporti su vendite pervengono a Responsabile Amministrazione che le codifica indicando il conto di contabilità ed il centro di costo su cui registrare il documento. In questa fase viene richiamato l'ordine inserito nel sistema e viene fatto un controllo di merito sui dati contabili dell'ordine;
- un ulteriore controllo sulle fatture passive è eseguito da Responsabile Amministrazione che confronta la congruenza tra i dati dei fornitori e dell'ordine riportati in fattura con quelli presenti a sistema;
- prima della registrazione delle fatture, Responsabile Amministrazione, controlla la correttezza del codice fornitore (nome e partita IVA), condizioni di pagamento (dati bancari e data scadenza), importo totale della fattura e dati IVA (codice IVA applicato dal fornitore);
- periodicamente Responsabile Amministrazione verifica le quadrature contabili inclusi i controlli di quadratura automatici garantiti dal sistema contabile;
- la bozza del Bilancio è predisposta da Responsabile Amministrazione partendo dal Bilancio di verifica a cui vengono aggiunte le scritture fatte in ambito extracontabile. Le principali sono: accantonamenti per fatture da ricevere, bonus per premi di

consumo ai clienti e da fornitori, ammortamenti, calcolo delle imposte, stanziamenti di premi per il personale, etc.;

- le poste valutative sono calcolate e trasmesse dalle Funzioni competenti e verificate dalla Responsabile Amministrazione;
- PDS monitora le scadenze relative all'invio dei dati di bilancio necessari alla chiusura di bilancio civilistico, attraverso la predisposizione di un calendario di bilancio, sulla base delle scadenze previste dalla vigente legislazione nazionale e sulla base delle necessità di reporting, e l'invio dello stesso ai responsabili delle Funzioni aziendali interessate;
- PDS ed il Responsabile Amministrazione verificano la bozza del Bilancio predisposta prima di proporla ai sindaci;
- la bozza della Nota Integrativa è redatta dal Responsabile Amministrazione ed è successivamente verificata dal PDS con il supporto di un consulente fiscale terzo;
- PDS predispone la Relazione sulla Gestione e la presenta agli Amministratori che la verificano ed, eventualmente, ne integrano i contenuti. A seguito di tale verifica il documento viene trasmesso ad CDA;
- gli adempimenti fiscali (dichiarazioni dei redditi, modello 770, etc.) vengono predisposti e trasmessi agli Enti pubblici di riferimento dal consulente terzo incaricato;
- PDS verifica per gli aspetti di competenza la correttezza della struttura legale e fiscale dell'operazione;
- PDS vigila sulla corretta gestione degli adempimenti amministrativi necessari per l'attuazione dell'operazione straordinaria e verifica, in collaborazione con gli organi di controllo preposti (Revisori contabili):
  - la correttezza delle registrazioni contabili delle operazioni straordinarie;
  - l'accurata registrazione dei dividendi;
- PDS verifica che le movimentazioni delle somme di denaro nel corso delle operazioni straordinarie avvengano sempre attraverso intermediari finanziari, banche, istituti di moneta elettronica od altri soggetti tenuti all'osservanza della Direttiva 2005/60/CE (III Direttiva antiriciclaggio) e che vengano osservati tutti gli obblighi di legge in materia di limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore;
- PDS verifica la corretta implementazione di tutte le modifiche statutarie richieste dalla legge e delle modifiche legate ai cambiamenti di governance dovuti alle operazioni straordinarie (ad esempio in caso di fusione o di trasformazioni di Società).

#### Tracciabilità del processo decisionale e archiviazione

Nel dettaglio, si prevedono i seguenti elementi qualificanti:

- il sistema informatico utilizzato per la tenuta della contabilità, per la predisposizione del bilancio civilistico e consolidato è dotato di requisiti necessari ad assicurare le regole di sicurezza, segregazione delle funzioni e tracciabilità delle operazioni registrate e garantisce l'identificazione degli utenti che inseriscono i dati nel sistema, o ne modificano il contenuto;
- il sistema informativo contabile assicura l'imputazione delle registrazioni al corretto periodo contabile, la numerazione automatica in sequenza delle transazioni contabili e non consente la duplicazione dei numeri delle registrazioni contabili;
- ogni operazione contabile è supportata da adeguata documentazione al fine di rendere dimostrabili i principi di inerenza e competenza ed assicurare che ogni operazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima;
- le poste estimative e valutative sono sempre supportate da documentazione, eventualmente quando possibile corredata da report valutativi prodotti da terzi (attuario, fiscalista, etc.);

I Destinatari interessati sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

Le modalità operative per la gestione delle diverse attività relative all'area a rischio in oggetto, laddove necessario, potranno essere disciplinate nell'ambito di appositi regolamenti e procedure interne sviluppate ed aggiornate a cura delle competenti Funzioni.

## **5. Reporting all'Organismo di Vigilanza**

È responsabilità di tutti i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività legate all'area a rischio di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, con le modalità previste dal Modello, ogni informazione relativa a comportamenti costituenti violazione del medesimo o relativi alla commissione di Reati. Deve altresì essere oggetto di segnalazione ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia del presente protocollo nel rispetto di quanto disciplinato dalla Parte Generale del Modello 231.



Modello di Organizzazione, Gestione e  
Controllo di MECOF S.r.l. ai sensi del  
D.Lgs. 231/2001

---

PROTOCOLLO DI DECISIONE

PROT\_231\_G\_ORGANI\_SOCIALI

GESTIONE DEI RAPPORTI CON I SOCI E GLI ALTRI ORGANI SOCIALI

## INDICE

<b>1. PRESUPPOSTI E OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO</b> .....	<b>1</b>
<b>2. AMBITO DI APPLICAZIONE</b> .....	<b>1</b>
FATTISPECIE DI REATO.....	1
ATTIVITÀ RELATIVE ALL'AREA A RISCHIO EX 231/2001.....	2
SOGGETTI COINVOLTI: RUOLI E RESPONSABILITÀ.....	2
<b>3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO</b> .....	<b>3</b>
<b>4. PRINCIPI DI CONTROLLO</b> .....	<b>4</b>
LIVELLI AUTORIZZATIVI .....	4
SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI .....	4
CONTROLLI SPECIFICI .....	4
TRACCIABILITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE E ARCHIVIAZIONE.....	5
<b>5. REPORTING ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA</b> .....	<b>5</b>

## 1. Presupposti e obiettivi del protocollo

Il presente protocollo, che costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 di MECOF S.r.l. (nel prosieguo solo MECOF) ha l'obiettivo di definire i ruoli, le responsabilità, i principi di comportamento e di controllo che la Società intende osservare, con riferimento alle diverse attività relative all'area a rischio ex D.Lgs. 231/2001 "Rapporti con i soci e gli altri organi sociali", nel rispetto della normativa vigente e dei principi di trasparenza, oggettività e veridicità delle informazioni e con la finalità di prevenire, nell'esecuzione delle medesime attività, la commissione di illeciti previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Il presente protocollo, che riprende ed integra quanto già disciplinato nell'ambito del Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società, si applica a tutti i Destinatari del Modello (dipendenti e dirigenti della Società, ai componenti degli organi sociali e ai collaboratori<sup>1</sup>), che sono coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività relative all'area a rischio ex D.Lgs. 231/2001 in oggetto.

Il mancato rispetto di quanto disposto nel presente protocollo da parte dei Destinatari è passibile di sanzioni disciplinari e/o contrattuali nei termini previsti dal Modello adottato dalla Società.

## 2. Ambito di applicazione

### Fattispecie di reato

In particolare, il presente documento, in conformità a quanto previsto dal suddetto decreto, intende prevenire il verificarsi della commissione, anche a titolo di concorso con altre Funzioni, delle seguenti fattispecie di reato:

- **reati societari**
  - **falso in bilancio (artt. 2621 ss. c.c.);**
  - **impedito controllo** nel caso in cui dovesse in qualsiasi modo essere impedita o anche semplicemente ostacolata l'attività di verifica e controllo istituzionalmente in capo ai Soci e agli Organi Sociali nell'interesse della Società ad esempio attraverso la predisposizione di reportistica contenente informazioni in tutto o in parte non corrispondenti al vero, ovvero, l'occultamento di documenti o informazioni rilevanti, quali i libri contabili e fiscali, reportistica e relazioni di varia

---

<sup>1</sup> Quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: i collaboratori a progetto, gli stagisti, i lavoratori interinali, i revisori, etc..

natura indirizzata agli organi sociali tra cui Business Plan, Budget e Revised budget, Piano Finanziario ed ogni altra documentazione rilevante per la situazione economico patrimoniale e finanziaria della Società;

- **influenza illecita sull'Assemblea** ad esempio attraverso la presentazione di documenti o informazioni false, fuorvianti o comunque decettive si determini la maggioranza assembleare;
- **corruzione tra privati** mediante, ad esempio, la concessione di indebite provviste economiche ai revisori, ovvero, la promessa di affidare ulteriori incarichi al fine di evitare rilievi o eccezioni nella Relazione di certificazione del Bilancio.

#### Attività relative all'area a rischio ex 231/2001

L'area a rischio ex D.Lgs. 231/2001 disciplinata nel presente protocollo è relativa ai "rapporti con i soci e gli altri organi sociali", e si articola nelle seguenti attività rilevanti:

- gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo;
- convocazione delle Assemblee e gestione degli adempimenti conseguenti;
- reportistica ad C.O.O.ed agli organi sociali.

#### Soggetti coinvolti: ruoli e responsabilità

Le attività rientranti nell'area a rischio ex D.Lgs. 231/2001 in oggetto prevedono il coinvolgimento, secondo le rispettive competenze, dei seguenti principali soggetti:

- C.O.O. (CDA):
  - intrattiene i rapporti con gli organi di controllo e condivide i risultati delle verifiche da loro effettuate
- Procuratore della Società:
  - verifica preliminarmente, in termini di completezza e correttezza, tutta la documentazione da consegnare agli organi di controllo con il supporto delle Funzioni competenti;
  - archivia la documentazione relativa alle riunioni cui partecipa l'Organo di Controllo
  - Verifica e approva la documentazione da trasmettere a Sindaci/Revisori
  - condivide con i Sindaci i risultati delle verifiche da loro effettuate
  - tiene informato l'Organo di Controllo sugli accadimenti societari;
  - predispone e verifica, con il supporto delle Funzioni competenti, tutta la documentazione da presentare in Assemblea
  - Conserva i libri sociali relativi alle riunioni dell'Assemblea
- Funzioni di volta in volta interessate:

- assistono gli organi di controllo nelle verifiche periodiche evadendo prontamente le richieste di informazioni/documenti di carattere ordinario e straordinario
- verificano e sottoscrivono la completezza, inerenza e correttezza di tutta la documentazione trasmessa
- condividono le eventuali criticità emerse in sede di verifica.

### **3. Principi di comportamento**

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività relative all'area a rischio ex D.Lgs. 231/2001 "Rapporti con i soci e gli altri organi sociali" sono tenuti ad osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dal presente protocollo, nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico.

In particolare i Destinatari devono, per quanto di competenza:

- garantire che lo svolgimento delle Assemblee ed i rapporti con i soci avvenga nel rispetto delle previsioni di legge e statutarie;
- garantire il rispetto del principio secondo cui tutti i legittimati all'intervento in Assemblea, gli amministratori e i sindaci hanno diritto di esprimersi liberamente su materie di interesse assembleare nel rispetto delle disposizioni di legge;
- garantire la completa tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte, archiviando in maniera corretta e dettagliata i documenti di supporto;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nei confronti degli Organi Sociali allo scopo di permettere loro l'espletamento delle attività ad essi attribuite *ex lege* ed in forza di statuto sociale;
- evadere in modo tempestivo e completo le richieste di documentazione avanzate dagli Organi Sociali nel corso delle attività di verifica;
- predisporre la relativa documentazione con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando, e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto d'interesse.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- predisporre o comunicare, agli organi sociali, dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta e veritiera della realtà riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- occultare documenti ed informazioni o fornire documenti ed informazioni incompleti o fuorvianti ovvero ostacolare in qualsiasi modo lo svolgimento dell'attività di controllo da parte di Sindaci;
- determinare la maggioranza in Assemblea con atti simulati o fraudolenti.

## **4. Principi di controllo**

Il Sistema di Controllo a presidio dell'area a rischio ex D.Lgs. 231/2001 in oggetto si basa su alcuni elementi qualificanti a garanzia dell'oggettività e trasparenza delle scelte effettuate, che tutti i Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella gestione dei rapporti con i soci e gli altri organi sociali, devono osservare.

### Livelli autorizzativi

La Società ha previsto l'esistenza di specifici livelli autorizzativi che, in coerenza il sistema dei poteri aziendali, prevedono:

- Procuratore della Società e Responsabile Amministrazione gestiscono i rapporti con gli Organi di Controllo ed approvano la documentazione da trasmettere;
- C.O.O. e Procuratore della Società verificano la documentazione da presentare all'Assemblea dei Soci;

### Separazione delle funzioni

Le attività relative all'area a rischio "Rapporti con i soci e gli altri organi sociali", sono condotte con il coinvolgimento di diversi attori, in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo, ed in particolare, nel rispetto dei ruoli e responsabilità definiti al paragrafo 2.

### Controlli specifici

Le diverse attività relative all'area a rischio in oggetto sono caratterizzate da una serie di controlli specifici, tra cui in particolare:

- Responsabile Amministrazione raccoglie e verifica i documenti oggetto delle Assemblee, prima della trasmissione;
- tutta la documentazione consegnata ai Sindaci/Revisori è preliminarmente verificata dalla Funzione competente in termini di completezza e correttezza;
- i referenti, di volta in volta individuati presso le diverse Funzioni competenti, assistono gli organi di controllo nelle verifiche periodiche per soddisfare le richieste

di informazioni/documenti di carattere ordinario e straordinario. In particolare verificano:

- la tempestiva e completa evasione delle richieste di documentazione avanzate dagli organi di controllo nell'espletamento delle relative attività di vigilanza e controllo;
- la completezza, inerenza e correttezza di tutta la documentazione trasmessa, e sottoscrizione della stessa;
- i verbali predisposti dagli organi di controllo al fine di individuare eventuali rilievi emersi;
- i risultati delle verifiche effettuate dai Sindaci sono condivisi con C.O.O.(CDA), Procuratore della Società e Responsabile Amministrazione;
- l'Organo di Controllo è tenuto informato degli accadimenti societari attraverso riunioni e verifiche periodiche.

#### Tracciabilità del processo decisionale e archiviazione

Nel dettaglio, si prevedono i seguenti elementi qualificanti:

- il Segretario dell'Assemblea, oppure il notaio ove necessaria la sua presenza, verbalizza tutte le decisioni prese durante l'assemblea stessa;
- tutta la documentazione prodotta a supporto delle decisioni d'Assemblea è archiviata e conservata ai sensi di legge dalle Funzioni competenti che l'hanno prodotta;
- sistematica formalizzazione e verbalizzazione delle attività di verifica e controllo del Collegio Sindacale nel libro delle adunanze del Collegio Sindacale.

Le modalità operative per la gestione delle diverse attività relative all'area a rischio in oggetto, laddove necessario, potranno essere disciplinate nell'ambito di appositi regolamenti e procedure interne sviluppate ed aggiornate a cura delle competenti Funzioni.

## **5. Reporting all'Organismo di Vigilanza**

È responsabilità di tutti i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività legate all'area a rischio di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, con le modalità previste dal Modello, ogni informazione relativa a comportamenti costituenti violazione del medesimo o relativi alla commissione di Reati. Deve altresì essere oggetto di segnalazione ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia del presente protocollo nel rispetto di quanto disciplinato dalla Parte Generale del Modello231.



Modello di Organizzazione, Gestione e  
Controllo di MECOF S.r.l. ai sensi del  
D.Lgs. 231/2001

---

PROTOCOLLO DI DECISIONE

PROT\_231\_H\_Gestione\_HR

SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

INDICE

<b>1. PRESUPPOSTI E OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO.....</b>	<b>1</b>
<b>2. AMBITO DI APPLICAZIONE.....</b>	<b>1</b>
FATTISPECIE DI REATO.....	1
ATTIVITÀ RELATIVE ALL'AREA A RISCHIO EX 231/2001.....	2
SOGGETTI COINVOLTI: RUOLI E RESPONSABILITÀ.....	3
<b>3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO .....</b>	<b>4</b>
<b>4. PRINCIPI DI CONTROLLO.....</b>	<b>6</b>
LIVELLI AUTORIZZATIVI .....	6
SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI .....	7
CONTROLLI SPECIFICI .....	7
TRACCIABILITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE E ARCHIVIAZIONE.....	9
<b>5. REPORTING ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....</b>	<b>10</b>

## 1. Presupposti e obiettivi del protocollo

Il presente protocollo, che costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 di MECOF S.r.l. (nel prosieguo MECOF) ha l'obiettivo di definire i ruoli, le responsabilità, i principi di comportamento e di controllo che la Società intende osservare, con riferimento alle diverse attività relative all'area a rischio ex D.Lgs. 231/2001 "Selezione, assunzione e gestione del personale", nel rispetto della normativa vigente e dei principi di trasparenza, oggettività e veridicità delle informazioni e con la finalità di prevenire, nell'esecuzione delle medesime attività, la commissione di illeciti previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Il presente protocollo, che riprende ed integra quanto già disciplinato nell'ambito della seguente principale documentazione:

- Codice Etico
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/01;
- CCNL e Mansionari applicabili ai dipendenti di MECOF.

si applica a tutti i Destinatari del Modello (dipendenti e dirigenti della Società, ai componenti degli organi sociali e collaboratori<sup>1</sup>), che sono coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività relative all'area a rischio ex d.lgs. 231/2001 in oggetto.

Il mancato rispetto di quanto disposto da parte dei Destinatari è passibile di sanzioni disciplinari e/o contrattuali nei termini previsti dal Modello adottato dalla Società.

## 2. Ambito di applicazione

### Fattispecie di reato

Il presente documento, in conformità a quanto previsto dal suddetto decreto, intende prevenire il verificarsi della commissione, anche a titolo di concorso con altre Funzioni o soggetti terzi, delle seguenti fattispecie di reato:

- **reati contro la Pubblica Amministrazione:**
  - **corruzione** (propria o impropria) o **induzione indebita a dare o promettere utilità** (in qualità di "concusso mediante induzione") nel caso in cui, ad esempio, venga selezionato e assunto un soggetto segnalato, vicino o gradito a soggetti

---

<sup>1</sup> Quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: i collaboratori a progetto, gli stagisti, i lavoratori interinali, le agenzie di lavoro ed interinali, le società di outplacement, etc..

- appartenenti alla Pubblica Amministrazione nell'interesse o a vantaggio della Società;
- **truffa ai danni dello Stato** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società trasmetta documentazione falsa, alterata o incompleta agli Enti Pubblici competenti (ad es. INPS e INAIL, Ispettorato del Lavoro) al fine di ottenere un illecito vantaggio economico;
  - **frode informatica** in caso di alterazione del funzionamento del sistema telematico o dei dati (ad esempio: comunicazioni, dichiarazioni INPS, INAIL e segnalazioni obbligatorie relativamente al personale), delle informazioni o dei programmi del sistema telematico dell'ente pubblico per ottenere un ingiusto profitto;
- **reati societari:**
    - **corruzione tra privati**, nel caso in cui, ad esempio, venga selezionato e assunto un soggetto segnalato, vicino o gradito ad una Società concorrente, ad un cliente/fornitore o eventualmente ad un partner commerciale, al fine di ottenere illeciti vantaggi con corrispondente danno di terzi;
  - **impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare** nel caso in cui, ad esempio, vengano selezionati ed assunti o impiegati lavoratori stranieri privi di permessi di soggiorno sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento (ad es. lavori in situazione di grave pericolo)
  - **delitti contro la personalità individuale** nel caso in cui, ad esempio, vengano selezionati ed impiegati lavoratori in violazione dell'osservanza degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza. Ovvero per le ipotesi di illecita intermediazione e/o di sfruttamento dei lavoratori.

#### Attività relative all'area a rischio ex 231/2001

La selezione, assunzione e gestione del personale si articola nelle seguenti attività rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001:

- selezione e formazione:
  - predisposizione del budget per l'assunzione del personale
  - ricerca, valutazione e selezione dei candidati
  - predisposizione e sottoscrizione dei contratti di assunzione del personale
  - gestione della formazione aziendale
- amministrazione del personale:
  - gestione delle politiche retributive, bonus e benefit
  - gestione anagrafica del personale e rilevazione presenze
  - elaborazione cedolini paga e contributi
  - pagamento stipendi

- gestione degli adempimenti relativi all'apertura e chiusura del rapporto di lavoro
- gestione degli adempimenti previdenziali ed assistenziali e dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Rientra nel campo di applicazione del presente protocollo il processo di selezione, assunzione e gestione del personale qualunque sia la tipologia contrattuale prescelta che disciplinerà il rapporto di natura giuslavoristica con il soggetto selezionato. In tal senso si precisa sin d'ora che rientreranno nel campo di applicazione del presente documento i rapporti di natura giuslavoristica regolati sia da contratti di lavoro subordinato che da contratti senza vincolo di subordinazione (a quest'ultimo riguardo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contratti di stage, contratti di collaborazione coordinata a progetto, contratti quadro con agenzie di somministrazione, ecc.).

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente protocollo:

- la gestione della formazione finanziata, disciplinata all'interno del protocollo "PROT\_231\_E\_Finanziamenti\_PA", a cui si rimanda;
- la gestione della formazione in materia di Sicurezza sul Lavoro, disciplinata all'interno del protocollo "PROT\_231\_M\_HS", a cui si rimanda;
- la gestione degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione (previdenziali ed assistenziali) e dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, disciplinate all'interno del protocollo "PROT\_231\_A\_Relazioni\_PA+Terzi", a cui si rimanda.

#### Soggetti coinvolti: ruoli e responsabilità

Le attività rientranti nell'area a rischio ex D.Lgs. 231/2001 "Selezione, assunzione e gestione del personale" prevedono il coinvolgimento, secondo le rispettive competenze, dei seguenti principali soggetti:

- C.O.O. (CDA):
  - determina, con il supporto di HR le politiche retributive e gli eventuali benefits
  - Approva e sottoscrive i contratti di assunzione del personale
- HR:
  - supervisiona e coordina tutti i processi relativi al personale, assicura la completezza e correttezza della documentazione predisposta in fase di selezione ed assunzione dei dipendenti, inoltre collabora con il C.O.O. (CDA) e con i Responsabili delle Funzioni di riferimento nella gestione delle politiche retributive del personale dipendente;
  - gestisce le attività di reclutamento di risorse umane ed il successivo inserimento in azienda (presentazione, affiancamento, comunicazione) nonché le attività formative condivise con il Responsabili delle Funzioni interessate
  - con il supporto di consulenti esterni, assicura la corretta gestione amministrativa del personale garantendo il puntuale adempimento degli obblighi contributivi,

fiscali ed assicurativi nel rispetto delle disposizioni vigenti, predisponendo le previste dichiarazioni periodiche ed annuali

- Responsabile Amministrazione:
  - effettua il controllo formale delle note spese, le registra contabilmente ed archivia la documentazione a supporto
- Funzioni richiedenti:
  - richiedono il reclutamento di nuove risorse e collaborano con gli addetti alla selezione del personale fornendo loro istruzioni ed indicazioni sui profili ricercati
- Dipendenti:
  - eseguono la rendicontazione delle spese di trasferta sostenute attraverso la compilazione della Nota Spese.

### **3. Principi di comportamento**

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività relative all'area a rischio ex D.Lgs. 231/01 "Selezione, assunzione e gestione del personale" sono tenuti ad osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dal presente protocollo, nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico.

In particolare i Destinatari devono, per quanto di competenza:

- effettuare attività di selezione del personale garantendo che la scelta dei candidati sia effettuata sulla base delle necessità aziendali e delle valutazioni di idoneità, in modo trasparente e nel rispetto dei criteri di:
  - professionalità specifica rispetto all'incarico o alle mansioni;
  - uguaglianza di trattamento;
  - condizioni economiche coerenti con la posizione ricoperta e i ruoli e le responsabilità assegnate;
  - affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale;
  - assenza di conflitto di interessi.
- selezionare la tipologia di contratto di lavoro da applicare ai candidati identificati nel rispetto delle reali esigenze della Società;
- rispettare integralmente tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di gestione del rapporto di lavoro con particolare riferimento ai Contratti Collettivi Nazionali dei Lavoratori per i settori e le categorie di pertinenza;

- prima di procedere all'assunzione, sia a tempo determinato che indeterminato, di personale straniero che dovrà lavorare nel territorio italiano, verificare che lo stesso sia in possesso dei necessari permessi e/o autorizzazioni richiesti in Italia;
- garantire l'esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione e assunzione;
- provvedere affinché gli adempimenti obbligatori previsti in caso di assunzione del personale siano predisposti con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere ed i rapporti con i Funzionari Pubblici siano improntati alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale e delle previsioni di legge esistenti in materia;
- garantire che eventuali variazioni retributive siano concesse sulla base di criteri meritocratici e di anzianità;
- inserire/modificare l'anagrafica del personale esclusivamente in base a comunicazioni scritte presentate dal dipendente e supportate da idonea documentazione;
- garantire che siano assicurate all'interno della Società condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità e un ambiente di lavoro adeguato per tutti senza favoritismi;
- l'assenza prolungata e forzata di uno o più dipendenti - determinata da fatto doloso o colposo di terzi - non potrà in nessun caso comportare ingiustificati aggravii di lavoro (prestazioni oltre l'orario di legge, violazioni dei periodi di riposo, ferie, etc.) a carico di altri lavoratori.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- operare secondo logiche di favoritismo;
- assumere personale, anche con contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti (ad esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno, età anagrafica, etc.);
- assumere o impiegare lavoratori minorenni o lavoratori stranieri privi di permessi di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto – e per il quale non si sia richiesto il rinnovo – revocato o annullato;
- assumere o promettere l'assunzione a impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, etc.), o ad altri soggetti, che abbiano partecipato di persona a processi autorizzativi della Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi nei confronti della Società;

- assumere o promettere l'assunzione a soggetti segnalati, vicini o graditi ad una società concorrente, ad un fornitore/cliente o ad un eventuale partner commerciale, al fine di ottenere illeciti vantaggi;
- promettere o concedere promesse di assunzione/aumenti di stipendio al fine di assicurare un qualsiasi vantaggio illecito alla Società;
- inserire, nell'anagrafica del personale, dipendenti fittizi allo scopo di creare disponibilità extracontabili.

#### **4. Principi di controllo**

Il Sistema di Controllo a presidio dell'area a rischio ex D.Lgs. 231/01 in oggetto si basa su alcuni elementi qualificanti a garanzia dell'oggettività e trasparenza delle scelte effettuate, che tutti i Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella selezione, assunzione e gestione del personale, devono osservare.

##### Livelli autorizzativi

La Società ha previsto l'esistenza di specifici livelli autorizzativi per la selezione, assunzione e gestione del personale. Nel dettaglio, in coerenza con il sistema dei poteri aziendali, si prevedono i seguenti presidi:

- Selezione e formazione del personale:
  - il budget annuale relativo alle assunzioni e gli eventuali extra budget devono essere autorizzati dal C.O.O. (CDA);
  - HR individua una short list di candidati da sottoporre alla valutazione e decisione delle Funzioni richiedenti;
  - i livelli retributivi del personale amministrativo assunto sono sempre proposti e condivisi da HR congiuntamente al Responsabile Amministrazione e ad C.O.O. (CDA); per il personale di primo livello la proposta e condivisione vengono effettuate da HR con C.O.O. (CDA);
  - i livelli retributivi del personale operativo assunto sono definiti da HR nel rispetto di quanto previsto dal CCNL di riferimento;
  - le proposte di assunzione ed i contratti di assunzione sono firmati dal C.O.O. (CDA);
  - i Responsabili delle Funzioni interessate, congiuntamente a HR, individuano e analizzano il fabbisogno formativo da effettuare annualmente in base al budget previsto;
  
  - HR, eventualmente con il supporto di consulenti terzi, sviluppa il materiale formativo ed il relativo calendario.
- Amministrazione del personale:

- l'alimentazione dell'anagrafica è autorizzata da HR sulla base della documentazione prodotta dal neoassunto;
- la *performance* del personale dipendente e quindi, eventuali aumenti di stipendio/promozioni sono valutati dal Responsabile di riferimento e da HR validati dal C.O.O. (CDA) durante specifiche riunioni annuali;
- le richieste di ferie/permessi da parte del personale dipendente devono essere sempre autorizzate dal Responsabile gerarchico di riferimento;
- C.O.O. (CDA) autorizza la richiesta di benefit aziendali (auto) predisposta, attraverso uno specifico modulo, da HR per i dipendenti che, avendo le caratteristiche previste dalle procedure di riferimento, la richiedono;
- Responsabile Amministrazione autorizza l'assegnazione delle carte di credito aziendali richieste dai dipendenti a HR;
- le note spese devono essere approvate dal responsabile gerarchico del dipendente;
- HR autorizza il pagamento degli stipendi e dei modelli F24, relativi agli adempimenti amministrativi per il personale dipendente, predisposti da consulente del lavoro esterno.

### Separazione delle funzioni

Le attività relative all'area a rischio "Selezione, assunzione e gestione del personale", sono condotte con il coinvolgimento di diversi attori, in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo, ed in particolare, nel rispetto dei ruoli e responsabilità qui definiti.

### Controlli specifici

Le diverse attività relative all'area a rischio "Selezione, assunzione e gestione del personale", sono caratterizzate da una serie di controlli specifici, tra cui in particolare:

- Selezione e formazione del personale:
  - HR verifica la necessità dell'assunzione proposta dalle Funzioni richiedenti rispetto al budget approvato ed alla coerenza con il profilo aziendale richiesto;
  - HR verifica la completezza della richiesta della Funzione interessata all'assunzione del candidato che include, almeno:
    - la definizione del profilo di interesse e i requisiti necessari per la posizione (esperienza lavorativa, competenze comportamentali e qualificazioni richieste);
    - la motivazione della richiesta di integrazione dell'organico;
  - l'identificazione dei candidati è gestita da HR, attraverso società di recruiting terze oppure attraverso inserzioni o presentazione spontanea di CV. Il primo colloquio è gestito da HR e, qualora abbia esito positivo, viene seguito da un ulteriore

- colloquio con Procuratore della Società e con i Responsabili della Funzione richiedente;
- con riferimento alla ricerca e selezione di personale dirigente, oltre a HR ed al Responsabile della Funzione richiedente viene coinvolto anche il C.O.O. (CDA);
  - HR verifica la completezza e correttezza di tutta la documentazione predisposta in fase di selezione e della documentazione propedeutica e necessaria all'assunzione, tra cui in particolare:
    - documenti identificativi, autocertificazioni, carichi pendenti, casellario giudiziario, etc.;
    - titoli di studio conseguiti e certificati;
    - elenco di tutte le attività riguardanti l'addestramento e la formazione, comprese quelle precedenti all'assunzione in azienda, con l'indicazione dell'argomento, del luogo di svolgimento, della data e della durata;
    - documentazione consegnata dall'eventuale personale extracomunitario (permesso di soggiorno, documenti di identità, etc.);
  - HR verifica l'esistenza di eventuali conflitti di interessi (parentela con Funzionari Pubblici, clienti/fornitori, eventuali partner commerciali, competitors, etc.);
  - HR verifica che la proposta economica fatta al candidato sia allineata con le retribuzioni percepite dai dipendenti della Società che svolgono mansioni analoghe;
  - HR verifica che, a tutti i neoassunti, sia stato consegnato:
    - il book di ingresso, che regola la gestione delle ferie, trasferte, note spese, malattie, mensa, uso dei DPI, etc.;
    - i riferimenti al Codice Etico ed al Modello ex D.Lgs. 231/01;
    - il piano formativo personale.
  - Amministrazione del personale:
    - HR con il supporto di consulente del lavoro esterno effettua l'inserimento/modifica dell'anagrafica relativa al personale sulla base delle comunicazioni scritte presentate dal neoassunto e supportate da idonea documentazione;
    - gli adempimenti amministrativi e le comunicazioni di legge relative alle assunzioni, cessazioni, trasformazioni dei rapporti di lavoro sono gestiti e verificati, prima dell'invio agli enti preposti (INPS, INAIL, etc.), da HR con il supporto di consulente del lavoro esterno;
    - ciascun Responsabile di Funzione verifica le presenze del proprio personale e che le assenze siano giustificate e documentate. In particolare verifica le eventuali anomalie riscontrate nella rilevazione delle presenze (timbrature mancanti, orari lavorativi non consoni, etc.);
    - un ulteriore controllo sull'estratto ore lavorate può essere attuato dal consulente del lavoro esterno ed è propedeutico all'elaborazione di paghe e contributi;

- HR con il supporto di consulente del lavoro esterno effettua quadrature e verifiche di correttezza del cedolino stipendi (trattenute previdenziali e fiscali nonché le detrazioni per lavoro dipendente, detrazioni per carichi di famiglia, addizionale regionale e comunale, aumenti retributivi, etc.);
- HR verifica la corretta applicazione dei criteri di assegnazione dei benefit aziendali e dei bonus, se dovuti;
- Responsabile Amministrazione effettua i controlli sulle quadrature degli estratti conto relativi alle carte di credito aziendali;
- in caso di assenza prolungata e forzata di uno o più dipendenti - determinata da fatto doloso o colposo di terzi - dovrà essere segnalata, a cura del lavoratore e di HR, ai competenti enti previdenziali. HR dovrà inoltre contattare il lavoratore per ottenere, nel rispetto della sua privacy e previo suo consenso, tutti i dati necessari a valutare l'esercizio di azione di rivalsa nei confronti del danneggiante.

#### Tracciabilità del processo decisionale e archiviazione

Nel dettaglio, si prevedono i seguenti elementi qualificanti:

- Selezione e formazione del personale:
  - la tracciabilità del processo decisionale relativo alle assunzioni del personale è garantito HR attraverso l'archiviazione degli esiti dei colloqui con i candidati;
  - i candidati all'assunzione compilano un questionario relativo al proprio curriculum vitae;
  - i curricula sono archiviati presso HR distinti tra i candidati selezionati e quelli rifiutati;
  - le assunzioni extra budget sono tracciate attraverso la compilazione di specifica modulistica, da parte del Responsabile della Direzione richiedente congiuntamente a HR, esplicitando la job description e tempistiche di inserimento della risorsa richiesta;
  - tutta la documentazione relativa alle assunzioni, richiesta ex lege, viene archiviata da HR e trasmessa, eventualmente, agli Enti preposti in base alle tempistiche e modalità previste dagli stessi;
  - tracciabilità e identificazione dei dipendenti che hanno rapporti di parentela con Funzionari Pubblici, clienti/fornitori, competitors, etc;
  - tutta la documentazione relativa alla formazione aziendale non relativa alla sicurezza (servizi acquistati, schede di valutazione del corso, schede delle presenze, etc.) è archiviata da HR;
- Amministrazione del personale:
  - tutta la documentazione relativa all'elaborazione delle paghe e ai pagamenti, nonché tutti i giustificativi a supporto della "rilevazione delle presenze" sono archiviati da HR;

- eventuali anomalie riscontrate nella rilevazione delle presenze del personale di riferimento (timbrature mancanti, orari lavorativi non consoni, etc.) sono tracciate ed evidenziate dal sistema informativo;
- la richiesta di benefit (auto aziendale) è tracciata attraverso la compilazione di specifici moduli archiviati a cura di HR;
- tutti gli aumenti retributivi/promozioni relativi ad ogni singolo dipendente sono tracciati in specifici report archiviati da HR;
- le note spese vengono gestite tramite software aziendale, che ne garantisce la tracciabilità;

I Destinatari interessati sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

Le modalità operative per la gestione delle diverse attività relative all'area a rischio in oggetto, laddove necessario, potranno essere disciplinate nell'ambito di appositi regolamenti e ulteriori procedure interne sviluppate ed aggiornate a cura delle competenti Funzioni.

## **5. Reporting all'Organismo di Vigilanza**

È responsabilità di tutti i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività legate all'area a rischio di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, con le modalità previste dal Modello, ogni informazione relativa a comportamenti costituenti violazione del medesimo o relativi alla commissione di Reati. Deve altresì essere oggetto di segnalazione ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia del presente protocollo nel rispetto di quanto disciplinato dalla Parte Generale del Modello 231.



Modello di Organizzazione, Gestione e  
Controllo di MECOF S.r.l. ai sensi del  
D.Lgs. 231/2001

---

PROTOCOLLO DI DECISIONE

PROT\_231\_I\_FLUSSI\_MONETARI

GESTIONE DEI FLUSSI MONETARI E FINANZIARI

## INDICE

<b>1. PRESUPPOSTI E OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO</b> .....	<b>1</b>
<b>2. AMBITO DI APPLICAZIONE</b> .....	<b>1</b>
FATTISPECIE DI REATO.....	1
ATTIVITÀ RELATIVE ALL'AREA A RISCHIO EX 231/2001.....	3
SOGGETTI COINVOLTI: RUOLI E RESPONSABILITÀ.....	3
<b>3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO</b> .....	<b>4</b>
<b>4. PRINCIPI DI CONTROLLO</b> .....	<b>6</b>
LIVELLI AUTORIZZATIVI .....	6
SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI .....	7
CONTROLLI SPECIFICI .....	7
TRACCIABILITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE E ARCHIVIAZIONE.....	8
<b>5. REPORTING ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA</b> .....	<b>9</b>

## 1. Presupposti e obiettivi del protocollo

Il presente protocollo, che costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 di MECOF S.r.l. (nel prosieguo MECOF) ha l'obiettivo di definire i ruoli, le responsabilità, i principi di comportamento e di controllo che la Società intende osservare, con riferimento alle diverse attività relative all'area a rischio ex D.Lgs. 231/01 "Gestione dei flussi monetari e finanziari", nel rispetto della normativa vigente e dei principi di trasparenza, oggettività e veridicità delle informazioni e con la finalità di prevenire, nell'esecuzione delle medesime attività, la commissione di illeciti previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Il presente protocollo, che riprende ed integra le previsioni contenute nella seguente principale documentazione:

- Codice Etico;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/01.

si applica a tutti i Destinatari del Modello (dipendenti e dirigenti della Società, ai componenti degli organi sociali e collaboratori<sup>1</sup>), che sono coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività relative all'area a rischio ex d.lgs. 231/2001 in oggetto.

Il mancato rispetto di quanto disposto nel presente protocollo da parte dei Destinatari è passibile di sanzioni disciplinari e/o contrattuali nei termini previsti dal Modello adottato dalla Società.

## 2. Ambito di applicazione

### Fattispecie di reato

Il presente documento, in conformità a quanto previsto dal suddetto decreto, intende prevenire il verificarsi della commissione, anche a titolo di concorso con altre Direzioni/Funzioni, delle seguenti fattispecie di reato:

- **reati contro la Pubblica Amministrazione:**
  - **corruzione** (propria/impropria) e/o **induzione indebita a dare o promettere utilità** (in qualità di "concusso mediante induzione") attraverso, ad esempio, l'utilizzo di disponibilità della Società da utilizzare per corrompere funzionari della Pubblica Amministrazione (ad es. per favorire l'ottenimento di autorizzazioni, certificazioni, etc.) oppure attraverso, ad esempio, il pagamento di prestazioni inesistenti o per importi superiori rispetto a quanto dovuto, da utilizzare per

corrompere funzionari della Pubblica Amministrazione (ad es. per evitare rilievi/criticità a seguito di visite ispettive);

- **reati societari:**
  - **corruzione tra privati** attraverso, ad esempio, l'utilizzo di disponibilità della Società da utilizzare per corrompere soggetti privati (ad es. per corrompere un funzionario dell'Istituto di Credito, al fine di indurre lo stesso a rilasciare finanziamenti, linee di credito a condizioni favorevoli per la Società, in assenza dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'ottenimento degli stessi) oppure attraverso, ad esempio, il pagamento di prestazioni inesistenti o per importi superiori rispetto a quanto dovuto, da utilizzare per corrompere soggetti privati (ad es. per evitare rilievi/criticità emersi da attività di revisione del Bilancio condotte da società di revisione terze);
- **reati in materia di criminalità organizzata anche transnazionali:**
  - **associazione per delinquere anche transnazionale** nel caso in cui, ad esempio, la Società partecipi con altre società controllate ad un'associazione criminosa formata da tre o più persone (anche giuridiche e con caratteristiche transnazionali) finalizzata, ad esempio, alla ricettazione e riciclaggio e impiego di denaro o utilità di provenienza illecita occultando mezzi finanziari provenienti da delitto non colposo;
- **reati in materia di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro di provenienza illecita** nel caso, a titolo esemplificativo:
  - sia autorizzata l'apertura/utilizzo di un conto corrente bancario per la gestione di somme di denaro, di provenienza illecita;
  - sia autorizzata l'apertura di numerosi conti presso il medesimo intermediario senza apparente giustificazione;
  - la Società accetti pagamenti o finanziamenti in contanti per importi superiori a quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) o strumenti di pagamento che non traccino l'identità del datore;
  - sia utilizzato, da parte di chi provvede materialmente al pagamento, denaro proveniente da reato, eventualmente attivandosi per ostacolare l'identificazione della sua provenienza delittuosa;
  - siano effettuati pagamenti a fronte di approvvigionamenti di servizi in tutto o in parte fittizi e/o non necessari e/o a prezzi non allineati a quelli di mercato, allo scopo di trasferire, sostituire o occultare denaro di provenienza illecita;
  - siano effettuati pagamenti, non giustificati, a fronte di operazioni con controparti residenti in aree geografiche note come centri off-shore;
  - siano effettuati pagamenti in contanti o con titoli al portatore in deroga a quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007);

- siano trasferiti attraverso, ad esempio, una gestione poco trasparente ed oggettiva del Transfer Pricing, beni, mezzi finanziari o altre utilità provenienti da delitto non colposo nell'ambito del Gruppo;
- **reati connessi alla falsificazione di valori e di segni di riconoscimento:**
  - **spendita di monete falsificate ricevute in buona fede** nel caso in cui, ad esempio, sia consegnato denaro contraffatto o valori di bollo alterati ricevuti in buona fede.

#### Attività relative all'area a rischio ex 231/2001

La gestione dei flussi monetari e finanziari si articola nelle seguenti attività rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001:

- Finanza
  - predisposizione degli strumenti necessari per il costante controllo della liquidità aziendale
  - sviluppo della politica finanziaria e predisposizione della relativa reportistica
  - gestione dei rapporti con gli istituti bancari e finanziari
  - gestione delle fonti di finanziamento
- Tesoreria
  - gestione dei conti correnti bancari
  - gestione degli incassi
  - gestione dei pagamenti
  - gestione intercompany della liquidità
  - gestione della cassa di sede

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente protocollo:

- la gestione degli aspetti contabili relativi alla formazione del bilancio ed ai rapporti con gli organi sociali, regolate rispettivamente da "PROT\_231\_F\_Bilancio" e da "PROT\_231\_G\_Organi\_Sociali", a cui si rimanda;
- la gestione degli aspetti relativi al pagamento di paghe e contributi, disciplinata all'interno del protocollo "PROT\_231\_H\_Gestione\_HR", a cui si rimanda;
- la gestione degli aspetti fiscali, disciplinata dal protocollo "PROT\_231\_O\_Fiscale", a cui si rimanda.

#### Soggetti coinvolti: ruoli e responsabilità

Le attività rientranti nell'area a rischio ex D.Lgs. 231/01 "Gestione dei flussi monetari e finanziari" prevedono il coinvolgimento, secondo le rispettive competenze, dei seguenti principali soggetti:

- C.O.O.:
  - Approva i finanziamenti agevolati, i finanziamenti a breve termine e a lungo termine

- Procuratore della Società:
  - approva gli acconti, apre e chiude i conti correnti bancari, approva contratti di factoring, approva operazioni di copertura tassi e cambio
  - supervisiona le attività relative alla gestione dei flussi monetari e finanziari all'interno dell'affidamento di breve termine approvato
  - supporta il Responsabile dell'Amministrazione nell'individuazione dei metodi ed dei prezzi di trasferimento infragruppo (Transfer Pricing)
  - approva operazioni di copertura tassi e cambio
  - supervisiona le attività relative alla gestione della tesoreria e dei servizi finanziari
  - gestisce la posizione finanziaria della Società identificando la struttura di indebitamento ottimale alle migliori condizioni economiche possibili
    - controlla gli sconti finanziari
    - costituisce, modifica ed estingue contratti di conto corrente
    - approva le disposizioni di pagamento previo controllo di corrispondenza della disposizione stessa e dei valori della distinta di pagamento ed autorizza prelievi sul conto corrente d'appoggio della cassa di sede.
- Responsabile Amministrazione
  - gestisce operativamente le attività relative alla tesoreria (gestione incassi e pagamenti, effettua riconciliazioni bancarie, gestione dei girofondi, reportistica di tesoreria, proposte per l'utilizzo delle forme tecniche di finanziamento.);
  - Effettua la registrazione degli incassi tramite bonifico;
  - gestisce gli aspetti contabili relativi a conti correnti ed alla cassa della sede legale e della sede secondaria e opera le riconciliazioni bancarie;
  - gestisce la piccola cassa della sede legale;

### **3. Principi di comportamento**

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività relative all'area a rischio ex D.Lgs. 231/01 "Gestione dei flussi monetari e finanziari" sono tenuti ad osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dal presente protocollo, nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico.

In particolare i Destinatari devono, per quanto di competenza:

- garantire che i pagamenti e gli incassi siano gestiti solo dai soggetti titolari di deleghe o procure conferite a tal scopo
- limitare al minimo indispensabile l'utilizzo di denaro contante, privilegiando il canale bancario nell'effettuazione delle operazioni di pagamento derivanti da rapporti di acquisto di beni, servizi e consulenze;

- consentire la tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte, archiviando tutta la documentazione prodotta nell'ambito della gestione dei flussi monetari e finanziari;
- effettuare pagamenti solo sui conti correnti indicati dal soggetto terzo e a lui intestato tramite comunicazioni scritte da parte dello stesso;
- assicurare che eventuali finanziamenti infragruppo siano disciplinati per iscritto e sottoscritti da tutte le Parti in appositi contratti/accordi a pena di nullità;
- assicurare che eventuali operazioni infragruppo siano, oltre che correttamente registrate, anche autorizzate, verificabili, legittime congrue;
- utilizzare esclusivamente il canale bancario nell'effettuazione delle operazioni di incasso e pagamento derivanti da finanziamenti infragruppo e/o da altri rapporti intercompany.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- aprire conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e utilizzare conti aperti presso filiali in Paesi esteri ove ciò non sia correlato alla sottostante attività economica/commerciale;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati;
- detenere/trasferire denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera per importi, anche frazionati, complessivamente pari o superiori a 999 euro; emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori a 999 euro che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati e autorizzati;
- effettuare pagamenti in contanti, eccetto per le particolari tipologie di acquisto rientranti nella piccola cassa;
- promettere o versare somme di denaro, anche attraverso soggetti terzi, a funzionari della Pubblica Amministrazione o soggetti privati, anche a titolo personale, con la finalità di promuovere o favorire illecitamente gli interessi della Società;
- effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto;
- ricevere incassi in denaro contante, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore a 999 euro;
- accettare assegni emessi da soggetti che non siano i reali debitori nei confronti della Società, salvo che si tratti di clienti conosciuti da tempo e la girata appaia regolare;

- effettuare pagamenti a soggetti diversi dai reali creditori della Società salvo che ci sia una specifica richiesta in tal senso del creditore, applicandosi in tal caso l'art. 1180 c.c. relativo all'adempimento del terzo;
- porre in essere operazioni finanziarie, anche infragruppo, qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione (anche a titolo di concorso) di associazione a delinquere, anche transnazionale, riciclaggio, ricettazione o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- effettuare operazioni infragruppo con pagamenti non adeguatamente documentati e autorizzati o in contanti o utilizzare conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia o aperti presso filiali in Paesi esteri ove ciò non sia correlato alla sottostante operazione;
- effettuare operazioni su strumenti finanziari di natura meramente speculativa non adeguatamente approvati da specifica delibera del Consiglio di Amministrazione.

## 4. Principi di controllo

Il Sistema di Controllo a presidio dell'area a rischio ex D.Lgs. 231/01 in oggetto si basa su alcuni elementi qualificanti a garanzia dell'oggettività e trasparenza delle scelte effettuate, che tutti i Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella gestione dei flussi monetari e finanziari, devono osservare.

### Livelli autorizzativi

La Società ha previsto l'esistenza di specifici livelli autorizzativi per la gestione dei flussi monetari e finanziari. Nel dettaglio, in coerenza con il sistema dei poteri aziendali, si prevedono i seguenti presidi:

- Procuratore della Società può, secondo le modalità ed i limiti di importo definiti dal sistema di deleghe e procure vigente:
  - costituire, modificare ed estinguere contratti di conto corrente;
  - autorizzare i contratti di finanziamento;
  - autorizzare i contratti relativi ad eventuali strumenti derivati di copertura
  - autorizzare i pagamenti;
  - firmare la disposizione di prelievo da conto corrente necessaria per l'eventuale reintegro di cassa;
  - C.O.O. autorizza i finanziamenti agevolati, i finanziamenti a breve termine e a lungo termine;

- Procuratore della Società autorizza gli acconti, apertura e chiusura di conti correnti, approva contratti di factoring, approva operazioni di copertura tassi e cambio, approva operazioni di copertura tassi e cambio;
- Procuratore della Società, conduce le negoziazioni con gli Istituti di Credito i delegati/procuratori autorizzati firmano le disposizioni bancarie che scaturiscono dalla negoziazione;
- il processo di gestione incassi e pagamenti è gestito tramite gli applicativi aziendali e il sistema Home Banking della banca, strutturati sulla base di specifici profili autorizzativi di lettura e/o alimentazione assegnati ai diversi utenti (che vi accedono mediante propria User ID e Password) in relazione ai rispettivi compiti e responsabilità;
- il Responsabile della Funzione richiedente il pagamento, verificando l'effettività della prestazione/ricevimento merce in conformità a quanto stabilito nel contratto/ordine d'acquisto, implicitamente rilascia il benestare al pagamento della fattura;
- esclusivamente le persone incaricate da Accounting possono alimentare l'anagrafica dei fornitori con i dati bancari;
- il Procuratore della Società è autorizzato è dotato di idonei poteri per prelevare, presso i conti correnti della Società, il denaro contante necessario per ripristinare la giacenza media della cassa di sede.

#### Separazione delle funzioni

Le attività relative all'area a rischio "Gestione dei flussi monetari e finanziari", sono condotte con il coinvolgimento di diversi attori, in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo, ed in particolare, nel rispetto dei ruoli e responsabilità qui definiti.

#### Controlli specifici

Le diverse attività relative all'area a rischio "Gestione dei flussi monetari e finanziari", sono caratterizzate da una serie di controlli specifici, tra cui in particolare:

Con riferimento all'area finanza:

- il processo di acquisizione dei finanziamenti da terzi a Medio/Lungo termine è seguito dal Procuratore della Società che, sulla base delle necessità finanziarie concordate con il Responsabile Amministrazione, provvede a richiedere le condizioni a più istituti ed a sottoporle ad C.O.O.;
- Procuratore della Società supervisiona la gestione delle operazioni volte a ridurre il rischio di tasso e cambio e le principali fonti di indebitamento a breve che vengono verificate, nei casi più significativi, da C.O.O.;
- Procuratore della Società negozia il tasso (RIBA attiva) e, in funzione di questo, viene stabilito l'utilizzo delle RIBA banca per banca.

- Eventuali operazioni straordinarie devono essere pre-autorizzate da C.O.O. (CDA).

Con riferimento all'area tesoreria:

- Responsabile Amministrazione analizza le movimentazioni sui conti correnti;
- Procuratore della Società effettua le riconciliazioni bancarie che successivamente sono verificate da Responsabile Amministrazione;
- gli incassi tramite bonifico sono contabilizzati giornalmente;
- Tutti i pagamenti inviati da homebanking vengono autorizzati da Procuratore della Società ad eccezione delle disposizioni mediante moduli F23 e F24;
- in caso di bonifici manuali cartacei Responsabile Amministrazione predispone la disposizione cartacea che viene firmata da C.O.O. o da Procuratore della Società ed inviata alla banca per l'esecuzione del bonifico.
- periodicamente Responsabile Amministrazione estrae dal sistema di home banking tutte le ricevute bancarie in scadenza; effettua un controllo sulle RI.BA. ricevute per verificare se le relative fatture sono pervenute, registrate.
- i pagamenti relativi alle commissioni oneri ed interessi per i finanziamenti sono calcolati e verificati da Responsabile Amministrazione, sulla base dei relativi contratti stipulati;
- eventuali spese sostenute tramite cassa sono registrate in base ai giustificativi raccolti da Responsabile Amministrazione che effettua verifiche di forma sui giustificativi e verifiche sulla quadratura tra il registro di cassa e la conta fisica del denaro effettivamente presente;
- Responsabile Amministrazione verifica periodicamente la quadratura tra il registro di cassa ed i dati contabili derivanti dalle registrazioni giornaliere dei movimenti di cassa; verifica, inoltre, che le spese sostenute via cassa abbiano rispettato i limiti previsti in materia di antiriciclaggio;
- Responsabile Amministrazione segnala tempestivamente ad C.O.O., l'eventuale presenza in cassa di denaro o valori di bollo falsi, contraffatti o alterati affinché venga fatta apposita denuncia presso le sedi competenti.

#### Tracciabilità del processo decisionale e archiviazione

Nel dettaglio, si prevedono i seguenti elementi qualificanti:

- tutta la documentazione relativa alla gestione dei conti correnti è archiviata a cura di Responsabile Amministrazione;
- tutta la documentazione relativa alle riconciliazioni bancarie ed alla cassa è archiviata a cura di Procuratore della Società;
- tutti i finanziamenti infragruppo sono tracciati e regolati da specifici contratti.

I Destinatari interessati sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

Le modalità operative per la gestione delle diverse attività relative all'area a rischio in oggetto, laddove necessario, potranno essere disciplinate nell'ambito di appositi regolamenti e procedure interne sviluppate ed aggiornate a cura delle competenti Funzioni.

## **5. Reporting all'Organismo di Vigilanza**

È responsabilità di tutti i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività legate all'area a rischio di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, con le modalità previste dal Modello, ogni informazione relativa a comportamenti costituenti violazione del medesimo o relativi alla commissione di Reati. Deve altresì essere oggetto di segnalazione ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia del presente protocollo nel rispetto di quanto disciplinato dalla Parte Generale del Modello 231.

The logo for EMCO, consisting of the letters 'emco' in a bold, red, sans-serif font, centered within a light gray square background.

**emco**

Modello di Organizzazione, Gestione e  
Controllo di MECOF S.r.l. ai sensi del  
D.Lgs. 231/2001

---

PROTOCOLLO DI DECISIONE

PROT\_231\_L\_AMBIENTE

GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMBIENTALI

## INDICE

<b>1. PRESUPPOSTI E OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO.....</b>	<b>1</b>
<b>2. AMBITO DI APPLICAZIONE.....</b>	<b>1</b>
FATTISPECIE DI REATO.....	2
ATTIVITÀ RELATIVE ALL'AREA A RISCHIO EX 231/2001.....	3
SOGGETTI COINVOLTI: RUOLI E RESPONSABILITÀ.....	4
<b>3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO .....</b>	<b>5</b>
<b>4. PRINCIPI DI CONTROLLO.....</b>	<b>8</b>
LIVELLI AUTORIZZATIVI .....	8
SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI .....	9
CONTROLLI SPECIFICI .....	9
TRACCIABILITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE E ARCHIVIAZIONE.....	9
<b>5. REPORTING ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....</b>	<b>10</b>

## **1. Presupposti e obiettivi del protocollo**

Il presente protocollo, che costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 di MECOF S.r.l. (nel prosieguo MECOF) ha l'obiettivo di definire i ruoli, le responsabilità, i principi di comportamento e di controllo che la Società intende osservare, con riferimento alle diverse attività relative all'area a rischio ex D.Lgs. 231/2001 "Adempimenti ambientali", nel rispetto della normativa vigente e dei principi di trasparenza, oggettività e veridicità delle informazioni e con la finalità di prevenire, nell'esecuzione delle medesime attività, la commissione di illeciti previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Ai fini del presente protocollo si richiamano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli Enti della Pubblica Amministrazione potenzialmente coinvolti nelle attività relative all'area di rischio in oggetto:

- Amministrazioni territorialmente e giuridicamente competenti o altro soggetto pubblico equipollente per pertinenza territoriale;
- enti locali (ASL, ARPAL, etc.) per l'esecuzione di adempimenti in materia di ambiente e/o per la richiesta di autorizzazioni, permessi, concessioni;
- Forze dell'Ordine (Nucleo Operativo Ecologico - N.O.E. - dei Carabinieri, Vigili del Fuoco, etc.);
- ogni ulteriore Pubblica Amministrazione competente in materia.

Il presente protocollo, che riprende ed integra le previsioni contenute nella seguente principale documentazione:

- Codice Etico;
- Modello.

si applica a tutti i Destinatari del Modello (dipendenti e dirigenti della Società, ai componenti degli organi sociali e collaboratori<sup>1</sup>), che sono coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività relative all'area a rischio ex D.Lgs. 231/2001 in oggetto.

Il mancato rispetto di quanto disposto nel presente protocollo da parte dei Destinatari è passibile di sanzioni disciplinari e/o contrattuali nei termini previsti dal Modello adottato dalla Società.

## **2. Ambito di applicazione**

---

<sup>1</sup> Quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: i collaboratori a progetto, gli stagisti, i lavoratori interinali, Gestori Ambientali, fornitori e clienti abituali.

Fattispecie di reato

Il presente documento, in conformità a quanto previsto dal suddetto decreto, intende prevenire il verificarsi della commissione, anche a titolo di concorso con altre Direzioni/Funzioni o soggetti terzi, della seguente fattispecie di reato:

- **reati in materia ambientale:**
  - **ecoreati** previsti dagli artt. 452bis ss. c.p.;
  - **apertura od effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali** (art. 137 D.Lgs. 152/06) attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un'impropria gestione di appalti e/o cantieri presso le sedi, tale da generare uno scarico industriale (ad esempio dilavamento betoniere) senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata;
  - **gestione di rifiuti non autorizzata** (art. 256 D.Lgs. 152/06) attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una mancata vigilanza del rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in materia ambientale, una mancata verifica del possesso dei requisiti ex lege di trasportatori, intermediari e destinatari nella gestione dalla filiera dei rifiuti (ad esempio mancata iscrizione all'albo trasportatori e intermediari, autorizzazioni dei destinatari non in corso di validità o con validità sospese, autoveicoli con targa non autorizzata per CER 101314 rifiuti e fanghi di cemento) attinente la gestione di appalti e/o cantieri presso le sedi, una non corretta tenuta ed archiviazione della documentazione relativa all'intero ciclo di gestione dei rifiuti;
  - **violazioni in materia di bonifica dei siti** (art. 257 D.Lgs. 152/06) in caso di rilevata necessità di procedere alla bonifica ex art. 242 D.Lgs. n. 152/06 e di relativo ordine della pubblica autorità. Tali violazioni possono realizzarsi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante la mancata vigilanza del rispetto del progetto, delle procedure e delle istruzioni di lavoro in materia ambientale e la mancata verifica del possesso dei requisiti ex lege delle ditte autorizzate alla bonifica (ad esempio mancata iscrizione della ditta incaricata all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, iscrizione non in corso di validità o sospesa o revocata) nella gestione di appalti e/o cantieri presso le sedi;
  - **violazioni in tema di comunicazione, registri e formulari ambientali** (art. 258 D.Lgs. 152/06) attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la mancata vigilanza del rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in materia ambientale e la mancata verifica nella gestione della filiera dei rifiuti (ad esempio mancata o erronea compilazione dei formulari e dei registri di carico/scarico di produttori, trasportatori, intermediari, destinatari) nell'ambito di servizi dati in appalto e/o di cantieri presso le sedi; la mancata o erronea compilazione delle registrazioni ex lege (ad esempio mancata registrazione del carico del rifiuto) nell'ambito della gestione dei rifiuti prodotti dalla Società presso le sedi/cantieri;

- **installazione o esercizio di un impianto senza la prescritta autorizzazione**, nonché superamento dei valori limite di emissione prescritti dalla legge (art. 279 D.Lgs. 152/06) relativamente ad impianti d'aspirazione presenti presso le sedi o i cantieri o il mancato rispetto dei requisiti di esercizio (manutenzioni periodiche o analisi emissioni, etc.) di un impianto;
- **impiego di sostanze lesive dell'ozono e dell'ambiente** (art. 3 L. 28 dicembre 549/93) attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il coinvolgimento della Società in attività tali da comprovare un non conforme impiego o gestione di sostanze lesive dell'ozono e dell'ambiente rispetto alle normative vigenti.

#### Attività relative all'area a rischio ex 231/2001

L'area a rischio ex D.Lgs. 231/2001 disciplinata nel presente protocollo è relativa alle seguenti attività:

- gestione della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti (scarti inutilizzabili del processo produttivo, prodotti finiti non riutilizzabili, imballaggi, carta, cartone, toner, etc.);
- adempimenti in materia ambientale legati alle attività produttive ed alle attività manutentive ordinarie/straordinarie;
- supporto nell'identificazione del packaging più consono alla tipologia di prodotto e di trasporto;
- collaborazione nello studio, progettazione, acquisto e collaudo di nuovi impianti di produzione o di modifiche ad impianti di produzione già esistenti;
- valutazioni di rischio e individuazione delle migliori atte a limitare rischi di incidente rilevante;
- supporto nella gestione degli adempimenti richiesti dalle Forze dell'Ordine/Enti Pubblici (ad esempio a seguito di un incidente in cui è coinvolto un trasportatore incaricato dalla Società);
- gestione della conformità degli impianti di condizionamento;
- gestione della compliance alla normativa in ambito ambientale;
- gestione delle emergenze;
- gestione degli appalti e dei cantieri presso le sedi:
  - identificazione e valutazione del rischio ambientale e comunicazione alle autorità ed enti competenti in fase di esecuzione del progetto;
  - acquisizione di documentazioni, permessi e certificazioni obbligatorie per legge;
  - formazione in materia di gestione degli aspetti ambientali significativi e verifica dell'efficacia formativa;
  - classificazione e gestione delle sostanze pericolose in cantiere;
  - classificazione e gestione delle aree a rischio esplosione;
  - gestione e controllo del rischio fisico: rumore, radiazioni, vibrazioni, etc.;

- gestione delle emergenze e delle prove pratiche di evacuazione/emergenza;
- gestione e supervisione di eventuali subappaltatori.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente protocollo:

- la gestione delle autorizzazioni, dei permessi e delle concessioni, nonché la gestione delle visite ispettive, disciplinate all'interno del protocollo "Gestione dei rapporti e degli adempimenti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza", a cui si rimanda;
- la gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro presso la sede/cantieri, disciplinata all'interno del protocollo "Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro", a cui si rimanda;
- la gestione dei servizi legati all'attività caratteristica della società (manutenzione elettrica, impiantistica, meccanica, tecnici, progettisti, utilities, etc.) e dei servizi trasversali a tutte le Direzioni/Funzioni (mensa, pulizia, raccolta e smaltimento dei rifiuti, derattizzazione, etc.), disciplinati all'interno del protocollo "Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi", a cui si rimanda;
- la gestione dei rapporti con i consulenti terzi, disciplinata all'interno del protocollo "Gestione delle consulenze e degli incarichi professionali a terzi", a cui si rimanda.

#### Soggetti coinvolti: ruoli e responsabilità

Le attività rientranti nell'area a rischio ex D.Lgs. 231/2001 "Adempimenti in materia ambientale" prevedono il coinvolgimento, secondo le rispettive competenze, dei seguenti principali soggetti:

- C.O.O. (CDA):
  - nomina e delega le funzioni di presidio in materia ambientale
- Delegato di funzioni (ove individuato)
  - garantisce il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), la regolarità dei controlli nonché il rispetto dei valori limite di emissione e comunica all'autorità competente i risultati della sorveglianza delle emissioni dell'impianto
  - approva le procedure e le istruzioni operative del sistema di gestione ambientale
  - verifica il rispetto delle prescrizioni procedurali indicate nella documentazione del sistema di gestione ambientale
  - analizza il fabbisogno formativo e redige, unitamente alle funzioni competenti, il piano di formazione aziendale in materia ambientale
  - verifica il rispetto delle pratiche ambientali relative alla gestione delle sostanze pericolose, delle emissioni in atmosfera e dei rifiuti
  - comunica agli enti preposti periodicamente i risultati dei monitoraggi ambientali previsto dall'AIA

- Production e Qualità:
  - effettuano le attività di controllo, collaudo, monitoraggio e manutenzione periodica degli impianti/attrezzature della propria area;
  - garantiscono il necessario supporto in caso di contestazioni da parte delle autorità competenti
  - Nei limiti delle proprie competenze, compilano i formulari di identificazione dei rifiuti e il registro di carico e scarico
  - dirigono le attività di cantiere, coordinando e supervisionando l'attività delle differenti funzioni coinvolte
  - supervisionano la gestione di eventuali appaltatori.

### **3. Principi di comportamento**

I Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività relative all'area a rischio ex D.Lgs. 231/01 "Adempimenti in materia ambientale" sono tenuti ad osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dal presente protocollo, nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico.

In particolare i Destinatari devono, per quanto di competenza:

- rispettare scrupolosamente la legislazione vigente relativa alla tutela dell'ambiente, alla tutela del contesto paesaggistico del territorio in cui opera la Società, alla tutela delle risorse utilizzate ed a tutte le possibili interrelazioni fra le stesse;
- valutare i potenziali rischi e sviluppare adeguati programmi di prevenzione a tutela dell'ambiente;
- accertare la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti attraverso l'acquisizione e la verifica della validità e della corretta pertinenza delle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni, nonché delle eventuali certificazioni in materia ambientale da questi posseduti;
- inserire nei contratti stipulati con i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti specifiche clausole attraverso le quali la Società possa riservarsi il diritto di verificare periodicamente le comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale, tenendo in considerazione i termini di scadenza e rinnovo delle stesse;
  
- compilare, eventualmente avvalendosi di terzi, i certificati di analisi dei rifiuti riportando informazioni corrette e veritiere sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;

- svolgere l'attività di gestione e smaltimento dei rifiuti con il minor impatto ambientale possibile e con la massima cura ed attenzione, con particolare riferimento alla caratterizzazione dei rifiuti, alla gestione dei depositi temporanei e al divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi;
- stabilire ed aggiornare procedure di emergenza, al fine di ridurre al minimo gli effetti di qualsiasi scarico accidentale al suolo, sottosuolo, nelle acque superficiali e sotterranee;
- impiegare nelle attività di estrazione, raccolta ed isolamento delle sostanze lesive all'ozono atmosferico, esclusivamente personale specializzato ed autorizzato nel rispetto della normativa vigente;
- affidare lo smaltimento delle sostanze lesive all'ozono atmosferico non rigenerabili né recuperabili, a ditte autorizzate, nel rispetto della normativa vigente. In generale, conferire i beni durevoli contenenti le sostanze lesive sopra menzionate, al termine della loro durata operativa, a centri di raccolta autorizzati;
- pianificare opportune attività di bonifica dei siti al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, fornendone tempestiva comunicazione alle autorità competenti;
- assicurare il corretto impiego delle tecnologie e, ove possibile, perseguire il loro miglioramento o l'adozione di soluzioni più avanzate, per ridurre gli impatti ambientali negativi, prevenire l'inquinamento;
- gestire e controllare direttamente i processi che hanno maggiore impatto sull'ambiente al fine di assicurarne la massima affidabilità, sviluppando procedure di valutazione delle prestazioni ambientali e gli indicatori ad esse associati, riesaminando periodicamente gli obiettivi ed i traguardi definiti nonché la corretta conservazione dell'ambiente;
- comunicare tempestivamente ai propri superiori e/o ai preposti le eventuali criticità ambientali di cui vengano a conoscenza, nonché ogni violazione delle regole di comportamento e delle procedure aziendali.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- omettere informazioni e/o dati rilevanti in sede di valutazione e monitoraggio degli aspetti ambientali significativi o adottare comportamenti che possano, anche solo potenzialmente, indurre in un errore di valutazione;
- non registrare opportunamente e in misura veritiera e completa le evidenze di presidio dell'ambiente, come ad esempio rapporti di prova, registrazione della manutenzione sugli impianti etc.;
- porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti alla falsificazione o contraffazione delle evidenze documentali e\o di registrazione poste

a presidio dell'ambiente, come ad esempio certificazioni, autorizzazioni all'emissione, prove e collaudi, etc.;

- favorire o dare causa a scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o in deroga alle autorizzazioni ricevute;
- effettuare una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza di relativa autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
- favorire la realizzazione o la gestione di una discarica non autorizzata di rifiuti;
- miscelare o diluire rifiuti aventi differenti gradi di pericolosità;
- favorire o effettuare spedizioni transfrontaliere di rifiuti in difformità dalle norme vigenti (Reg. CE 1013/06) o comunque illegali (es. senza notificarle a tutte le autorità competenti interessate, senza l'autorizzazione delle autorità competenti interessate, con l'autorizzazione delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi);
- fornire false indicazioni sulla natura, la composizione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti sia nell'ambito della predisposizione di un certificato di analisi, anche da usare durante il trasporto, sia nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
- trasportare rifiuti pericolosi senza la copia cartacea della scheda SISTRI (ove applicabile) - Area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, senza la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti;
- violare i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione all'esercizio dello stabilimento e superare i valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;
- omettere, falsificare o alterare i dati relativi alle emissioni in atmosfera prodotte dagli impianti nell'ambito dell'esercizio dell'attività produttiva;
- disperdere nell'ambiente le sostanze lesive all'ozono atmosferico;
- produrre, consumare, importare, esportare, detenere e commercializzare le sostanze lesive all'ozono atmosferico secondo modalità diverse da quelle disciplinate dalla vigente normativa;
- violare l'obbligo di provvedere, al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, alla messa in opera delle misure di prevenzione e bonifica necessarie, fornendo tempestiva comunicazione alle autorità competenti;
- falsificare o alterare qualsiasi documento da sottoporre a Pubbliche Amministrazioni o Autorità di controllo ovvero omettere di comunicare tempestivamente informazioni o dati su fatti o circostanze che possano compromettere la tutela dell'ambiente o la salute pubblica;

- instaurare rapporti o porre in essere operazioni con fornitori terzi qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione di reati in materia ambientali di cui al Testo Unico sull'Ambiente (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

## 4. Principi di controllo

Il Sistema di Controllo a presidio dell'area a rischio ex D.Lgs. 231/01 in oggetto si basa su alcuni elementi qualificanti a garanzia dell'oggettività e trasparenza delle scelte effettuate, che tutti i Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione degli adempimenti ambientali, devono osservare.

### Livelli autorizzativi

La Società ha previsto l'esistenza di specifici livelli autorizzativi per la gestione degli adempimenti ambientali. Nel dettaglio, in coerenza con il sistema dei poteri aziendali, si prevedono i seguenti presidi:

- QUALITÀ garantisce il mantenimento, lo sviluppo e il miglioramento continuo delle attività relative al sistema di gestione ambientale e il presidio degli adempimenti in materia ambientale;
- i Responsabili di Produzione garantiscono il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Unica Ambientale, la regolarità dei controlli nonché il rispetto dei valori limite di emissione e comunica all'autorità competente i risultati della sorveglianza delle emissioni dell'impianto;
- PRODUCTION dispone la fermata degli impianti produttivi nel caso di malfunzionamento dei presidi di abbattimento o nel caso di superamento dei limiti in emissione;
- PRODUCTION, con il supporto di QUALITÀ, svolge attività di coordinamento e controllo atte a garantire la conformità rispetto agli standard tecnici degli impianti installati, delle attività di verifica, collaudo e messa in esercizio;
- i Responsabili di Produzione predispongono, con il supporto di QUALITÀ, i piani di azione per la sostituzione di impianti/attrezzature non più conformi alle normative ambientali;
- PRODUCTION svolge attività di coordinamento e controllo del rispetto delle pratiche ambientali e delle norme vigenti, in particolare relative a:
  - gestione delle sostanze pericolose;
  - gestione dei rifiuti;
  - gestione delle emissioni in atmosfera;
  - gestione del rumore;
  - certificazioni ed autorizzazioni correlate agli aspetti ambientali.

### Separazione delle funzioni

Le attività relative all'area a rischio "Adempimenti in materia ambientale", sono condotte con il coinvolgimento di diversi attori, in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo, ed in particolare, nel rispetto dei ruoli e responsabilità qui definiti.

### Controlli specifici

Le diverse attività relative all'area a rischio "Adempimenti in materia ambientale", sono caratterizzate da una serie di controlli specifici descritti operativamente nelle procedure indicate nel precedente paragrafo 1 a cui si rimanda, tra cui in particolare:

- i Responsabili di Produzione effettuano il controllo, monitoraggio e manutenzione periodica – anche avvalendosi di terzi – delle attrezzature/impianti installati;
- QUALITÀ effettua il monitoraggio periodico se prescritto dall'AUA;
- PRODUCTION verifica che i contratti con i fornitori:
  - contengano adeguate clausole relative alla garanzia che il fornitore sia dotato delle necessarie autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività oggetto del contratto;
  - prevedano l'obbligo del rispetto del sistema ambiente della Società;
  - prevedano l'obbligo per il fornitore stesso di comunicare tempestivamente ogni modifica/revoca delle autorizzazioni ricevute;
  - contengano clausole che prevedano adeguate tutele e azioni per la Società in caso di mancato rispetto di quanto sopra;
- QUALITÀ verifica la filiera di gestione dei rifiuti, con riferimento agli obblighi di registrazione, le iscrizioni agli albi dei soggetti preposti al trasporto rifiuti, le autorizzazioni ministeriali dei soggetti preposti alla destinazione dei rifiuti.

### Tracciabilità del processo decisionale e archiviazione

Il processo decisionale è tracciato, a cura di QUALITÀ, attraverso evidenze documentali (ad esempio: autorizzazioni ambientali, etc.), di registrazione (ad esempio: prove di tenuta impianti di climatizzazione, libretti di manutenzione, registro antincendio, etc.) del sistema di gestione ambientale ed, in particolare:

- documentazione attinente la programmazione ed effettuazione di attività informative e formative in materia ambientale;
- piani di monitoraggio e controllo;
- registrazione su appositi libretti di manutenzione delle attività manutentive condotte sugli impianti e sui dispositivi antincendio;
- registrazione su apposito registro antincendio delle attività di verifica periodica;
- scadenziario degli adempimenti in materia ambientale:

- rifiuti;
- emissioni in atmosfera;
- impianto di incenerimento;
- gas serra;
- acque;
- rumore;
- suolo e sottosuolo.

Inoltre gli interventi di controllo e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati al monitoraggio dei parametri significativi dal punto di vista ambientale sono eseguiti secondo quanto riportato in uno specifico piano di monitoraggio, in accordo con quanto previsto dall'AUA, ed annotati su apposito registro archiviato e tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

I Destinatari interessati sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

Le modalità operative per la gestione delle diverse attività relative all'area a rischio in oggetto, laddove necessario, potranno essere disciplinate nell'ambito di appositi regolamenti e procedure interne sviluppate ed aggiornate a cura delle competenti Funzioni.

## **5. Reporting all'Organismo di Vigilanza**

È responsabilità di tutti i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività legate all'area a rischio di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, con le modalità previste dal Modello, ogni informazione relativa a comportamenti costituenti violazione del medesimo o relativi alla commissione di Reati. Deve altresì essere oggetto di segnalazione ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia del presente protocollo nel rispetto di quanto disciplinato dalla Parte Generale del Modello 231.



Modello di Organizzazione, Gestione e  
Controllo di MECOF S.r.l. ai sensi del  
D.Lgs. 231/2001

---

PROTOCOLLO DI DECISIONE

PROT\_231\_M\_HS

GESTIONE DEGLI MECOF S.R.L. MATERIA DI SALUTE E  
SICUREZZA SUL LAVORO

## INDICE

<b>1. PRESUPPOSTI E OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO .....</b>	<b>1</b>
<b>2. AMBITO DI APPLICAZIONE.....</b>	<b>2</b>
FATTISPECIE DI REATO.....	2
ATTIVITÀ RELATIVE ALL'AREA A RISCHIO EX 231/2001.....	2
SOGGETTI COINVOLTI: RUOLI E RESPONSABILITÀ .....	3
<b>3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO .....</b>	<b>5</b>
<b>4. PRINCIPI DI CONTROLLO.....</b>	<b>7</b>
LIVELLI AUTORIZZATIVI.....	7
SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI .....	8
CONTROLLI SPECIFICI .....	8
TRACCIABILITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE E ARCHIVIAZIONE .....	12
<b>5. REPORTING ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....</b>	<b>15</b>

## 1. Presupposti e obiettivi del protocollo

Il presente protocollo, che costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 di MECOF S.r.l. (nel prosieguo MECOF) ha l'obiettivo di definire i ruoli, le responsabilità, i principi di comportamento e di controllo che la Società intende osservare, con riferimento alle diverse attività relative all'area a rischio ex D.Lgs. 231/2001 "Adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro".

Il tutto nel rispetto della normativa vigente e dei principi di trasparenza, oggettività e veridicità delle informazioni e con la finalità di prevenire, nell'esecuzione delle medesime attività, la commissione di illeciti previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Il presente protocollo, che riprende ed integra le previsioni contenute nella seguente principale documentazione:

- Codice Etico;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/01
- SGSL, DVR e Procedure connesse

si applica a tutti i Destinatari del Modello (dipendenti e dirigenti della Società, ai componenti degli organi sociali ed ai Soggetti Terzi<sup>1</sup>), che sono coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività relative all'area a rischio ex D.Lgs. 231/2001 in oggetto.

Il mancato rispetto di quanto disposto nel presente protocollo da parte dei Destinatari è passibile di sanzioni disciplinari e/o contrattuali nei termini previsti dal Modello adottato dalla Società.

Il presente Protocollo, altresì, è adottato tenendo presente che la Società, pur non avendo adottato un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro ("SGSL") conforme allo standard UNI EN ISO 45001:2007, ha tuttavia integrato il proprio sistema di gestione della sicurezza sul lavoro nell'ambito dell'esistente Modello ex D.Lgs. n. 231/01.

Tale Modello è peraltro completo di sistema sanzionatorio ed ha comportato la nomina di un Organismo di Vigilanza, sicchè l'intendimento di MECOF è comunque quello di dotarsi di un SGSL idoneo ad escludere la responsabilità amministrativa della Società ex art. 30 del D.Lgs. n. 81/08.

---

<sup>1</sup> Quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: i collaboratori a progetto, gli stagisti, i lavoratori interinali, gli appaltatori, etc..

## 2. Ambito di applicazione

### Fattispecie di reato

Il presente documento, in conformità a quanto previsto dal suddetto decreto, intende prevenire il verificarsi della commissione, anche a titolo di concorso con altre Funzioni o consulenti terzi, della seguente fattispecie di reato:

- **omicidio colposo e lesioni colpose (gravi o gravissime)** commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, qualora non fossero implementate e monitorate le prescrizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 (TUSSL) in materia di salute sui luoghi di lavoro quali, ad esempio:
  - definizione dei fattori di rischio;
  - corretta gestione dei rischi interferenziali;
  - valutazione dei rischi ed individuazione delle misure preventive e protettive;
  - presenza e corretto uso di attrezzature;
  - corretta redazione e tenuta della documentazione e delle certificazioni obbligatorie per legge;allo scopo di trarre un indebito vantaggio per la Società, anche indiretto, quale ad esempio un risparmio di costi in materia di sicurezza sul lavoro.

### Attività relative all'area a rischio ex 231/2001

L' area a rischio ex D.Lgs. 231/2001 disciplinata nel presente protocollo "Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro" è relativa alle seguenti attività:

- previsione di una struttura organizzativa preposta alla sicurezza sul lavoro;
- elaborazione e tenuta della documentazione e delle certificazioni obbligatorie di legge;
- verifica del rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- attività di valutazione dei rischi, individuazione delle migliori atte a limitare rischi di incidente rilevante (Rapporto di sicurezza) e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- gestione emergenze (Piano di emergenza interno e esterno) e primo soccorso;
- gestione degli impianti produttivi (mantenimento in efficienza), gestione delle attività manutentive ordinarie e straordinarie per gli impianti produttivi/attrezzature, stoccaggio prodotti e movimentazione merce;
- riunioni periodiche di sicurezza e consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitaria;
- attività di informazione e formazione dei lavoratori;

- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- gestione dei sistemi di registrazione delle attività;
- gestione del sistema disciplinare;
- gestione degli appalti;
- monitoraggio delle attività di cantiere e di costruzione.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente protocollo:

- la gestione degli acquisti di servizi e appalti, disciplinata all'interno del protocollo "Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi", a cui si rimanda;
- la gestione dei rapporti con i consulenti terzi, disciplinata all'interno del protocollo "Gestione delle consulenze e degli incarichi professionali a terzi", a cui si rimanda;
- la gestione delle autorizzazioni, dei permessi e delle concessioni, nonché la gestione delle visite ispettive, disciplinate all'interno del protocollo "Gestione dei rapporti e degli adempimenti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità di Vigilanza", a cui si rimanda;
- la gestione degli adempimenti in materia ambientale, disciplinata all'interno del protocollo "Gestione degli adempimenti ambientali", a cui si rimanda.

#### Soggetti coinvolti: ruoli e responsabilità

La Società si è dotata di un sistema di deleghe e procure, con l'attribuzione di adeguati poteri di spesa, che consente di definire le responsabilità, i compiti ed i poteri gravanti sui soggetti chiamati ad operare nell'area a rischio ex D.Lgs. 231/2001 "Adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro". In particolare sono chiaramente individuati e formalizzati i seguenti ruoli ai quali sono attribuiti precisi obblighi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente:

- Datore di Lavoro (DDL)
- Dirigenti e Preposti in materia di sicurezza
- Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione – RSPP
- Medico Competente
- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS
- Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione - ASPP
- Squadre di emergenza (stabilimento e reparti)
- Squadre addette al primo soccorso
- Committente o Responsabile dei lavori per i cantieri temporanei e mobili
- Coordinatore per l'esecuzione dei lavori per i cantieri temporanei e mobili
- Coordinatore per la progettazione per i cantieri temporanei e mobili

Inoltre, le attività rientranti nell'area a rischio ex D.Lgs. 231/2001 "Adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro" prevedono il coinvolgimento, secondo le rispettive competenze, dei seguenti principali soggetti:

DDL:

- Conferisce delega di funzioni e prende atto delle subdeleghe ad essa conseguenti;
- Svolge direttamente ogni compito connesso agli obblighi indelegabili di cui all'art. 17 del TUSSL;
- Vigila sul corretto adempimento degli obblighi delegati.

Responsabili di Produzione (tramite delega e subdeleghe):

- danno attuazione alla corretta applicazione delle procedure stabilite nel Sistema di Gestione della Sicurezza vigente
- sovrintendono al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte degli operatori sottoposti alla propria area di competenza
- promuovono eventuali provvedimenti disciplinari

RSPP:

- Supporta il Datore di Lavoro nella valutazione dei rischi
- sensibilizza tutte le funzioni aziendali sulla sicurezza dei luoghi di lavoro nello svolgimento di ogni attività aziendale
- aggiorna, verifica e diffonde il sistema di gestione della sicurezza allineandolo allo Standard UNI EN ISO 45001 e rendendolo adeguato e coerente alle condizioni tecniche, produttive ed organizzative della Società
- garantisce l'attività di sviluppo delle Procedure aziendali e la redazione, l'aggiornamento e l'emissione delle relative Istruzioni Operative
- pianifica le attività di audit del sistema e ne garantisce l'attuazione
- propone al Datore di Lavoro il piano di formazione in materia di sicurezza
- organizza i corsi di formazione sulla base del piano approvato dal Datore di Lavoro
- assiste il Committente degli appalti ex art. 26 TUSSL nella redazione del DUVRI<sup>2</sup>
- in collaborazione con HR, organizza la sorveglianza sanitaria

HR:

- quando richiesto, coordina, con il supporto di RSPP, sulla base del piano di formazione approvato, l'attività di ottenimento di finanziamenti pubblici
- in collaborazione con HSE, organizza la sorveglianza sanitaria
- trasmette ai Preposti competenti i giudizi di idoneità alla mansione formulati dal Medico Competente

---

<sup>2</sup>Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze: documento contenente una valutazione dei rischi da interferenze e che indica le misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo tali rischi.

Con riferimento alle attività di cantiere, le nomine (e i livelli autorizzativi correlati) sono riferite ai singoli cantieri e richiamate nella documentazione di cantiere stessa quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo: PSC, POS, etc.

### **3. Principi di comportamento**

I Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività relative all'area a rischio ex D.Lgs. 231/01 "Adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro" sono tenuti ad osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dal presente protocollo, nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico e le altre procedure o regolamenti aziendali in materia.

In particolare i Destinatari devono, per quanto di competenza:

- rispettare e verificare l'osservanza del quadro normativo nazionale e delle procedure della Società in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- adempiere agli specifici obblighi di comportamento in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ed attuare, ciascuno per la parte di propria competenza, alle deleghe ricevute, alle funzioni assegnate, alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza;
- adeguarsi alle prescrizioni, alle regole e ai principi di comportamento in funzione del rischio previsto per le proprie mansioni;
- identificare e valutare i rischi per tutte le categorie di lavoratori attraverso le seguenti attività:
  - redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (integrato con l'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti);
  - redazione della Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti;
  - elaborazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento e dei Piani Operativi di Sicurezza (per i cantieri temporanei);
  - valutazione dei rischi delle interferenze o redazione del DUVRI ove previsto in caso di contratti di appalto;
- definire gli obiettivi di miglioramento progressivo della tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro ed elaborare i programmi per il raggiungimento di tali obiettivi con relativa definizione di priorità, tempi ed attribuzione delle rispettive responsabilità con assegnazione delle necessarie risorse in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- sensibilizzare la struttura aziendale, a tutti i livelli, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche attraverso la programmazione di piani di informazione/formazione con particolare riferimento a:

- programmazione, monitoraggio e verifica dell'apprendimento delle attività di formazione e informazione;
- previsione di una formazione differenziata per soggetti esposti a rischi specifici;
- attuare adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione al fine di assicurare l'efficacia del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare per ciò che concerne:
  - il mantenimento ed il miglioramento delle misure di sicurezza;
  - la prevenzione, la correzione e l'inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme e l'adozione dei relativi provvedimenti disciplinari;
  - la corrispondenza tra attività svolta e competenze possedute;
- porre in essere le necessarie azioni preventive e correttive che si rendano necessarie alla luce degli esiti del monitoraggio;
- effettuare un periodico riesame del sistema di gestione per la sicurezza del lavoro e la tutela della salute al fine di valutarne l'efficacia ed efficienza dello stesso nel raggiungere gli obiettivi prefissati, nonché l'adeguatezza delle misure adottate rispetto sia alla specifica realtà della Società che ad eventuali cambiamenti nell'attività;
- verificare il corretto ed appropriato utilizzo degli strumenti di lavoro, degli impianti, delle attrezzature, nonché dei dispositivi di protezione individuale (DPI) messi a disposizione;
- formalizzare i contratti d'appalto prevedendo l'osservanza degli obblighi di legge, con particolare riferimento all'art. 26 del TUSSL;
- promuovere iniziative volte a diffondere e consolidare la cultura della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- conformarsi alla politica e agli obiettivi aziendali in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro previsti nel sistema di gestione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro conformemente alla norma UNI EN ISO 45001;
- prevedere un sistema che consenta ai dipendenti di comunicare tempestivamente ai propri superiori e/o ai preposti le carenze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione e le eventuali situazioni di pericolo e rischio in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro di cui vengano a conoscenza, nonché ogni violazione delle regole di comportamento e delle procedure aziendali.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- omettere informazioni e/o dati rilevanti in sede di valutazione e monitoraggio dei fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro o adottare

comportamenti che possano, anche solo potenzialmente, inficiare l'attività di valutazione;

- non registrare opportunamente e in misura veritiera e, completa le evidenze di presidio della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, come ad esempio riunioni periodiche, etc.;
- porre in essere condotte miranti alla falsificazione o contraffazione delle evidenze documentali e/o di registrazione a presidio della salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- trascurare la propria sicurezza e salute e quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture della Società;
- manomettere i dispositivi di sicurezza di impianti e attrezzature o altri dispositivi a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

## 4. Principi di controllo

Il Sistema di Controllo a presidio dell'area a rischio ex D.Lgs. 231/01 in oggetto si basa su alcuni elementi qualificanti a garanzia dell'oggettività e trasparenza delle scelte effettuate, che tutti i Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, devono osservare.

### Livelli autorizzativi

La Società ha identificato e formalmente nominato le figure chiave responsabili, ognuna per le aree di propria competenza, del sistema di gestione della salute e sicurezza che sono tenuti ad esercitare i poteri e ad adempiere agli obblighi previsti dalla vigente normativa di riferimento con riferimento alla gestione della sicurezza.

Nel dettaglio si specifica che:

- il Datore di Lavoro è formalmente individuato quale responsabile, in linea generale, dell'osservanza delle misure generali previste dalla legge a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (TUSSL) ed, in particolare, di assolvere alle funzioni relative alla valutazione di tutti i rischi, alla elaborazione del DVR e alla designazione dell'RSPP;
- la nomina dell'RSPP è stata formalizzata con lettera firmata dal Datore di Lavoro;
- gli RLS sono nominati in conformità a quanto previsto dal TUSSL;
- il Committente degli appalti seleziona i soggetti a cui affidare lavori in appalto;

- Il Committente nomina i soggetti incaricati per la gestione ed il controllo delle attività di cantiere: Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la progettazione dei lavori, Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;

### Separazione delle funzioni

Le attività relative all'area a rischio "Adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro", sono condotte con il coinvolgimento di diversi attori, in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo, ed in particolare, nel rispetto dei ruoli e responsabilità definiti al paragrafo 2.

### Controlli specifici

Le diverse attività relative all'area a rischio "Adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro", sono caratterizzate da una serie di controlli specifici implementati nell'ambito del Sistema di Gestione della Sicurezza sul lavoro coerente ed allineato agli standard UNI EN ISO 45001 e conforme alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e del D.Lgs. 334/99, che prevede, tra le altre:

- la valutazione dei rischi e la predisposizione delle misure di prevenzione e protezione;
- l'analisi dei rischi condotta tenendo conto di tutta l'attività lavorativa, sia essa di routine che non, includendo le manutenzioni, le bonifiche, gli avviamenti e le fermate degli impianti produttivi;
- l'individuazione di interventi migliorativi, a seguito dei risultati del processo di analisi dei rischi, che si concretizzano in programmi di formazione ed informazione del personale dipendente e non;
- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività effettuate;
- adeguata articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle procedure di sicurezza;
- idoneo sistema di controllo sull'attuazione del Sistema e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure di sicurezza adottate, con riesami periodici nonché la modifica del Sistema quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- sistematica e periodica attività di auditing interno volta all'individuazione di pericoli ed eventuali possibili miglioramenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro che garantisce il rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici;

- sistema di segnalazioni da parte di tutto il personale di situazioni di pericolo e/o quasi incidenti e loro successiva analisi e valutazione;
- sistema di manutenzione periodica preventiva di macchine ed attrezzature con particolare riferimento ai componenti critici per la sicurezza;
- sistema di analisi e valutazione preventiva delle modifiche impiantistiche;
- costante aggiornamento tecnico e normativo da parte del personale preposto alle attività di progettazione, manutenzione e valutazione dei rischi tramite abbonamenti a riviste, banche dati, notiziari di associazioni Settoriali;
- verifica sistematica e periodica del soddisfacimento dei requisiti tecnico normativi;
- Piano di Emergenza contenente le seguenti informazioni minime:
  - nome o funzione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e della persona responsabile dell'applicazione e del coordinamento delle misure di intervento all'interno del sito;
  - nome o funzione della persona incaricata del collegamento con l'autorità responsabile del piano di emergenza esterno;
  - descrizione delle misure da adottare per far fronte a situazioni o eventi prevedibili che potrebbero avere un ruolo determinante nel causare un incidente rilevante e per limitarne le conseguenze;
  - descrizione delle apparecchiature di sicurezza e delle risorse disponibili;
  - misure atte a limitare i pericoli per le persone presenti nel sito produttivo, compresi sistemi di allarme e le norme di comportamento che le persone devono osservare al momento dell'allarme;
  - disposizioni per avvisare tempestivamente, in caso di incidente, l'autorità incaricata di attivare il Piano di emergenza esterno;
  - disposizioni adottate per formare il personale ai compiti che sarà chiamato a svolgere e, se del caso, coordinamento di tale azione con i servizi di emergenza esterni;
  - disposizioni per coadiuvare l'esecuzione delle misure di intervento adottate per il sito produttivo:
    - Piano di Emergenza dello Stabilimento;
    - regolamentazione del comportamento di tutti i lavoratori e delle diverse Funzioni dell'Azienda in caso di infortuni, al fine di assicurare un intervento di pronto soccorso efficace e tempestivo e definire compiti e responsabilità di tutti i dipendenti;
    - regolamentazione dei rapporti con le imprese terze ed i lavoratori autonomi che operano all'interno dello stabilimento;
    - coordinamento per l'eliminazione dei rischi dovuti alle interferenze e cooperazione per l'attuazione delle misure preventive e protettive;

- “riunioni periodiche di sicurezza” in base alla quale vengono organizzate diverse riunioni in materia di sicurezza:
  - verifica dello stato avanzamento lavori di miglioramento della sicurezza e riduzione dei rischi sul lavoro (rif. DL 81/2008) con cadenza almeno semestrale;
  - analisi infortuni, incidenti/quasi incidenti, con cadenza mensile;
  - riunioni di reparto nel corso delle quali vengono discusse problematiche inerenti la sicurezza e viene svolta l’attività di formazione;
  - riunione annuale di sicurezza ai sensi dell’art 35 D.Lgs. 81/2008 alla quale partecipano il medico competente, il datore di lavoro, RSPP e RLS.  
In particolare, i RLS vengono consultati: i) in merito alle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi, ai DPI, alla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, agli addetti alla prevenzione incendi, al primo soccorso, e del medico competente ed al Piano di Emergenza ii) in merito ai Piani di Formazione ed alle relative attività di verifica iii) in merito al Documento di Politica per la Prevenzione degli Incidenti rilevanti e per la Salute e Sicurezza sul Lavoro;
- visite preventive al fine di assicurare una sorveglianza sanitaria assidua e completa. In particolare in caso di:
  - cambio mansione, annuali (o secondo diversa periodicità stabilita dal medico competente);
  - dopo 60 giorni di assenza per motivi di salute;
  - per cessazione del rapporto di lavoro;
  - nei casi previsti dalla normativa e quelle su richiesta;
- programma dettagliato della formazione del personale che prevede i seguenti momenti formativi:
  - al momento dell’assunzione: al fine di rendere edotti i nuovi lavoratori sul Piano di Emergenza, sui rischi generali dello stabilimento produttivo, sull’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale, sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose, sui Rischi di Incidente Rilevante ai sensi della c.d. Legge Seveso (formazione generica);
  - successivamente: al fine di addestrare il lavoratore alla mansione (formazione specifica), ogni volta in cui vi sia un cambio di mansione e/o reparto ovvero in caso di aggiornamenti delle normative e/o delle procedure;ed i seguenti contenuti idonei ad informare i lavoratori (ossia fornire loro la conoscenza dei pericoli e dei rischi presenti) e formarli (ossia istruirli ed addestrarli a lavorare ed a comportarsi in maniera corretta e secondo le regole della sicurezza):

- rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;
- pericoli legati all'uso di sostanze, impianti, macchine, utensili;
- rischi specifici cui sono esposti in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- procedure riguardanti il Pronto Soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione;
- cosa fare in caso di pericolo, incendio o incidente;
- nominativi dei lavoratori incaricati del servizio di Pronto Soccorso e del servizio di prevenzione incendi ed evacuazione dei lavoratori;
- nominativi di RSPP, Medico Competente, Datore di Lavoro e Gestore;
- modalità di lavoro per ridurre al minimo i rischi;
- DPI disponibili e corrette modalità di utilizzo;
- periodicamente HSE verifica, tramite check-list, che tutta la documentazione e le certificazioni obbligatorie siano disponibili, archiviate ed aggiornate;
- è vigente un sistema di auditing, sia interno condotto da personale adeguatamente formato, sia esterno tramite un Ente Certificatore accreditato, al fine di valutare e documentare l'efficacia delle procedure adottate, nonché del Sistema di Gestione della Sicurezza nel suo insieme.

Inoltre, si sottolinea che:

- , Delegato del Datore di Lavoro, al quale è stata conferita una delega di funzioni ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 231/2001, svolge le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro e, nell'ottica di garantire una costante vigilanza, sub-delega specifici compiti ai Responsabili di Produzione;
- ogni Responsabile di Produzione, all'interno della propria area di competenza, individuata facendo riferimento ai singoli stabilimenti:
  - attua alla corretta applicazione delle procedure stabilite nel Sistema di Gestione della Sicurezza vigente;
  - sovrintende al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte degli operatori e provvede a vigilare che tutti i dispositivi di sicurezza ed i mezzi personali di protezione siano sempre presenti, utilizzati ed in perfetto stato di efficienza;
  - vigila sul rispetto del divieto di fumo;
  - promuove gli eventuali provvedimenti disciplinari;
- i Responsabili di Produzione attuano tempestivamente gli interventi di manutenzione necessari ovvero, qualora questi eccedano i limiti di cui alla sub-delega ricevuta, richiedono a la loro immediata attuazione;
- a seguito di eventuali incidenti o quasi incidenti RSPP valuta:

- con le Funzioni interessate le carenze strutturali, nuovi DPI, difetti negli impianti/attrezzature che hanno comportato o possono comportare un incidente;
- con HR l'opportunità di applicare eventuali sanzioni disciplinari;
- eventuali azioni correttive da inserire in un Piano di miglioramento da sottoporre per verifica e approvazione alle Funzioni interessate;
- RSPP verifica la corretta e tempestiva implementazione del Piano di miglioramento predisposto e condiviso.

Con riferimento alla gestione degli **appalti** presso la sede:

- redige, nell'interesse del Committente, un documento di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI) per ogni contratto di appalto non soggetto all'obbligo di stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- organizza un corso formativo sulla salute e sicurezza sul lavoro a chiunque deve entrare nella sede produttiva specificando, in particolare, gli obblighi e divieti comportamentali da rispettare all'interno di uno stabilimento produttivo chimico;
- Responsabili di Produzione sorvegliano il rispetto da parte degli appaltatori dei regolamenti.

Con riferimento alla gestione dei **cantieri temporanei e mobili**, il **Committente**, nei casi in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, DELEGA il **Responsabile dei Lavori** e DESIGNA il **Coordinatore per la progettazione** ed il **Coordinatore per l'esecuzione dei lavori**, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 D.L.81/08.

Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il **Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progetto (CSP)**:

- redige il piano di sicurezza e di coordinamento;
- predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera,

Durante la realizzazione dell'opera, il **Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori (CSE)**:

- verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento;
- verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

- organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- segnala al Committente o al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni di cui al P.S.C. (Piano di Sicurezza e Coordinamento), P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza) e specifiche disposizioni MECOF, ed ove previsto propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.
- sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- verifica la conformità, monitoraggio e/o gestione delle macchine e delle attrezzature presenti presso il cantiere, rispetto alle direttive comunitarie (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le direttive 94/9/CEE relative ad apparecchi destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, 2006/42/CE - direttiva macchine, 97/23/CEE attrezzature a pressione, etc.) ed alle normative applicabili presso il cantiere in cui si sta operando;
- controllo, monitoraggio del materiale presente in cantiere rispetto alle direttive comunitarie (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le direttive 305/2011/EC materiali da costruzione, 2006/95/CE materiale elettrico in bassa tensione, etc.) ed alle normative applicabili presso il cantiere in cui si sta operando;
- coordinamento e controllo atto a garantire la conformità rispetto agli standard tecnici di sicurezza degli impianti installati, delle attività di verifica, collaudo e messa in esercizio, in conformità a quanto disciplinato dalle direttive comunitarie o nazionali o altre normative applicabili presso il cantiere in cui si sta operando;
- coordinamento e controllo del rispetto delle pratiche di sicurezza relative alla gestione delle sostanze pericolose presenti in cantiere (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli obblighi in materia di valutazione del rischio chimico, gestione delle schede di sicurezza, formazione ed informazione del personale, implementazione di procedure e di best practices di stoccaggio e gestione delle sostanze pericolose e utilizzo dei DPI e DPC, etc.);
- coordinamento e controllo al rispetto delle pratiche di sicurezza relative alla gestione del rischio biologico mediante adozione di misure di protezione e prevenzione collettiva e individuale (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il coordinamento e controllo nelle attività di aspirazione e abbattimento polveri, la gestione del cantiere secondo le più opportune misure organizzative al fine di evitare accumulo e uso di attrezzature ed oggetti sporchi e arrugginiti, l'elaborazione di buone pratiche di lavoro specie in ambienti contaminati, etc.);
- verifica periodica della conformità delle infrastrutture e delle vie di fuga;

- redazione dei piani di emergenza ed effettuazione di prove pratiche di evacuazione;
- effettua riunioni periodiche di sicurezza cantiere/coordinamento di cantiere;
- verifica e coordinamento dell'attuazione di misure di prevenzione e protezione dai rischi derivanti dalle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

#### Tracciabilità del processo decisionale e archiviazione

Nel dettaglio, si prevedono i seguenti elementi qualificanti:

- tracciabilità delle nomine e delle deleghe di funzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro a cura della, nel rispetto delle prescrizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 (TUSSL);
- le visite dei luoghi di lavoro effettuate dal Medico Competente sono opportunamente documentate;
- le visite mediche effettuate ed alle limitazioni date per i dipendenti;
- le attività formative in ambito salute e sicurezza sul lavoro sono tracciate con specifica indicazione della formazione erogata e del livello di apprendimento dei destinatari. Copia della documentazione è archiviata a cura di HR;
- gli attestati relativi ai corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro, corsi antiincendio e corsi conseguiti dai partecipanti delle squadre di emergenza e primo soccorso sono archiviati a cura di HR;
- i Preposti, resi edotti del sistema sanzionatorio vigente all'interno della Società, possono promuovere contestazioni disciplinari nei confronti dei dipendenti che non rispettino le prescrizioni di legge e le procedure aziendali;
- HR attiva eventualmente il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti;
- RSPP predispone, per ogni sopralluogo, un verbale che descrive le criticità riscontrate in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- RSPP redige un verbale per ogni riunione con gli RLS;
- eventuali infortuni sono segnalati dal Responsabile di riferimento del dipendente infortunato a HR, il quale inoltra il modulo a HSE;
- il processo di individuazione dei gap e le relative azioni correttive sono tracciate a cura di RSPP.

I Destinatari interessati sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

Le modalità operative per la gestione delle diverse attività relative all'area a rischio in oggetto, laddove necessario, potranno essere disciplinate nell'ambito di appositi

regolamenti e procedure interne sviluppate ed aggiornate a cura delle competenti Funzioni.

## **5. Reporting all'Organismo di Vigilanza**

È responsabilità di tutti i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività legate all'area a rischio di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, con le modalità previste dal Modello, ogni informazione relativa a comportamenti costituenti violazione del medesimo o relativi alla commissione di Reati. Deve altresì essere oggetto di segnalazione ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia del presente protocollo nel rispetto di quanto disciplinato dalla Parte Generale del Modello<sup>231</sup>.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  
DI MECOF S.R.L.  
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

---

PROTOCOLLO DI DECISIONE  
PROT231\_N\_DELITTI\_INFORMATICI

GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI INFORMATICI

## 1. Presupposti e obiettivi del protocollo

Il presente protocollo, che costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 di MECOF S.R.L. (nel prosieguo MECOF) ha l'obiettivo di definire i ruoli, le responsabilità, i principi di comportamento e di controllo che la Società intende osservare, con riferimento alle diverse attività relative all'area a rischio ex D.Lgs. 231/2001 "Adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro".

Il tutto nel rispetto della normativa vigente e dei principi di trasparenza, oggettività e veridicità delle informazioni e con la finalità di prevenire, nell'esecuzione delle medesime attività, la commissione di illeciti previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Il presente protocollo, che riprende ed integra le previsioni contenute nella seguente principale documentazione:

- Codice Etico;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/01
- Documentazione adottata in esecuzione del regolamento UE n. 679/16 (c.d. GDPR).

si applica a tutti i Destinatari del Modello (dipendenti e dirigenti della Società, ai componenti degli organi sociali ed ai Soggetti Terzi), che sono coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività relative all'area a rischio ex D.Lgs. 231/2001 in oggetto.

Il mancato rispetto di quanto disposto nel presente protocollo da parte dei Destinatari è passibile di sanzioni disciplinari e/o contrattuali nei termini previsti dal Modello adottato dalla Società.

## 2. Ambito di applicazione

### Fattispecie di reato

Il presente documento, in conformità a quanto previsto dal suddetto decreto, intende prevenire il verificarsi della commissione, anche a titolo di concorso con altre Funzioni o consulenti terzi, della seguente fattispecie di reato:

- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati** In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
  2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
  3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Per una definizione completa di ciò che è documento informatico rilevante per il sistema penale, si rinvia al D.Lgs. 82/2005 (Codice della amministrazione digitale) che agli artt. 20 e ss. dettaglia gli effetti giuridici e la rilevanza probatoria del documento informatico formato nel rispetto delle regole tecniche che ne garantisce autore e genuinità di contenuto.

### Attività relative all'area a rischio ex 231/2001

L' area a rischio ex D.Lgs. 231/2001 disciplinata nel presente protocollo Nonostante la Società non operi direttamente nel settore economico e professionale dell'informatica e della telematica, sussiste un rischio di accadimento delle fattispecie illecite indicate, con riferimento alle attività di gestione ed utilizzo di programmi e sistemi informatici nell'ambito delle attività aziendali.

In particolare, le attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati descritti nella presente Parte Speciale (nel seguito, "Attività a rischio reato") devono essere considerate le seguenti:

- accesso, tramite internet, ad altri sistemi informatici protetti o meno da sistemi di sicurezza;
- trasmissione di dati in via informatica a soggetti pubblici, ad esempio all'Agenzia delle Entrate o agli Enti previdenziali o assicurativi, o comunque la elaborazione e la trasmissione di documenti aventi efficacia probatoria;
- acquisto di software.
- Sussiste inoltre il rischio collegato alla astratta commercializzazione di beni prodotti in violazione del know how o della proprietà industriale di terzi.
- Eventuali integrazioni delle suddette Attività a rischio reato potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV nell'espletamento dei propri compiti, per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa o in conseguenza di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

### Soggetti coinvolti: ruoli e responsabilità

La Società si è dotata di un sistema di deleghe e procure, con l'attribuzione di adeguati Destinatari della presente parte speciale (di seguito i "Destinatari") sono tutti i soggetti che svolgono attività implicanti l'utilizzo di strumenti informatici, trattandosi di reati comuni. Particolarmente delicati risultano essere il ruolo degli amministratori di sistema, con riferimento alla gestione del sistema informatico, i soggetti coinvolti nei processi di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti nonché nelle attività di marketing e comunicazione.

Tutti i soggetti individuati al presente paragrafo dovranno adeguarsi alle prassi operative e alle regole di condotta predisposte al fine di prevenire i reati di cui si tratta.

I Destinatari hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Etico, le regole previste dal presente Modello ed ogni prescrizione contenuta nei documenti adottati dalla Società in esecuzione del regolamento UE n. 679/16 (c.d. GDPR), e l'esplicito divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate e/o qualsiasi violazione in materia.

In coerenza con il Codice Di Condotta e le procedure aziendali, i medesimi hanno il divieto di:

- attuare delle condotte che, anche solo in astratto o in via potenziale, possano costituire reato ai sensi dell'art. 24-bis del D. Lgs. n. 231/01;
- accedere nei programmi o nella memoria di apparati informatici o telematici, protetti da chiavi di ingresso o altri mezzi di protezione, di terzi;
- cedere a terzi i propri codici di accesso ai Sistemi Informatici o utilizzare codici di accesso non autorizzati;
- procurarsi o introdurre nei Sistemi Informatici virus o malware, nonché programmi o informazioni atti a provocare l'interruzione, il deterioramento o il danneggiamento del Sistema Informatico o dei dati in esso contenuti;
- procurarsi o introdurre nei sistemi informatici utilizzati da enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione virus o malware, nonché programmi o informazioni atti a provocare l'interruzione, il deterioramento o il danneggiamento dei relativi sistemi informatici o dei dati in essi contenuti;
- intercettare, impedire totalmente o parzialmente con qualsiasi forma di ingresso nel Sistema Informatico le comunicazioni; rivelare al pubblico quanto si è appreso con l'illegittimo inserimento nei canali di comunicazione;
- predisporre o utilizzare strumenti idonei alla intercettazione o anche soltanto all'impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche;
- consentire l'accesso ai locali dei server a persone non autorizzate;
- connettersi, senza esplicita autorizzazione giustificata da ragioni di servizio, consultare, effettuare operazioni di download a/da siti web che siano da considerarsi illeciti alla luce delle disposizioni organizzative interne (quali, a titolo esemplificativo, siti che presentano contenuti contrari alla morale, alla libertà di culto, all'ordine pubblico, che comportino la violazione della privacy di persone fisiche e/o giuridiche, che promuovono o appoggiano movimenti terroristici o sovversivi, che violano le norme dettate in materia di copyright e di proprietà intellettuale, ecc.);
- modificare le configurazioni standard di software ed hardware o di collegamento degli Strumenti Informatici a rete di connessione pubblica o privata mediante strumenti (quali, linee telefoniche o apparecchiature wireless) di qualsiasi genere;
- aggirare le regole di sicurezza informatica installate ed applicate agli Strumenti Informatici e telematici aziendali.

- violare una qualsiasi delle prescrizioni contenuta nei documenti adottati dalla Società in esecuzione del regolamento UE n. 679/16 (c.d. GDPR).

### **3. Reporting all'Organismo di Vigilanza**

È responsabilità di tutti i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività legate all'area a rischio di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, con le modalità previste dal Modello, ogni informazione relativa a comportamenti costituenti violazione del medesimo o relativi alla commissione di Reati. Deve altresì essere oggetto di segnalazione ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia del presente protocollo nel rispetto di quanto disciplinato dalle relative ai Flussi Informativi ed alle Segnalazioni di Violazioni, a cui si rimanda.



Modello di Organizzazione,  
Gestione e Controllo di MECOF S.r.l.  
ai sensi del D.Lgs. 231/2001

---

PROTOCOLLO DI DECISIONE

PROT\_231\_O\_REATI\_TRIBUTARI

INDICE

<b>1. PRESUPPOSTI E OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO .....</b>	<b>2</b>
<b>2. CAMPO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>3. NORME COMPORTAMENTALI.....</b>	<b>3</b>
<b>4. SOGGETTI COINVOLTI .....</b>	<b>6</b>
<b>5. CONTROLLI SPECIFICI.....</b>	<b>7</b>
<b>6. ARCHIVIAZIONE .....</b>	<b>14</b>
<b>7. REPORTING ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....</b>	<b>15</b>

## **1. Presupposti e obiettivi del protocollo**

Il presente protocollo, che costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 di MECOF S.r.l. (nel prosieguo MECOF) ha l'obiettivo di definire i ruoli, le responsabilità, i principi di comportamento e di controllo che la Società intende osservare, con riferimento alle diverse attività relative alla tipica area a rischio ex D.Lgs. 231/01, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di trasparenza, oggettività e veridicità delle informazioni e con la finalità di prevenire, nell'esecuzione delle medesime attività, la commissione di illeciti previsti dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001.

Il presente protocollo, che riprende ed integra le previsioni contenute nella seguente principale documentazione:

- Codice Etico
- Modello 231 inclusi tutti i PROT\_231
- Matrice di Rischio Reato
- Deleghe e procure

ed ogni altro documento facente parte del sistema organizzativo aziendale, si applica a tutti i Destinatari del Modello (dipendenti e dirigenti della Società, componenti degli organi sociali e collaboratori<sup>1</sup>), che sono coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività relative alla presente area a rischio ex D.Lgs. 231/2001.

Il mancato rispetto di quanto disposto nel presente protocollo da parte dei Destinatari è passibile di sanzioni disciplinari e/o contrattuali nei termini previsti dal Modello adottato dalla Società.

Il documento dunque descrive e regola le modalità operative ed i presidi di controllo che caratterizzano la fiscalità, con particolare riferimento a:

- verifica della normativa di riferimento e delle scadenze fiscali;
- gestione delle imposte dirette:

---

<sup>1</sup> Quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: i collaboratori a progetto, gli stagisti, i lavoratori interinali, i fornitori abituali.

- calcolo e contabilizzazione delle imposte dirette;
- predisposizione della dichiarazione annuale;
- gestione delle imposte indirette:
  - calcolo dell'IVA mensile;
  - predisposizione della dichiarazione IVA.
- liquidazione e versamento delle imposte dovute;
- gestione delle verifiche fiscali e del contenzioso;
- gestione delle tematiche fiscali in occasione di operazioni straordinarie;
- gestione delle tematiche fiscali relative ad operazioni infragruppo.

## **2. Campo di Applicazione**

La presente procedura si applica all'Ufficio Amministrazione e a tutte le altre Direzioni/Uffici coinvolti a vario titolo nella raccolta ed elaborazione delle informazioni contabili necessarie al fine della completa tenuta della Contabilità e alla corretta gestione degli adempimenti fiscali oltre che della gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale.

La presente procedura si applica inoltre al personale dello studio esterno incaricato, in service, di supportare la Società nella gestione della contabilità e nella gestione degli adempimenti fiscali.

## **3. Norme Comportamentali**

Il personale, a qualsiasi titolo coinvolto nelle attività di cui alla presente procedura, sia dipendente della società che dello studio esterno incaricato, è tenuto a osservare i principi di comportamento ed i presidi di controllo esposti nel presente documento, le prescrizioni di legge esistenti in materia, nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico aziendale.

In particolare, tutti i destinatari della presente procedura devono:

- curare di inserire elementi contabili, attivi e passivi, rispondenti al vero, rappresentativi di operazioni effettivamente sostenute, supportate da documentazione probatoria ai fini dell'accertamento del tributo e delle

dichiarazioni fiscali;

- garantire la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti con i fornitori/clienti ed i partner in affari (commerciali e finanziari);
- garantire che i rapporti infragruppo siano improntati a principi generali di correttezza, trasparenza, diligenza, onestà, lealtà e buona fede;
- effettuare verifiche, attraverso i mezzi disponibili, circa l'esistenza e l'identità dei fornitori/clienti e dei partner in affari (commerciali e finanziari);
- verificare che tutte le transazioni contabili che partecipano alla determinazione dell'imponibile fiscale siano rilevate in modo veritiero, corretto e completo e nel rispetto dei principi di inerenza e competenza, nonché che siano supportate da idonee evidenze documentali che ne consentano una ricostruzione accurata;
- predisporre dichiarazioni fiscali in modo veritiero, corretto e completo;
- provvedere, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti per legge, ad inviare all'amministrazione finanziaria tutte le dichiarazioni e comunicazioni fiscali richieste e ad effettuare i pagamenti dovuti;
- garantire la tracciabilità del processo relativo alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali alle Autorità competenti, da effettuarsi nel rispetto delle norme di legge e regolamenti, in virtù degli obiettivi di trasparenza e corretta informazione;
- garantire il monitoraggio delle scadenze fiscali, sulla base delle scadenze di legge previste;
- mantenere rapporti trasparenti e collaborativi con l'amministrazione finanziaria e tutte le autorità con cui si interfaccia la società in occasione di adempimenti e verifiche fiscali.

È inoltre espressamente vietato:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;

- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- emettere fatture a controparti senza previa verifica di una conferma d'ordine ovvero della prestazione effettivamente posta in essere;
- emettere fatture o rilasciare documenti per operazioni ovvero attività non effettuate ovvero effettuate parzialmente, che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale con la controparte;
- effettuare pagamenti senza previa verifica della presenza del benessere servizio reso ovvero dell'effettiva ricezione del bene oggetto del bene/servizio;
- effettuare pagamenti a soggetti terzi che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale intercorrente tra la Società e la controparte titolare del contratto stesso;
- indicare, al fine di evadere/eludere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, nelle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o inesistenti o crediti e ritenute fittizi;
- indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture per operazioni inesistenti;
- registrare in contabilità operazioni a valori non corretti rispetto alla documentazione di riferimento, oppure a fronte di transazioni inesistenti in tutto o in parte, o senza un'adeguata documentazione di supporto che ne consenta una corretta rilevazione contabile e successivamente una ricostruzione accurata;
- omettere di comunicare dati ed informazioni previsti dalla normativa vigente o dalle procedure e prassi interne sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere di segnalare/denunciare eventuali registrazioni illegittime, non corrette, false o che corrispondano a operazioni sospette o in conflitto di

interessi;

- porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse da terzi), ovvero finalizzate alla creazione di “fondi neri” o di “contabilità parallele”;
- alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in formato cartaceo e/o elettronico;
- predisporre e inviare dichiarazioni fiscali alle Autorità competenti, contenenti dati falsi, artefatti, incompleti o non rispondenti al vero e non devono omettere dichiarazioni / comunicazioni di natura fiscale, dovute per legge, al fine di evadere le imposte;
- effettuare operazioni in paesi in “black list” o a fiscalità privilegiata allo scopo di eludere le imposte dovute;
- effettuare operazioni infragruppo in maniera “anomala” al fine di impiegare, sostituire o trasferire disponibilità finanziarie provenienti da delitti non colposi, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza illecita;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- effettuare operazioni straordinarie in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori.

#### **4. Soggetti Coinvolti**

- C.O.O. (CDA):
  - valuta le offerte di acquisto ricevute da terzi pertinenti titoli e partecipazioni;
  - sottoscrive le dichiarazioni aventi rilievo fiscale.
- Finance and Controlling - FCO (con il supporto di studio esterno):
  - verifica il prospetto di calcolo IRES/IRAP in termini di congruità delle

variazioni in aumento e diminuzione effettuate e corrispondenza tra aliquote applicate e aliquote previste dalla normativa fiscale in vigore;

- verifica la necessità di iscrivere/rilasciare/adeguare il fondo imposte iscritto a bilancio;
- verifica, con l'eventuale supporto, ove ritenuto necessario, dello Studio Esterno gli aspetti fiscali relativi all'operazione straordinaria;
- determina le imposte correnti e differite di competenza (IRES e IRAP);
- verifica le fatture passive in base agli ordini di acquisto, contratti, documenti di trasporto o dal benestare alle prestazioni prima di procedere alla registrazione in contabilità;
- verifica mensilmente un controllo dei registri IVA di corretta applicazione delle aliquote IVA;
- effettua mensilmente un controllo dei registri IVA al fine di verificare la correttezza degli importi oggetto di dichiarazione;
- effettua, in caso di dismissione con o senza ricavo, la dismissione a Libro Cespiti.

## **5. Controlli Specifici**

### **5.1 Verifica della normativa di riferimento e delle scadenze fiscali**

FCO, con il supporto dello Studio Esterno, monitora continuamente eventuali novità normative in materia tributaria e le comunica tempestivamente ad AD-CFO.

### **5.2 Gestione delle imposte dirette**

#### **5.2.1 Calcolo e contabilizzazione delle imposte**

A seguito di ogni chiusura contabile annuale, il Consulente Fiscale, con il supporto di FCO, determina le imposte correnti e differite di competenza (IRES e IRAP) sulla base delle registrazioni, delle stime e degli accertamenti contabili effettuati. In particolare, il consulente esterno determina il reddito imponibile verificando le voci contabili rilevanti ai fini fiscali ed identificando le variazioni in aumento e in diminuzione da apportare al risultato civilistico.

Con riferimento alle imposte differite, il consulente fiscale individua le variazioni in aumento e in diminuzione di natura temporanea, verificando, insieme al FCO, che sussista il presupposto della probabile recuperabilità delle imposte anticipate nette.

Il calcolo delle imposte correnti e differite è formalizzato dal consulente fiscale nel “Prospetto di calcolo IRES/IRAP” che viene verificato (in termini di ragionevolezza delle variazioni in aumento e diminuzione effettuate e corrispondenza tra aliquote applicate e aliquote previste dalla normativa fiscale in vigore) da FCO. Successivamente, FCO provvede alla contabilizzazione delle relative voci fiscali. Inoltre, sempre in occasione delle chiusure annuali, FCO ed il Responsabile dello Studio Esterno, condividono eventuali passività potenziali di natura fiscale (relative, a titolo esemplificativo, a contenziosi in corso con l’amministrazione finanziaria) al fine di verificare la necessità di iscrivere/rilasciare/adeguare il fondo imposte iscritto a bilancio.

### **5.2.2 Predisposizione della dichiarazione annuale**

In occasione della predisposizione delle dichiarazioni e, in ogni caso, prima della scadenza per il versamento degli importi in acconto e a saldo, il consulente fiscale, con il supporto di FCO, verifica l’eventuale necessità di aggiornare il prospetto di calcolo IRES/IRAP predisposto nel corso delle chiusure contabili (al fine di tenere conto, ad esempio, di modifiche nel frattempo intervenute nella normativa tributaria o di una più puntuale determinazione delle voci che partecipano alla formazione dell’imponibile fiscale). Il Consulente Fiscale verifica la correttezza del calcolo aggiornato trasmettendola a FCO per le opportune considerazioni al riguardo. Successivamente, il consulente esterno predispone il Modello Unico e il Modello IRAP, utilizzando l’applicativo dedicato, le dichiarazioni, sulla base degli importi definitivi determinati nel prospetto di calcolo IRES/IRAP. Successivamente, il consulente fiscale scarica le ricevute telematiche di avvenuta ricezione da parte dell’amministrazione finanziaria, allegandole alle copie cartacee delle dichiarazioni trasmesse.

### **5.3 Fatturazione Elettronica**

La Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (c.d. Legge di Bilancio 2018) ha previsto, dal 1° gennaio 2019, l'obbligo dell'emissione e della trasmissione della fattura elettronica per la cessione di beni e prestazioni di servizi tra tutti gli operatori nazionali – con limitate eccezioni - in modalità solo elettronica.

Tutte le fatture, attive e passive, rientranti in tale obbligo devono transitare, in tracciato XML attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate. Lo SDI effettua controlli di natura formale a valle dei quali può:

- in caso in cui non riscontri nessuna anomalia, trasmettere la fattura elettronica al cliente, e inviare al fornitore una ricevuta di consegna o di mancata consegna;
- in caso di esito negativo dei controlli, scartare la fattura e inviare al fornitore una notifica di scarto. In questo caso il fornitore dovrà modificare il tracciato XML eliminando le anomalie riscontrate dal SDI e trasmettere nuovamente la fattura elettronica.

#### **5.4 Gestione delle imposte indirette**

##### **5.4.1 Calcolo dell'IVA mensile**

Per procedere alla registrazione delle fatture passive, FCO, durante la registrazione delle fatture passive, provvede alla loro verifica in base agli ordini di acquisto, contratti, documenti di trasporto o dal benessere alle prestazioni.

Per ulteriori dettagli si rimanda al protocollo "Investimenti e approvvigionamenti di beni, servizi e prestazioni".

Per procedere con l'emissione della fattura attiva, la Società riceve l'Ordine di Acquisto del cliente, che fa riferimento al listino, alle condizioni generali, ai valori ed alle condizioni di pagamento e, una volta ottenuta, ne inserisce l'accettazione a sistema.

L'Ordine di Acquisto emesso dal cliente acquisisce natura regolatoria, definendo condizioni e termini contrattuali nei rapporti con fornitori, partner commerciali e finanziari esteri e fornendo tutte le informazioni necessarie funzionali al processo di fatturazione attiva. Prima di procedere all'emissione è effettuata una verifica da parte della funzione preposta di completezza e correttezza.

Il trattamento ai fini IVA delle transazioni di acquisto e vendita di beni e servizi è individuato dai codici IVA, in termini di aliquota dell'imposta da applicare al bene / servizio, dalla tipologia di attività in cui ricade la transazione (commerciale/non commerciale/promiscua) e dal registro IVA su cui effettuare la registrazione.

L'operatore, al momento della registrazione del documento (fattura / nota debito) nel sistema di contabilità, dovrà legare la transazione al sottoconto il quale a sua volta è collegato a una o più attività. Nel caso di collegamenti multipli l'operatore dovrà scegliere, tra le attività associate al sottoconto, quella alla quale attribuire la transazione. La combinazione tra sotto conto e attività determina sia la modalità di detrazione dell'IVA (per i documenti passivi) sia l'eventuale sezione IVA sul quale il documento andrà registrato (per i documenti sia attivi che passivi).

Con riferimento agli adempimenti IVA mensili, il Responsabile Contabilità Generale effettua mensilmente un controllo dei registri IVA al fine di verificare la corretta applicazione delle aliquote IVA

#### **5.4.2 Predisposizione della dichiarazione annuale IVA**

La dichiarazione annuale relativa all'IVA è compilata da FCO, che la invia al personale dello Studio Esterno, il quale predispone lo schema di dichiarazione e lo reinvia ad FCO, che assicura anche il rispetto delle scadenze previste dal calendario annuale degli adempimenti fiscali.

Lo studio esterno verifica la corrispondenza tra gli importi riportati nella dichiarazione e gli importi evidenziati nei registri IVA spuntando gli importi ad evidenza del controllo.

La dichiarazione è poi firmata per approvazione dall'AD.

Successivamente si scarica la ricevuta telematica di avvenuta ricezione da parte dell'amministrazione finanziaria, allegandola alla copia cartacea della dichiarazione trasmessa al legale rappresentante per la firma sia digitale che la firma sulla copia cartacea della dichiarazione.

#### **5.5 Liquidazione e versamento delle imposte dirette e indirette**

Il personale dello Studio Esterno determina, nel rispetto delle scadenze previste, gli importi in acconto e a saldo relative alle imposte dirette e indirette da versare ai fini della predisposizione e pagamento dei modelli F24.

Lo Studio Esterno, predisposto il modello F24, lo condivide con FCO per la firma di AD.

Il Collegio Sindacale esegue delle verifiche periodiche trimestrali al fine di assicurare la corretta e completa gestione degli adempimenti fiscali.

#### **5.6 Gestione delle verifiche fiscali e del contenzioso**

Le verifiche fiscali ed eventuali contenziosi tributari sono gestiti nel rispetto delle modalità operative e di controllo previste dal protocollo di decisione “Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza”, a cui si rimanda per maggiori dettagli.

In particolare, le verifiche fiscali ed eventuali contenziosi tributari sono gestiti da FCO con il supporto del personale dello Studio Esterno e/o di altri professionisti esterni di volta in volta incaricati.

Tutte le eventuali richieste pervenute direttamente allo Studio Esterno dall'amministrazione finanziaria sono comunicate a FCO.

#### **5.7 Gestione delle tematiche fiscali in occasione di operazioni straordinarie**

Prima di sottoporre un'operazione straordinaria all'approvazione degli organi societari competenti, FCO verifica, con l'eventuale supporto, ove ritenuto necessario, dello Studio Esterno gli aspetti fiscali relativi all'operazione stessa, al fine di garantirne la conformità alla normativa fiscale di riferimento.

Eventuali tematiche rilevanti di natura fiscale devono essere preventivamente sottoposte all'attenzione dell'organo deliberante.

#### **5.8 Gestione delle tematiche fiscali relative ad operazioni infragruppo**

É necessario procedere alla formalizzazione in termini specifici delle prestazioni pertinenti i rapporti infragruppo. I corrispettivi devono essere prestabiliti in termini chiari.

In alternativa devono essere predefiniti all'interno del contratto criteri oggettivi di commisurazione del corrispettivo.

I compensi per le prestazioni rese ad altre Società del Gruppo devono essere congrui rispetto all'entità della prestazione medesima e, in ogni caso, conformi a quanto preventivamente pattuito.

La rinegoziazione del corrispettivo pattuito è possibile solo qualora durante l'esecuzione del contratto sopraggiungessero obiettive e motivate esigenze, originariamente non prevedibili.

Le attività svolte ai fini dell'adempimento del contratto devono essere adeguatamente documentate.

Per ulteriori dettagli sulle attività di registrazione ai fini IVA si rimanda al paragrafo 4.3.1 "Calcolo dell'IVA mensile".

La documentazione fornita e acquisita deve essere conservata in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati in modo che sia garantita la tracciabilità/verificabilità ex post dell'attività svolta.

## **5.9 Dismissione/alienazione di cespiti e alienazione di titoli e partecipazioni**

### **5.9.1 Dismissione / alienazione di cespiti**

La funzione richiedente comunica ad FCO la necessità/opportunità di dismettere e/o vendere un cespite, tramite apposita comunicazione formale sottoscritta dal Responsabile della funzione stessa.

FCO verifica il relativo valore residuo e informa AD, che prende la decisione.

In caso di vendita (dismissione con ricavo), FCO, a seguito di ricezione della fattura, inserisce a sistema il numero di matricola del cespite ed effettua la dismissione a Libro Cespiti. In automatico, il sistema genera la registrazione sia in contabilità generale che in contabilità analitica, anche ai fini della determinazione della plusvalenza.

In caso di rottamazione (dismissione senza ricavo), FCO inserisce a sistema il numero di matricola del cespite ed effettua la dismissione a Libro Cespiti. In

automatico, il sistema genera la registrazione sia in contabilità generale che in contabilità analitica anche ai fini della determinazione della minusvalenza.

### **5.9.2 Alienazione di titoli e partecipazioni**

AD, con il supporto di FCO e – se ritenuto necessario – di consulenti in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità necessari, valutano le offerte di acquisto ricevute da terzi. Se l'operazione è "di significativo rilievo economico, finanziario, patrimoniale" è sottoposta al preventivo esame ed approvazione del Consiglio di Amministrazione, indipendentemente dalle deleghe di potere attribuite all', o dell'Assemblea degli Azionisti.

AD, con il supporto di FCO e di consulenti esterni, è responsabile:

- della negoziazione;
- della predisposizione del contratto di vendita;
- di formalizzare l'operazione (previa come detto – se necessaria – l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Assemblea).

FCO è responsabile della corretta rilevazione dell'operazione in contabilità generale e dell'archiviazione della documentazione prodotta.

### **5.10 Alienazione dei beni immobili**

Possono essere alienati:

- i beni immobili facenti parte del Patrimonio disponibile, risultanti dall'inventario dell'Azienda;
- i diritti reali immobiliari sui beni immobili disponibili (superficie, enfiteusi, usufrutto ecc ).

L'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, approva la vendita dei beni immobili della società.

Il valore base di vendita del bene è determinato attraverso apposita perizia asseverata redatta da tecnico dell'azienda o da professionista incaricato, o

dall’Agenzia del Territorio, cui potrà altresì essere richiesta valutazione di congruità (perizia), attraverso riferimento ai valori correnti di mercato per i beni di caratteristiche analoghe, sulla base della ubicazione, della consistenza, della destinazione urbanistica, della appetibilità commerciale nonché di ogni altro specifico elemento rilevante ai fini estimativi delle metodologie e delle tecniche estimative più coerenti alla natura del bene da valutare.

Ottenuta l’autorizzazione all’alienazione del bene, deliberata dall’Assemblea dei Soci, il Dirigente competente in materia di patrimonio, su tale base, adotta apposita determinazione con la quale indice la procedura di alienazione, individua il valore base di vendita come risultante dalla perizia asseverata del bene, il o i lotti nei quali il bene è suddiviso, o i lotti che, pur composti da beni differenti, vengono contestualmente posti in vendita mediante unica procedura, e, ove necessario, approva l’avviso, le forme di pubblicità prescelte, autorizzando contestualmente la spesa finalizzata a eventuali pubblicazioni. L’avviso, oltre alle informazioni riguardanti il bene, contiene le condizioni per la partecipazione alla procedura e le modalità per la formulazione ed il recapito delle offerte.

## **6. Archiviazione**

Tutta la documentazione prodotta nell’ambito delle attività disciplinate nella presente procedura (con particolare riferimento della documentazione a supporto delle valutazioni e delle registrazioni contabili) deve essere archiviata e conservata a cura di FCO. L’accesso a tale documentazione è consentito, su richiesta, all’AD, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, alla società di Revisore Contabile e all’Organismo di Vigilanza. Tutti i documenti digitali (ossia i documenti dematerializzati) validi ai fini fiscali devono possedere i requisiti dell’immodificabilità, dell’integrità, dell’autenticità e della leggibilità. Le norme civilistiche prevedono un principio generale sulla conservazione delle scritture contabili, secondo il quale le fatture vanno conservate per 10 anni dalla data della loro ultima registrazione. Tuttavia, nel caso in cui sia in corso un accertamento, le scritture contabili obbligatorie devono essere conservate anche oltre questo termine e almeno fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d’imposta. I documenti fiscali allegati alla dichiarazione

dei redditi, ad esempio, devono essere conservati fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della stessa.

#### **7. Reporting all'Organismo di Vigilanza**

È responsabilità di tutti i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività legate all'area a rischio di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, con le modalità previste dal Modello, ogni informazione relativa a comportamenti costituenti violazione del medesimo o relativi alla commissione di Reati. Deve altresì essere oggetto di segnalazione ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia del presente protocollo nel rispetto di quanto disciplinato dalla Parte Generale del Modello231.

Catalogo degli illeciti amministrativi  
e dei reati presupposto  
della responsabilità degli enti  
(decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

aggiornato al  
15 febbraio 2024

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
<p>Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>(Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture)</i></p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.</p> <p>2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.</p> <p>2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.</p> <p>3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).</p>	<p>Articolo 316-bis codice penale <i>(Malversazione di erogazioni pubbliche)</i></p> <p>Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p>
<p>Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>(Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 316-ter codice penale <i>(Indebita percezione di erogazioni pubbliche)</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.</p> <p>Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.</p>
<p>Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>(Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 353 codice penale <i>(Turbata libertà degli incanti)</i></p> <p>Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 1.032,00.</p> <p>Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da € 516,00 a € 2.065,00.</p> <p>Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.</p>
<p>Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>(Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 353-bis codice penale <i>(Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente)</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 1.032,00.</p>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
<p>Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 355 codice penale <i>(Inadempimento di contratti di pubbliche forniture)</i> Chiunque, non adempiendo agli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 103,00. La pena è aumentata se la fornitura concerne: 1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche; 2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato; 3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio. Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da € 51,00 a € 2.065,00. Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.</p> <p>Articolo 356 codice penale <i>(Frode nelle pubbliche forniture)</i> Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro € 1.032,00. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.</p>
<p>Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 640 codice penale <i>(Truffa)</i> Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente.</p>
<p>Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 640-bis codice penale <i>(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)</i> La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</p>
<p>Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 640-ter codice penale <i>(Frode informatica)</i> Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640,</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600,00 a € 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.</p>
		<p>Legge 23 dicembre 1986, n. 898 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo Articolo 2 <i>(Violazione e sanzioni)</i> 1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 5.000,00 si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. 2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'art. 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. 3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1. 3-bis. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>(Delitti informatici e trattamento illecito di dati)</i> 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno</p>	<p>Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 476 codice penale <i>(Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)</i> Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
	dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).	
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (omissis)	Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 477 codice penale <i>(Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative)</i> Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (omissis)	Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 478 codice penale <i>(Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti)</i> Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (omissis)	Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 479 codice penale <i>(Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)</i> Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (omissis)	Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 480 codice penale <i>(Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative)</i> Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (omissis)	Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p>Articolo 481 codice penale <i>(Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità)</i></p> <p>Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00.</p> <p>Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i></p>	<p>Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i></p> <p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p>Articolo 482 codice penale <i>(Falsità materiale commessa dal privato)</i></p> <p>Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i></p>	<p>Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i></p> <p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p>Articolo 483 codice penale <i>(Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)</i></p> <p>Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.</p> <p>Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i></p>	<p>Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i></p> <p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p>Articolo 484 codice penale <i>(Falsità in registri e notificazioni)</i></p> <p>Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i></p>	<p>Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i></p> <p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p>Articolo 487 codice penale <i>(Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico)</i></p> <p>Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i></p>	<p>Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i></p> <p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.            Articolo 488 codice penale  <i>(Altre falsità in foglio firmato in bianco.            Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali)</i>            Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i></p>	<p>Articolo 491-bis codice penale  <i>(Documenti informatici)</i>            Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.            Articolo 489 codice penale  <i>(Uso di atto falso)</i>            Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i></p>	<p>Articolo 491-bis codice penale  <i>(Documenti informatici)</i>            Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.            Articolo 490 codice penale  <i>(Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri)</i>            Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i></p>	<p>Articolo 491-bis codice penale  <i>(Documenti informatici)</i>            Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.            Articolo 492 codice penale  <i>(Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti)</i>            Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di «atti pubblici» e di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i></p>	<p>Articolo 491-bis codice penale  <i>(Documenti informatici)</i>            Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.            Articolo 493 codice penale  <i>(Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico)</i>            Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i></p>	<p>Articolo 615-ter codice penale  <i>(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)</i>            Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.            La pena è della reclusione da uno a cinque anni:            1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio,</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</p> <p>2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;</p> <p>3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.</p> <p>Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.</p> <p>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i></p>	<p>Articolo 615-quater codice penale <i>(Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici)</i></p> <p>Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a € 5.164,00.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da € 5.164,00 a € 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i></p>	<p>Articolo 615-quinquies codice penale <i>(Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)</i></p> <p>Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329,00.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i></p>	<p>Articolo 617-quater codice penale <i>(Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)</i></p> <p>Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.</p> <p>I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.</p> <p>Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:</p> <p>1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;</p> <p>2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (omissis)	Articolo 617-quinquies codice penale <i>(Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)</i> Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617- <i>quater</i> .
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (omissis)	Articolo 635-bis codice penale <i>(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)</i> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (omissis)	Articolo 635-ter codice penale <i>(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)</i> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (omissis)	Articolo 635- <i>quater</i> codice penale <i>(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)</i> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635- <i>bis</i> , ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (omissis)	Articolo 635-quinquies codice penale <i>(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)</i> Se il fatto di cui all'articolo 635- <i>quater</i> è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 640-quinquies codice penale <i>(Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)</i> Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (omissis)</p>	<p>Decreto legge 21 settembre 2019, n. 105 convertito in legge con modifiche dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 Articolo 1 <i>(Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica)</i> 1. Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale, è istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. 2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC): a) sono definiti modalità e criteri procedurali di individuazione di amministrazioni pubbliche, enti e operatori pubblici e privati di cui al comma 1 aventi una sede nel territorio nazionale, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi previsti dal presente articolo; ai fini dell'individuazione, fermo restando che per gli Organismi di informazione per la sicurezza si applicano le norme previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, si procede sulla base dei seguenti criteri: 1) il soggetto esercita una funzione essenziale dello Stato, ovvero assicura un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato; 2) l'esercizio di tale funzione o la prestazione di tale servizio dipende da reti, sistemi informativi e servizi informatici; 2-bis) l'individuazione avviene sulla base di un criterio di gradualità, tenendo conto dell'entità del pregiudizio per la sicurezza nazionale che, in relazione alle specificità dei diversi settori di attività, può derivare dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche parziali, ovvero dall'utilizzo improprio delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici predetti. b) sono definiti, sulla base di un'analisi del rischio e di un criterio di gradualità che tenga conto delle specificità dei diversi settori di attività, i criteri con i quali i soggetti di cui al comma 2-bis predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica, fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate, si applica quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge 3 agosto 2007, n. 124; all'elaborazione di tali criteri provvede, adottando opportuni moduli organizzativi, il Tavolo interministeriale di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131; entro sei mesi dalla data della comunicazione, prevista dal comma 2-bis, a</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco di cui al medesimo comma, i soggetti pubblici e quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché quelli privati, di cui al citato comma 2-bis, trasmettono tali elenchi all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche per le attività di prevenzione, preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo per la cybersicurezza; il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) ai fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali previste dagli articoli 1, comma 3-bis, 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007, nonché l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, accedono a tali elenchi per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131 del 2020, costituita presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le procedure, le modalità e i termini con cui:</p> <p>a) i soggetti di cui al comma 2-bis, che intendano procedere, anche per il tramite delle centrali di committenza alle quali essi sono tenuti a fare ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), appartenenti a categorie individuate, sulla base di criteri di natura tecnica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico; la comunicazione comprende anche la valutazione del rischio associato all'oggetto della fornitura, anche in relazione all'ambito di impiego. L'obbligo di comunicazione di cui alla presente lettera è efficace a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, attesta l'operatività del CVCN e comunque dal 30 giugno 2022. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, prorogabili di quindici giorni, una sola volta, in caso di particolare complessità, il CVCN può effettuare verifiche preliminari ed imporre condizioni e test di hardware e software da compiere anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 2-bis, secondo un approccio gradualmente crescente nelle verifiche di sicurezza. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che il CVCN si sia pronunciato, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In caso di imposizione di condizioni e test di hardware e software, i relativi bandi di gara e contratti sono integrati con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, il contratto al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN. I test devono essere conclusi nel termine di sessanta giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In relazione alla specificità delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi informatici del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, individuati ai sensi del comma 2, lettera b), i predetti Ministeri, nell'ambito</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dal presente decreto, possono procedere, con le medesime modalità e i medesimi termini previsti dai periodi precedenti, attraverso la comunicazione ai propri Centri di valutazione accreditati per le attività di cui al presente decreto, ai sensi del comma 7, lettera b), che impiegano le metodologie di verifica e di test definite dal CVCN. Per tali casi i predetti Centri informano il CVCN con le modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 7, lettera b). Non sono oggetto di comunicazione gli affidamenti delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinate alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati e i casi di deroga stabiliti dal medesimo regolamento con riguardo alle forniture di beni, sistemi e servizi ICT per le quali sia indispensabile procedere in sede estera, fermo restando, in entrambi i casi, l'utilizzo di beni, sistemi e servizi ICT conformi ai livelli di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), salvo motivate esigenze connesse agli specifici impieghi cui essi sono destinati;</p> <p>b) i soggetti individuati quali fornitori di beni, sistemi e servizi destinati alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), assicurano al CVCN e, limitatamente agli ambiti di specifica competenza, ai Centri di valutazione operanti presso i Ministeri dell'interno e della difesa, di cui alla lettera a) del presente comma, la propria collaborazione per l'effettuazione delle attività di test di cui alla lettera a) del presente comma, sostenendone gli oneri; il CVCN segnala la mancata collaborazione al Ministero dello sviluppo economico, in caso di fornitura destinata a soggetti privati, o alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di fornitura destinata a soggetti pubblici ovvero a quelli di cui all'articolo 29 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; sono inoltrate altresì alla Presidenza del Consiglio dei ministri le analoghe segnalazioni dei Centri di valutazione dei Ministeri dell'interno e della difesa, di cui alla lettera a);</p> <p>c) la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i profili di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di cui al comma 2-bis, e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma, svolgono attività di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3, dal presente comma e dal comma 7, lettera b), impartendo, se necessario, specifiche prescrizioni; nello svolgimento delle predette attività di ispezione e verifica l'accesso, se necessario, a dati o metadati personali e amministrativi è effettuato in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), connessi alla funzione di prevenzione e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla difesa civile e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, le attività di ispezione e verifica sono svolte, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle strutture specializzate in tema di protezione di reti e sistemi, nonché, nei casi in cui siano espressamente previste dalla legge, in tema di prevenzione e di contrasto del crimine informatico, delle amministrazioni da cui dipendono le Forze di polizia e le Forze armate, che ne comunicano gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri per i profili di competenza.</p> <p><i>(omissis)</i></p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.</p> <p><i>(omissis)</i></p>
<p>Articolo 24-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti di criminalità organizzata</i></p> <p>1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.</p> <p>3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p>	<p>Articolo 416 codice penale <i>(Associazione per delinquere)</i></p> <p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</p> <p>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1 (<i>richiamo da intendersi riferito all'articolo 601-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21</i>), della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>Articolo 600 codice penale <i>(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)</i></p> <p>Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p> <p>La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.</p> <p>Articolo 600-bis codice penale <i>(Prostituzione minorile)</i></p> <p>E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.000,00 a € 150.000,00 chiunque:</p> <p>1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 600-ter codice penale <i>(Pornografia minorile)</i></p> <p>E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da €24.000,00 a € 240.000,00 chiunque:</p> <p>1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;</p> <p>2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00.</p> <p>Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità .</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00.</p> <p>Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 600-quater codice penale <i>(Detenzione o accesso a materiale pornografico)</i></p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a € 1.549,00.</p> <p>La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.</p> <p>Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a € 1.000,00.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 600-quater.1 codice penale <i>(Pornografia virtuale)</i></p> <p>Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.</p> <p>Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.</p> <p>Articolo 600-quinquies codice penale <i>(Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)</i></p> <p>Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00.</p> <p>Articolo 601 codice penale <i>(Tratta di persone)</i></p> <p>E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.</p> <p>La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.</p> <p>Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.</p> <p>Articolo 601-bis codice penale <i>(Traffico di organi prelevati da persona vivente)</i></p> <p>Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 50.000,00 ad € 300.000,00.</p> <p>Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da € 50.000,00 a € 300.000,00.</p> <p>Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da € 50.000,00 ad € 300.000,00 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma.</p> <p>Articolo 602 codice penale <i>(Acquisto e alienazione di schiavi)</i></p> <p>Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p> <p>Articolo 609-bis codice penale <i>(Violenza sessuale)</i></p> <p>Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;  2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.  Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 609-quater codice penale  <i>(Atti sessuali con minorenni)</i></p> <p>Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) non ha compiuto gli anni quattordici;</li> <li>2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.</li> </ol> <p>Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.</p> <p>Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni.</p> <p>La pena è aumentata:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi;</li> <li>2) se il reato è commesso da più persone riunite;</li> <li>3) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;</li> <li>4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;</li> <li>5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.</li> </ol> <p>Non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni.</p> <p>Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.</p> <p>Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 609-quinquies codice penale  <i>(Corruzione di minorenni)</i></p> <p>Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.</p> <p>La pena è aumentata.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) se il reato è commesso da più persone riunite;</li> <li>b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;</li> <li>c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.</li> </ol>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore. La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.</p> <p>Articolo 609-octies codice penale <i>(Violenza sessuale di gruppo)</i> La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni. Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter. La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.</p> <p>Articolo 609-undecies codice penale <i>(Adescamento di minorenni)</i> Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione. La pena è aumentata: 1) se il reato è commesso da più persone riunite; 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività; 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore. Articolo 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 <i>(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)</i> <i>(omissis)</i> 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro <i>(o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti: dichiarato illegittimo da Corte Cost. 10 marzo 2022, n. 63)</i>; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. <i>(omissis)</i></p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
<p>Articolo 24-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti di criminalità organizzata (omissis)</i></p>	<p>Articolo 416-bis codice penale <i>(Associazioni di tipo mafioso anche straniere)</i></p> <p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.</p> <p>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>
<p>Articolo 24-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti di criminalità organizzata (omissis)</i></p>	<p>Articolo 416-ter codice penale <i>(Scambio elettorale politico-mafioso)</i></p> <p>Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.</p> <p>La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.</p> <p>Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.</p> <p>In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.</p>
<p>Articolo 24-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti di criminalità organizzata (omissis)</i></p>	<p>Articolo 630 codice penale <i>(Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione)</i></p> <p>Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</p> <p>Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</p> <p>Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.</p> <p>Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.</p> <p>Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p> <p>I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.</p>
<p>Articolo 24-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti di criminalità organizzata (omissis)</i></p>	<p>Articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 <i>(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)</i></p> <p>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</p> <p>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</p> <p>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</p> <p>6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.</p> <p>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p> <p>8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p> <p>Articolo 73 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 <i>(Produzione, traffico e detenzione illeciti)</i></p>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		<p style="text-align: center;"><i>di sostanze stupefacenti o psicotrope)</i></p> <p>1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da € 26.000,00 a € 260.000,00.</p> <p>1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:</p> <p>a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;</p> <p>b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.</p> <p>2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da € 26.000,00 a € 300.000,00.</p> <p>2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14.</p> <p>3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.</p> <p>4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.</p> <p>5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da € 1.032,00 a € 10.329,00. <b>Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da € 2.500,00 a € 10.329,00, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità.</b></p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.</p> <p>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.</p> <p>7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
<p>Articolo 24-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti di criminalità organizzata (omissis)</i></p>	<p>confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p> <p>Articolo 407 codice procedura penale <i>(Termini di durata massima delle indagini preliminari)</i></p> <p>1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393, comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi o, se si procede per una contravvenzione, un anno.</p> <p>2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:</p> <p>a) i delitti appresso indicati: <i>(omissis)</i></p> <p>5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110. <i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 2 legge 18 aprile 1975, n. 110 <i>(Armi e munizioni comuni da sparo)</i> <i>(omissis)</i></p> <p>Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici prive di sostanze o miscele classificate come pericolose dall'articolo 3 del regolamento n. 1272/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri. Il Banco nazionale di prova, a spese dell'interessato, procede a verifica di conformità dei prototipi dei medesimi strumenti. Gli strumenti che erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati esclusivamente per attività agonistica. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 17-bis, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto e l'utilizzo degli strumenti da impiegare per l'attività amatoriale e per quella agonistica. <i>(omissis)</i></p>
<p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>(Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio)</i></p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.</p> <p>2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.</p> <p>3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-</p>	<p>Articolo 314 codice penale <i>(Peculato)</i></p> <p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
	<p><i>ter</i>, comma 2, 319-<i>quater</i> e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.</p> <p>4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-<i>bis</i>.</p> <p>5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).</p> <p>5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.</p>	
<p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 316 codice penale <i>(Peculato mediante profitto dell'errore altrui)</i> Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.</p>
<p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 317 codice penale <i>(Concussione)</i> Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.</p>
<p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 318 codice penale <i>(Corruzione per l'esercizio della funzione)</i> Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.</p>
<p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 319 codice penale <i>(Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)</i> Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.</p>
<p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 319-bis codice penale <i>(Circostanze aggravanti)</i> La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.</p>
<p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 319-ter codice penale <i>(Corruzione in atti giudiziari)</i> Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, pena</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>le o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.</p> <p>Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.</p>
<p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (omissis)</i></p>	<p>Articolo 319-quater codice penale <i>(Induzione indebita a dare o promettere utilità)</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.</p> <p>Ne casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.</p>
<p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (omissis)</i></p>	<p>Articolo 320 codice penale <i>(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)</i></p> <p>Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.</p> <p>In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.</p>
<p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (omissis)</i></p>	<p>Articolo 321 codice penale <i>(Pene per il corruttore)</i></p> <p>Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.</p>
<p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (omissis)</i></p>	<p>Articolo 322 codice penale <i>(Istigazione alla corruzione)</i></p> <p>Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.</p> <p>Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</p> <p>La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.</p>
<p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (omissis)</i></p>	<p>Articolo 322-bis codice penale <i>(Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)</i></p> <p>Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320, 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;</li> <li>2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;</li> </ol>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;</p> <p>4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;</p> <p>5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.</p> <p>5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.</p> <p>5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;</p> <p>5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.</p> <p>5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <p>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</p> <p>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.</p> <p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p>
<p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 323 codice penale <i>(Abuso d'ufficio)</i></p> <p>Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.</p>
<p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 346-bis <i>(Traffico di influenza illecite)</i></p> <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.</p> <p>La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.</p> <p>Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.</p> <p>Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.</p>
<p>Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)</i></p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;</p> <p>b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</p> <p>c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;</p> <p>d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;</p> <p>e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;</p> <p>f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;</p> <p>f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.</p>	<p>Articolo 453 codice penale <i>(Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)</i></p> <p>E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:</p> <p>1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;</p> <p>2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;</p> <p>3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;</p> <p>4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.</p> <p>La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.</p> <p>La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.</p>
<p>Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (omissis)</i></p>	<p>Articolo 454 codice penale <i>(Alterazione di monete)</i></p> <p>Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.</p>
<p>Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (omissis)</i></p>	<p>Articolo 455 codice penale <i>(Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)</i></p> <p>Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.</p>
<p>Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (omissis)</i></p>	<p>Articolo 457 codice penale <i>(Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede)</i></p> <p>Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.
Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (omissis)</i>	Articolo 459 codice penale <i>(Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)</i> Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per «valori di bollo» la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.
Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (omissis)</i>	Articolo 460 codice penale <i>(Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo)</i> Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.
Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (omissis)</i>	Articolo 461 codice penale <i>(Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)</i> Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.
Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (omissis)</i>	Articolo 464 codice penale <i>(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)</i> Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.
Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (omissis)</i>	Articolo 473 codice penale <i>(Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni)</i> Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500,00 a € 25.000,00. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 3.500,00 a € 35.000,00 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (omissis)</i>	Articolo 474 codice penale <i>(Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)</i> Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 3.500,00 a € 35.000,00.</p> <p>Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>
<p>Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>(Delitti contro l'industria e il commercio)</i></p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</p> <p>b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514, la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.</p> <p>2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.</p>	<p>Articolo 513 codice penale <i>(Turbata libertà dell'industria o del commercio)</i></p> <p>Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103,00 a € 1.032,00</p>
<p>Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti contro l'industria e il commercio (omissis)</i></p>	<p>Articolo 513-bis codice penale <i>(Illecita concorrenza con minaccia o violenza)</i></p> <p>Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.</p> <p>La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.</p>
<p>Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti contro l'industria e il commercio (omissis)</i></p>	<p>Articolo 514 codice penale <i>(Frodi contro le industrie nazionali)</i></p> <p>Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516,00</p> <p>Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.</p>
<p>Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti contro l'industria e il commercio (omissis)</i></p>	<p>Articolo 515 codice penale <i>(Frode nell'esercizio del commercio)</i></p> <p>Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065,00.</p> <p>Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103,00.</p>
<p>Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti contro l'industria e il commercio (omissis)</i></p>	<p>Articolo 516 codice penale <i>(Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)</i></p> <p>Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.</p>
<p>Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti contro l'industria e il commercio (omissis)</i></p>	<p>Articolo 517 codice penale <i>(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)</i></p> <p>Chiunque <b>detiene per la vendita</b>, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.
<p>Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti contro l'industria e il commercio</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 517-ter codice penale <i>(Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)</i> Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>
<p>Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti contro l'industria e il commercio</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 517-quater codice penale <i>(Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)</i> Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.</p>

<p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p style="text-align: center;"><i>(Reati societari)</i></p> <p><i>(A norma dell'articolo 39, comma 5, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate)</i></p> <p>1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;</p> <p>a-bis ) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;</p> <p>b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;</p> <p>d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;</p> <p>e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;</p> <p>f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;</p> <p>g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;</p> <p>h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;</p> <p>i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall' articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;</p> <p>l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;</p> <p>m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;</p> <p>n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;</p> <p>o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;</p> <p>p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;</p> <p>q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;</p> <p>r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 2621 codice civile <i>(False comunicazioni sociali)</i></p> <p>Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi</p>
--	---	--

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
	<p>codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;</p> <p>s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;</p> <p>s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2;</p> <p>s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.</p> <p>3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>	
<p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Reati societari <i>(omissis)</i></p>	<p>Articolo 2621-bis codice civile <i>(Fatti di lieve entità)</i></p> <p>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.</p> <p>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
<p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati societari</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 2622 codice civile <i>(False comunicazioni sociali delle società quotate)</i> Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p>
<p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati societari</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 2623 codice civile <i>(Falso in prospetto)</i> <i>Abrogato dall'articolo 34, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262</i></p>
<p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati societari</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 2624 codice civile <i>(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione)</i> <i>Abrogato dall'articolo 37, comma 34, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39</i></p>
<p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati societari</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 2625 codice civile <i>(Impedito controllo)</i> Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.</p>
<p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati societari</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 2626 codice civile <i>(Indebita restituzione dei conferimenti)</i> Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
<p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati societari</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 2627 codice civile <i>(Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)</i> Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.</p>
<p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati societari</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 2628 codice civile <i>(Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)</i> Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</p>
<p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati societari</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 2629 codice civile <i>(Operazioni in pregiudizio dei creditori)</i> Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
<p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati societari</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 2629-bis codice civile <i>(Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)</i> L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.</p> <p>Articolo 2391 codice civile <i>(Interessi degli amministratori)</i> L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.</p>
<p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati societari</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 2632 codice civile <i>(Formazione fittizia del capitale)</i> Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>
<p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati societari</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 2633 codice civile <i>(Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)</i> I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
<p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati societari (omissis)</i></p>	<p>Articolo 2635 codice civile <i>(Corruzione tra privati)</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.</p> <p>Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</p> <p>Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.</p> <p>Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.</p> <p>Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.</p>
<p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati societari (omissis)</i></p>	<p>Articolo 2635-bis codice civile <i>(Istigazione alla corruzione tra privati)</i></p> <p>Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.</p>
<p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati societari (omissis)</i></p>	<p>Articolo 2636 codice civile <i>(Illecita influenza sull'assemblea)</i></p> <p>Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>
<p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati societari (omissis)</i></p>	<p>Articolo 2637 codice civile <i>(Aggiotaggio)</i></p> <p>Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
<p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati societari (omissis)</i></p>	<p>Articolo 2638 codice civile <i>(Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)</i></p> <p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni.</p> <p>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>
<p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati societari (omissis)</i></p>	<p>Decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere)</p> <p>Articolo 54 <i>(False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare)</i></p> <p>1. Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>2. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.</p>
<p>Articolo 25-quer decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>(Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico)</i></p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;</p> <p>b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva</p>	<p>Articolo 270-bis codice penale <i>(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)</i></p> <p>Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.</p> <p>Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</p> <p>Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
	dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.	
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i> (omissis)	Articolo 270-ter codice penale <i>(Assistenza agli associati)</i> Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i> (omissis)	Articolo 270-quater codice penale <i>(Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)</i> Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i> (omissis)	Articolo 270-quater1 codice penale <i>(Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo)</i> Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i> (omissis)	Articolo 270-quinquies codice penale <i>(Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)</i> Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i> (omissis)	Articolo 270-quinquies.1 <i>(Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo)</i> Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</i>	Articolo 270-quinquies.2 <i>(Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro)</i> Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 3.000,00 a € 15.000,00.
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</i>	Articolo 270-sexies codice penale <i>(Condotte con finalità di terrorismo)</i> Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</i>	Articolo 280 codice penale <i>(Attentato per finalità terroristiche o di eversione)</i> Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</i>	Articolo 280-bis codice penale <i>(Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)</i> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena e' aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i> (omissis)	<p>Articolo 280-ter (<i>Atti di terrorismo nucleare</i>)</p> <p>È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-<i>sexies</i>:</p> <p>1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;</p> <p>2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.</p> <p>È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-<i>sexies</i>:</p> <p>1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;</p> <p>2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.</p> <p>Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.</p>
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i> (omissis)	<p>Articolo 289-bis codice penale (<i>Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione</i>)</p> <p>Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</p> <p>Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</p> <p>Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo .</p> <p>Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adoperava in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.</p> <p>Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p>
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i> (omissis)	<p>Articolo 302 codice penale (<i>Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo</i>)</p> <p>Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo (<i>articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti</i>), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.</p> <p>Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.</p>
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i> (omissis)	<p>Articolo 270-bis.1 codice penale (<i>Circostanze aggravanti e attenuanti</i>)</p> <p>Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. (omissis)</p>
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i> (omissis)	<p>Articolo 2 - Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999</p> <p>Commets une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l'intention de les voir</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre:</p> <p>Un acte qui constitue une infraction au regard et selon la définition de l'un des traités énumérés en annexe;</p> <p>Tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque.</p> <p>En déposant son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, un État Partie qui n'est pas partie à un traité énuméré dans l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article peut déclarer que, lorsque la présente Convention lui est appliquée, ledit traité est réputé ne pas figurer dans cette annexe. Cette déclaration devient caduque dès l'entrée en vigueur du traité pour l'État Partie, qui en notifie le dépositaire;</p> <p>Lorsqu'un État Partie cesse d'être partie à un traité énuméré dans l'annexe, il peut faire au sujet dudit traité la déclaration prévue dans le présent article.</p> <p>Pour qu'un acte constitue une infraction au sens du paragraphe 1, il n'est pas nécessaire que les fonds aient été effectivement utilisés pour commettre une infraction visée aux alinéas a) ou b) du paragraphe 1 du présent article.</p> <p>Commets également une infraction quiconque tente de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article.</p> <p>Commets également une infraction quiconque:</p> <p>Participe en tant que complice à une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article;</p> <p>Organise la commission d'une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article ou donne l'ordre à d'autres personnes de la commettre;</p> <p>Contribue à la commission de l'une ou plusieurs des infractions visées aux paragraphes 1 ou 4 du présent article par un groupe de personnes agissant de concert. Ce concours doit être délibéré et doit;</p> <p>Soit viser à faciliter l'activité criminelle du groupe ou en servir le but, lorsque cette activité ou ce but supposent la commission d'une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article;</p> <p>Soit être apporté en sachant que le groupe a l'intention de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article.</p>
<p>Articolo 25-quater1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)</i></p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.</p> <p>2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p>	<p>Articolo 583-bis codice penale <i>(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)</i></p> <p>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.</p> <p>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.</p> <p>La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.</p> <p>La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:</p> <p>1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;</p> <p>2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.
<p>Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>(Delitti contro la personalità individuale)</i></p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;</p> <p>b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;</p> <p>c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p>	<p>Articolo 600 codice penale <i>(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)</i></p> <p>Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p> <p>La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.</p>
<p>Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti contro la personalità individuale (omissis)</i></p>	<p>Articolo 600-bis codice penale <i>(Prostituzione minorile)</i></p> <p>E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.000,00 a € 150.000,00 chiunque:</p> <p>1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;</p> <p>2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00.</p>
<p>Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti contro la personalità individuale (omissis)</i></p>	<p>Articolo 600-ter codice penale <i>(Pornografia minorile)</i></p> <p>E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da €24.000,00 a € 240.000,00 chiunque:</p> <p>1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;</p> <p>2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00.</p> <p>Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità .</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00.</p> <p>Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali..</p>
<p>Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti contro la personalità individuale (omissis)</i></p>	<p>Articolo 600-quater codice penale <i>(Detenzione o accesso a materiale pornografico)</i></p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 <i>ter</i>, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a € 1.549,00.</p> <p>La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.</p> <p>Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a € 1.000,00.</p>
<p>Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti contro la personalità individuale (omissis)</i></p>	<p>Articolo 600-quater.1 codice penale <i>(Pornografia virtuale)</i></p> <p>Le disposizioni di cui agli articoli 600-<i>ter</i> e 600-<i>quater</i> si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.</p> <p>Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.</p>
<p>Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti contro la personalità individuale (omissis)</i></p>	<p>Articolo 600-quinquies codice penale <i>(Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)</i></p> <p>Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00.</p>
<p>Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti contro la personalità individuale (omissis)</i></p>	<p>Articolo 601 codice penale <i>(Tratta di persone)</i></p> <p>E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.</p> <p>La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.</p> <p>Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.</p>
<p>Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti contro la personalità individuale (omissis)</i></p>	<p>Articolo 602 codice penale <i>(Acquisto e alienazione di schiavi)</i></p> <p>Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p>
<p>Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti contro la personalità individuale (omissis)</i></p>	<p>Articolo 603-bis codice penale <i>(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 500,00 a 1.000,00 per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;</li> <li>2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.</li> </ol> <p>Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da € 1.000,00 a 2.000,00 per ciascun lavoratore reclutato.</p> <p>Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;</li> <li>2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;</li> <li>3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;</li> <li>4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.</li> </ol> <p>Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;</li> <li>2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;</li> <li>3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.</li> </ol>
<p>Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti contro la personalità individuale (omissis)</i></p>	<p>Articolo 609-undecies codice penale <i>(Adescamento di minorenni)</i></p> <p>Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>La pena è aumentata:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) se il reato è commesso da più persone riunite;</li> <li>2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;</li> <li>3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;</li> <li>4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.</li> </ol> <p>Articolo 609-bis codice penale <i>(Violenza sessuale)</i></p> <p>Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;</li> <li>2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.</li> </ol> <p>Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.</p> <p>Articolo 609-quater codice penale <i>(Atti sessuali con minorenne)</i></p> <p>Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) non ha compiuto gli anni quattordici;</li> <li>2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.</li> </ol> <p>Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.</p> <p>Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni.</p> <p>La pena è aumentata:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi;</li> <li>2) se il reato è commesso da più persone riunite;</li> <li>3) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;</li> <li>4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;</li> <li>5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.</li> </ol> <p>Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni.</p> <p>Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.</p> <p>Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.</p> <p>Articolo 609-quinquies codice penale <i>(Corruzione di minorenne)</i></p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata.</p> <p>a) se il reato è commesso da più persone riunite; b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività; c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave. c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore. La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.</p> <p>Articolo 609-octies codice penale <i>(Violenza sessuale di gruppo)</i></p> <p>La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.</p> <p>Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni. Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.</p> <p>La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.</p>
<p>Articolo 25-sexies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>(Abusi di mercato)</i></p> <p>1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.</p>	<p>Articolo 184 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>(Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate)</i></p> <p>1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:</p> <p>a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).</p> <p>2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.</p> <p>3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da € 20.000,00 a € 2.500.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.</p> <p>4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.</p> <p>Articolo 1 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>(Definizioni)</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>2. Per “strumento finanziario” si intende qualsiasi strumento riportato nella Sezione C dell’Allegato I, compresi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito. Gli strumenti di pagamento non sono strumenti finanziari.</p> <p>2-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con il regolamento di cui all’articolo 18, comma 5, può individuare:</p> <p>a) gli altri contratti derivati di cui al punto 7, sezione C, dell’Allegato I aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati;</p> <p>b) gli altri contratti derivati di cui al punto 10, sezione C, dell’Allegato I aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione.</p> <p>2-ter. Nel presente decreto legislativo si intendono per:</p> <p>a) “strumenti derivati”: gli strumenti finanziari citati nell’Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c);</p> <p>b) “derivati su merci”: gli strumenti finanziari che fanno riferimento a merci o attività sottostanti di cui all’Allegato I, sezione C, punti 5), 6), 7) e 10), nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c), quando fanno riferimento a merci o attività sottostanti menzionati all’Allegato I, sezione C, punto 10);</p> <p>c) “contratti derivati su prodotti energetici C6”: i contratti di opzione, i contratti finanziari a termine standardizzati (future), gli swap e tutti gli altri contratti derivati concernenti carbone o petrolio menzionati nella Sezione C, punto 6, dell’Allegato I che sono negoziati in un sistema organizzato di negoziazione e devono essere regolati con consegna fisica del sottostante.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 180 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>(Definizioni)</i></p> <p>1. Ai fini del presente titolo si intendono per:</p> <p>a) "strumenti finanziari":</p> <p>1) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</p> <p>2) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</p> <p>2-bis) gli strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</p> <p>2-ter) gli strumenti finanziari non contemplati dai precedenti numeri, il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario ivi menzionato, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali;</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>b) "contratto a pronti su merci": un contratto a pronti su merci quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) n. 596/2014;</p> <p>b-bis) "programma di riacquisto di azioni proprie": la negoziazione di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132;</p> <p>b-ter) "informazione privilegiata": l'informazione contemplata dall'articolo 7, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 596/2014;</p> <p>b-quater) "indice di riferimento (benchmark)": l'indice di riferimento (benchmark), quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 29), del regolamento (UE) n. 596/2014;</p> <p>c) "prassi di mercato ammessa": prassi ammessa dalla Consob conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.</p> <p>c-bis) "stabilizzazione": la stabilizzazione quale definita nell'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 596/2014;</p> <p>c-ter) "emittente": l'emittente quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) n. 596/2014.</p> <p>d) "ente": uno dei soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</p> <p>Articolo 182 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>(Ambito di applicazione)</i></p> <p>1. Le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti:</p> <p>a) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</p> <p>b) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</p> <p>c) strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione;</p> <p>d) strumenti finanziari non previsti dalle lettere a), b) e c), il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario menzionato nelle stesse lettere ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali;</p> <p>e) condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.</p> <p>2. Le disposizioni degli articoli 185 e 187-ter si applicano altresì ai fatti concernenti:</p> <p>a) i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);</p> <p>b) gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;</p> <p>c) gli indici di riferimento (benchmark).</p> <p>3. Le disposizioni del presente titolo si applicano a qualsiasi operazione, ordine o altra condotta relativi agli strumenti finanziari di cui ai commi 1 e 2, indipendentemente dal fatto che tale operazione, ordine o condotta avvenga in una sede di negoziazione.</p> <p>4. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono sanzionati secondo la legge italiana, anche se commessi in territorio estero, quando attengono a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
<p>Articolo 25-sexies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Abusi di mercato (omissis)</i></p>	<p>o a strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano.</p> <p>Articolo 185 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>(Manipolazione del mercato)</i></p> <p>1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00.</p> <p>1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.</p> <p>2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>Articolo 1 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>(Definizioni)</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 180 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>(Definizioni)</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 182 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>(Ambito di applicazione)</i></p> <p><i>(omissis)</i></p>
<p>Articolo 25-septies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>(Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)</i></p> <p>1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.</p> <p>2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.</p> <p>3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.</p>	<p>Articolo 589 codice penale <i>(Omicidio colposo)</i></p> <p>Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</p> <p>Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.</p> <p>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p> <p>Articolo 55 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 <i>(Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)</i></p> <p>1. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.500,00 a € 6.400,00 il datore di lavoro:</p> <p>a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;</p> <p>b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;</p> <p>2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:</p> <p>a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);</p> <p>b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;</p> <p>c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.</p> <p><i>(omissis)</i></p>
<p>Articolo 25-septies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (omissis)</i></p>	<p>Articolo 590 codice penale <i>(Lesioni personali colpose)</i></p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00.</p> <p>Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00.</p> <p>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.</p> <p>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.</p> <p>Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 583 codice penale <i>(Circostanze aggravanti)</i></p> <p>La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:</p> <p>1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;</p> <p>2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;</p> <p>La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:</p> <p>1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;</p> <p>2) la perdita di un senso;</p> <p>3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita di dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;</p>
<p>Articolo 25-octies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p style="text-align: center;"><i>(Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio)</i></p> <p>1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648 bis , 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.</p> <p>3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 648 codice penale <i>(Ricettazione)</i></p> <p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).</p> <p>La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 300,00 a € 6.000,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 1.000,00 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a € 800,00 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.
Articolo 25-octies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (omissis)</i>	<p>Articolo 648-bis codice penale <i>(Riciclaggio)</i></p> <p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>
Articolo 25-octies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (omissis)</i>	<p>Articolo 648-ter codice penale <i>(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)</i></p> <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>
Articolo 25-octies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (omissis)</i>	<p>Articolo 648-ter.1 codice penale <i>(Autoriciclaggio)</i></p> <p>Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da € 5.000,00 a € 25.000,00 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
<p>Articolo 25-octies.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>(Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori)</i></p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;</p> <p>b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.</p> <p>2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;</p> <p>b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.</p> <p>2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.</p> <p>3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.</p>	<p>Decreto legislativo del 8 novembre 2021, n. 184 <i>(Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio)</i></p> <p>Articolo 1 <i>(Definizioni)</i></p> <p>1. Agli effetti della legge penale si intende per:</p> <p>a) «strumento di pagamento diverso dai contanti» un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali;</p> <p>b) «dispositivo, oggetto o record protetto» un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma;</p> <p>c) «mezzo di scambio digitale» qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale;</p> <p>d) «valuta virtuale» una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.</p> <p>Articolo 493-ter codice penale <i>(Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti)</i></p> <p>Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abilita al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 310,00 a € 1.550,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.</p> <p><i>(omissis)</i></p>
<p>Articolo 25-octies.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori</i> <i>(omissis)</i></p>	<p>Decreto legislativo del 8 novembre 2021, n. 184 <i>(Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio)</i></p> <p>Articolo 1 <i>(Definizioni)</i></p> <p>1. Agli effetti della legge penale si intende per:</p> <p>a) «strumento di pagamento diverso dai contanti» un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali;</p> <p>b) «dispositivo, oggetto o record protetto» un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma;</p> <p>c) «mezzo di scambio digitale» qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale;</p> <p>d) «valuta virtuale» una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.</p> <p>Articolo 493-quater codice penale <i>(Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti)</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a € 1.000,00.</p> <p><i>(omissis)</i></p>
<p>Articolo 25-octies.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori</i> <i>(omissis)</i></p>	<p>Decreto legislativo del 8 novembre 2021, n. 184 <i>(Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio)</i></p> <p>Articolo 1 <i>(Definizioni)</i></p> <p>1. Agli effetti della legge penale si intende per:</p> <p>a) «strumento di pagamento diverso dai contanti» un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali;</p> <p>b) «dispositivo, oggetto o record protetto» un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma;</p> <p>c) «mezzo di scambio digitale» qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale;</p> <p>d) «valuta virtuale» una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.</p> <p>Articolo 640-ter codice penale <i>(Frode informatica)</i></p> <p>Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600,00 a € 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.</p> <p><i>(omissis)</i></p>
<p>Articolo 25-octies.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori</i> <i>(omissis)</i></p>	<p>Decreto legislativo del 8 novembre 2021, n. 184 <i>(Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi</i></p>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		<p>e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio)</p> <p>Articolo 1 (Definizioni)</p> <p>1. Agli effetti della legge penale si intende per:</p> <p>a) «strumento di pagamento diverso dai contanti» un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali;</p> <p>b) «dispositivo, oggetto o record protetto» un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma;</p> <p>c) «mezzo di scambio digitale» qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale;</p> <p>d) «valuta virtuale» una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.</p> <p>CODICE PENALE LIBRO SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE TITOLO VII DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA CAPO I DELLA FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO</p> <p>Art. 453. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate. <i>(omissis)</i></p> <p>Art. 454. Alterazione di monete. <i>(omissis)</i></p> <p>Art. 455. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate. <i>(omissis)</i></p> <p>Art. 457. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. <i>(omissis)</i></p> <p>Art. 458. Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete. <i>(omissis)</i></p> <p>Art. 459. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. <i>(omissis)</i></p> <p>Art. 460. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. <i>(omissis)</i></p> <p>Art. 461. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata. <i>(omissis)</i></p> <p>Art. 462. Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto. <i>(omissis)</i></p> <p>Art. 464. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. <i>(omissis)</i></p> <p>CAPO II DELLA FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO</p> <p>Art. 467. Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto. <i>(omissis)</i></p> <p>Art. 468. Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti. <i>(omissis)</i></p> <p>Art. 469. Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione. <i>(omissis)</i></p> <p>Art. 470. Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione. <i>(omissis)</i></p> <p>Art. 471. Uso abusivo di sigilli e strumenti veri. <i>(omissis)</i></p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>Art. 472. Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta. <i>(omissis)</i></p> <p>Art. 473. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni. <i>(omissis)</i></p> <p>Art. 474. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. <i>(omissis)</i></p> <p style="text-align: center;">CAPO III DELLA FALSITÀ IN ATTI</p> <p>Art. 476. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. <i>(omissis)</i></p> <p>Art. 477. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative. <i>(omissis)</i></p> <p>Art. 478. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti. <i>(omissis)</i></p> <p>Art. 479. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. <i>(omissis)</i></p> <p>Art. 480. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative. <i>(omissis)</i></p> <p>Art. 481. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità. <i>(omissis)</i></p> <p>Art. 482. Falsità materiale commessa dal privato. <i>(omissis)</i></p> <p>Art. 483. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. <i>(omissis)</i></p> <p>Art. 484. Falsità in registri e notificazioni. <i>(omissis)</i></p> <p>Art. 487. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico. <i>(omissis)</i></p> <p>Art. 488. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali. <i>(omissis)</i></p> <p>Art. 489. Uso di atto falso. <i>(omissis)</i></p> <p>Art. 490. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri. <i>(omissis)</i></p> <p>Art. 491. Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito. <i>(omissis)</i></p> <p>Art. 491-bis. Documenti informatici. <i>(omissis)</i></p> <p>Art. 492. Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti. <i>(omissis)</i></p> <p>Art. 493. Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico. <i>(omissis)</i></p> <p>Art. 493-ter. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. <i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 493-quater. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti. <i>(omissis)</i></p> <p style="text-align: center;">CAPO IV DELLA FALSITÀ PERSONALE</p> <p>Art. 494. Sostituzione di persona. <i>(omissis)</i></p> <p>Art. 495. Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. <i>(omissis)</i></p> <p>Art. 495-bis. Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri. <i>(omissis)</i></p> <p>Art. 495-ter. Fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali. <i>(omissis)</i></p> <p>Art. 496. False dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri. <i>(omissis)</i></p> <p>Art. 497. Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati. <i>(omissis)</i></p> <p>Art. 497-bis. Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. <i>(omissis)</i></p> <p>Art. 497-ter. Possesso di segni distintivi contraffatti. <i>(omissis)</i></p>
<p>Articolo 25-octies.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori</i> <i>(omissis)</i></p>	<p>Decreto legislativo del 8 novembre 2021, n. 184 <i>(Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio)</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 1</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p align="center"><i>(Definizioni)</i></p> <p>1. Agli effetti della legge penale si intende per:</p> <p>a) «strumento di pagamento diverso dai contanti» un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali;</p> <p>b) «dispositivo, oggetto o record protetto» un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma;</p> <p>c) «mezzo di scambio digitale» qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale;</p> <p>d) «valuta virtuale» una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.</p> <p align="center">CODICE PENALE LIBRO SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE TITOLO XIII DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CAPO I DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE VIOLENZA ALLE COSE O ALLE PERSONE</p> <p>Art. 624. Furto. <i>(omissis)</i></p> <p>Art. 624-bis. Furto in abitazione e furto con strappo. <i>(omissis)</i></p> <p>Art. 625. Circostanze aggravanti. <i>(omissis)</i></p> <p>Art. 626. Furti minori. <i>(omissis)</i></p> <p>Art. 628. Rapina. <i>(omissis)</i></p> <p>Art. 629. Estorsione. <i>(omissis)</i></p> <p>Art. 630. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione. <i>(omissis)</i></p> <p>Art. 631. Usurpazione. <i>(omissis)</i></p> <p>Art. 632. Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi. <i>(omissis)</i></p> <p>Art. 633. Invasione di terreni o edifici. <i>(omissis)</i></p> <p>Art. 633-bis. Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica. <i>(omissis)</i></p> <p>Art. 634. Turbativa violenta del possesso di cose immobili. <i>(omissis)</i></p> <p>Art. 635. Danneggiamento. <i>(omissis)</i></p> <p>Art. 635-bis. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici. <i>(omissis)</i></p> <p>Art. 635-ter. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità. <i>(omissis)</i></p> <p>Art. 635-quater. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici. <i>(omissis)</i></p> <p>Art. 635-quinquies. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. <i>(omissis)</i></p> <p>Art. 636. Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo. <i>(omissis)</i></p> <p>Art. 638. Uccisione o danneggiamento di animali altrui. <i>(omissis)</i></p> <p>Art. 639. Deturpamento e imbrattamento di cose altrui. <i>(omissis)</i></p> <p align="center">CAPO II DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE</p> <p>Art. 640. Truffa. <i>(omissis)</i></p> <p>Art. 640-bis. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. <i>(omissis)</i></p> <p>Art. 640-ter. Frode informatica. <i>(omissis)</i></p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>Art. 640-quinquies. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. <i>(omissis)</i>  Art. 641. Insolvenza fraudolenta. <i>(omissis)</i>  Art. 642. Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona. <i>(omissis)</i>  Art. 643. Circonvenzione di persone incapaci. <i>(omissis)</i>  Art. 644. Usura. <i>(omissis)</i>  Art. 645. Frode in emigrazione. <i>(omissis)</i>  Art. 646. Appropriazione indebita. <i>(omissis)</i>  Art. 648. Ricettazione. <i>(omissis)</i>  Art. 648-bis. Riciclaggio. <i>(omissis)</i>  Art. 648-ter. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. <i>(omissis)</i>  Art. 648-ter.1. Autoriciclaggio. <i>(omissis)</i></p>
<p>Articolo 25-octies.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (omissis)</i></p>	<p>Articolo 512-bis codice penale <i>(Trasferimento fraudolento di valori)</i>  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>
<p>Articolo 25-novies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>(Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)</i>  1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.  2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.</p>	<p>Articolo 171 legge del 22 aprile 1941, n. 633 <i>(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</i>  Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:  a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;  a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;  b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;  c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;  d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;  e) (abrogata)  f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.  Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.  La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 5.164,00.</p> <p>Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 <i>(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</i></p> <p>1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.</p> <p>2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.</p> <p>3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.</p> <p>4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.</p>
<p>Articolo 25-novies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (omissis)</i></p>	<p>Articolo 171-bis legge del 22 aprile 1941, n. 633 <i>(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</i></p> <p>1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 <i>(Protezione del diritto d'autore e di</i></p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<i>altri diritti connessi al suo esercizio)</i> <i>(omissis)</i>
<p>Articolo 25-novies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</i> <i>(omissis)</i></p>	<p>Articolo 171-ter legge del 22 aprile 1941, n. 633 <i>(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</i></p> <p>1. E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di lucro:</p> <p>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</p> <p>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</p> <p>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</p> <p>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</p> <p>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.</p> <p>f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</p> <p>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.</p> <p>2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque:</p> <p>a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</p> <p>a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;</p> <p>b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;</p> <p>c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</p> <p>3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:</p> <p>a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;</p> <p>b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;</p> <p>c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</p> <p>5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.</p> <p>Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 <i>(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</i> <i>(omissis)</i></p>
<p>Articolo 25-novies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (omissis)</i></p>	<p>Articolo 171 septies legge del 22 aprile 1941, n. 633 <i>(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</i></p> <p>1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:</p> <p>a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;</p> <p>b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.</p> <p>Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 <i>(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</i> <i>(omissis)</i></p>
<p>Articolo 25-novies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (omissis)</i></p>	<p>Articolo 171 octies legge del 22 aprile 1941, n. 633 <i>(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</i></p> <p>1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</p> <p>2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 <i>(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</i></p> <p><i>(omissis)</i></p>
<p>Articolo 25-decies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)</i></p> <p>1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote</p>	<p>Articolo 377-bis codice penale <i>(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>(Reati ambientali)</i></p> <p>1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;</p> <p>b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;</p> <p>c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;</p> <p>d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;</p> <p>e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;</p> <p>f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</p> <p>g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.</p> <p>1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).</p> <p>2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per i reati di cui all'articolo 137:</p> <p>1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.</p> <p>b) per i reati di cui all'articolo 256:</p> <p>1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</p>	<p>Articolo 452-bis codice penale <i>(Inquinamento ambientale)</i></p> <p>È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:</p> <p>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</p> <p>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</p> <p>Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
	<p>2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;</p> <p>c) per i reati di cui all'articolo 257:</p> <p>1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</p> <p>2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>f) per il delitto di cui all'articolo 260 (<i>richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21</i>), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;</p> <p>g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;</p> <p>h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.</p> <p>3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</p> <p>b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:</p> <p>1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;</p> <p>2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;</p> <p>3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;</p> <p>4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.</p> <p>4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.</p>	

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
	<p>5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</p> <p>b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.</p> <p>6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p> <p>7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.</p> <p>8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (<i>richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21</i>), e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.</p>	
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 452-quater codice penale (<i>Disastro ambientale</i>)</p> <p>Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:</p> <p>1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;</p> <p>2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;</p> <p>3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.</p> <p>Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 452-quinquies codice penale (<i>Delitti colposi contro l'ambiente</i>)</p> <p>Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.</p> <p>Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 452-octies codice penale (<i>Circostanze aggravanti</i>)</p> <p>Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.</p> <p>Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.</p> <p>Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 416 codice penale <i>(Associazione per delinquere)</i></p> <p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</p> <p>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 416-bis codice penale <i>(Associazioni di tipo mafioso anche straniere)</i></p> <p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.</p> <p>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p style="text-align: center;"><i>Reati ambientali (omissis)</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 452-sexies codice penale <i>(Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 50.000,00 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene,</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.</p> <p>La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</li> <li>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</li> </ol> <p>Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 727-bis codice penale <i>(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p> <p>Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è punito con l'arresto da due a otto mesi e con l'ammenda fino a € 10.000,00.</p> <p>Articolo 1 decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 <i>(Modifiche al codice penale)</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 733-bis codice penale <i>(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)</i></p> <p>Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a € 3.000,00 euro.</p> <p>Articolo 1 decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 <i>(Modifiche al codice penale)</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 1 legge 7 febbraio 1992, n. 150 <i>(Commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1)</i></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 15.000,00 a € 150.000,00 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 <i>(relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio)</i> e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi</li> </ol>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (<i>modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commerci</i>) e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.</p> <p>2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 30.000,00 a € 300.000,00. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.</p> <p><i>(omissis)</i></p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali</i> <i>(omissis)</i></p>	<p>Articolo 2 legge 7 febbraio 1992, n. 150 <i>(Commercio degli esemplari di specie dell'allegato A, appendice I e III, ed allegato C, parte 2)</i></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da € 20.000,00 a € 200.000,00 o con l'arresto da sei mesi ad un anno chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (<i>relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio</i>), e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (<i>modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commerci</i>), e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.</p> <p>2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da € 20.000,00 a € 200.000,00. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.</p> <p><i>(omissis)</i></p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali</i> <i>(omissis)</i></p>	<p>Articolo 3-bis legge 7 febbraio 1992, n. 150</p> <p>1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 16 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio</p> <p><i>(Sanzioni)</i></p> <p>1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:</p> <p>a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;</p> <p>d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;</p> <p>e) omessa o falsa notifica all'importazione;</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;</p> <p><i>(omissis)</i></p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali</i> <i>(omissis)</i></p>	<p>Articolo 6 legge 7 febbraio 1992, n. 150 <i>(Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)</i></p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<i>Abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 135.</i>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 137 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale - Sanzioni penali</i>)</p> <p>1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da € 1.500,00 a € 10.000,00.</p> <p>2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da € 5.000,00 a € 52.000,00.</p> <p>3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.</p> <p>4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.</p> <p>5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da € 6.000,00 a € 120.000,00.</p> <p>6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.</p> <p>7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.</p> <p>8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di intervento dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.</p> <p>9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.</p> <p>10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da € 1.500,00 a € 15.000,00.</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.</p> <p>12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da € 4.000,00 a € 40.000,00.</p> <p>13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.</p> <p>14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro € 1.500,00 a € 10.000,00 o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.</p> <p>Articolo 103 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Scarichi sul suolo)</i></p> <p>1. E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:</p> <p>a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;</p> <p>b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;</p> <p>c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;</p> <p>d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;</p> <p>e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;</p> <p>f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.</p> <p>2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.</p> <p>3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.</p> <p>Articolo 104 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)</i></p> <p>1. E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.</p> <p>3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.</p> <p>4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.</p> <p>4-bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l'autorità competente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei, può autorizzare il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata può essere di provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del Piano di tutela e del Piano di gestione.</p> <p>5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.</p> <p>5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:</p> <p>a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;</p> <p>b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.</p> <p>7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.</p> <p>8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.</p> <p>8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 5 e 7 sono istruite a livello di progetto esecutivo e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale.</p> <p>Articolo 107 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Scarichi in reti fognarie)</i></p> <p>1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'ente di governo dell'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 108 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Scarichi di sostanze pericolose)</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali (omissis)</i></p>	<p>Articolo 256 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)</i></p> <p>1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:</p> <p>a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi;</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.</p> <p>2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.</p> <p>3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</p> <p>4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</p> <p>5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).</p> <p>6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00 per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</p> <p>Articolo 208 <i>(Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) (omissis)</i></p> <p>Articolo 209 <i>(Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale) (omissis)</i></p> <p>Articolo 211 <i>(Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione) (omissis)</i></p> <p>Articolo 212 <i>(Albo nazionale gestori ambientali) (omissis)</i></p> <p>Articolo 214 <i>(Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate) (omissis)</i></p> <p>Articolo 215 <i>(Autosmaltimento) (omissis)</i></p> <p>Articolo 216 <i>(Operazioni di recupero) (omissis)</i></p> <p>Articolo 192 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Divieto di abbandono)</i></p> <p>1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.</p> <p>2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.</p> <p>3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.</p> <p>Articolo 187 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)</i></p> <p>Articolo 227 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto)</i> <i>(omissis)</i></p> <p>b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254; <i>(omissis)</i></p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali</i> <i>(omissis)</i></p>	<p>Articolo 257 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Bonifica dei siti)</i></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 1.000,00 a € 26.000,00.</p> <p>2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.</p> <p>3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.</p> <p>4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali</i> <i>(omissis)</i></p>	<p>Articolo 258 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)</i> <i>(omissis)</i></p> <p>4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</p> <p>5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 270,00 a € 1.555,00. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi. (omissis)</p> <p style="text-align: center;">Articolo 483 codice penale (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)</p> <p>Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p style="text-align: center;"><i>Reati ambientali</i> (omissis)</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 259 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Traffico illecito di rifiuti)</p> <p>1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da € 1.550,00 a € 26.000,00 e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. (omissis)</p> <p style="text-align: center;">Regolamento (CEE) n. 259/93 del consiglio del 1° febbraio 1993 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio Articolo 1</p> <p>(omissis)</p> <p>3. a) Le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al ricupero e riportati nell'allegato II sono parimenti escluse dal disposto del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), d) ed e) in appresso, dall'articolo 11 nonché dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3. b) Tali rifiuti sono soggetti a tutte le disposizioni della direttiva 75/442/CEE. Essi sono in particolare: - destinati unicamente ad impianti debitamente autorizzati, i quali devono essere autorizzati conformemente agli articoli 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE; - soggetti a tutte le disposizioni previste agli articoli 8, 12, 13 e 14 della direttiva 75/442/CEE. c) Taluni rifiuti contemplati dall'allegato II, tuttavia, possono essere sottoposti a controlli, alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV, qualora presentino tra l'altro elementi di rischio ai sensi dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi. I rifiuti in questione e la decisione relativa alla scelta fra le due procedure da seguire devono essere determinati secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. Tali rifiuti sono elencati nell'allegato II A. d) In casi eccezionali, le spedizioni di determinati rifiuti elencati nell'allegato II possono, per motivi ambientali o sanitari, essere controllate dagli Stati membri alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV. Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità notificano immediatamente tali casi alla Commissione ed informano opportunamente gli altri Stati membri e forniscono i motivi della loro decisione. La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/42/CEE, può confermare tale azione aggiungendo, se necessario, i rifiuti in questione all'allegato II A. (omissis)</p> <p style="text-align: center;">Articolo 26</p> <p>1. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o</p> <p>b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o</p> <p>c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o</p> <p>d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o</p> <p>e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o</p> <p>f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21.</p> <p>2. Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l'autorità competente di spedizione controlla che i rifiuti in questione:</p> <p>a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa autorità competente, all'interno dello Stato di spedizione, oppure, se ciò risulta impossibile,</p> <p>b) vengano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti, entro un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l'autorità competente è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate. In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni.</p> <p>3. Se di tale traffico illecito è responsabile il destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano smaltiti con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se ciò risulta impossibile, dalla stessa autorità competente entro il termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle autorità competenti interessate. A tale scopo esse cooperano, se necessario, allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.</p> <p>4. Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti provvedono, cooperando, affinché i rifiuti in questione siano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti. Tale cooperazione segue orientamenti stabiliti in conformità della procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.</p> <p>5. Gli Stati membri adottano le appropriate misure legali per vietare e punire il traffico illecito.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali (omissis)</i></p>	<p>Articolo 452-quaterdecies codice penale <i>(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)</i></p> <p>Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.</p> <p>Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.</p> <p>E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali</i> (omissis)</p>	<p>abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.</p> <p>Articolo 260-bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)</i> (omissis)</p> <p>6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 codice penale a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.</p> <p>7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 9.300,00. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.</p> <p>8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.</p> <p>9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 ad € 1.550,00. (omissis)</p> <p><i>(Il presente articolo è da ritenersi abrogato per effetto dell'abrogazione dell'articolo 36 del decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 disposta dall'articolo 6 comma 2 del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione 11 febbraio 2019 n. 12, con decorrenza dal 1° gennaio 2019.)</i></p> <p>Articolo 483 codice penale <i>(Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)</i> Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.</p> <p>Articolo 477 codice penale <i>(Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative)</i> Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Articolo 482 codice penale <i>(Falsità materiale commessa dal privato)</i> Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 279 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Sanzioni)</i> (omissis)</p> <p>2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a €</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>1.032,00. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.</p> <p><i>(omissis)</i></p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali</i> <i>(omissis)</i></p>	<p>Articolo 3 legge del 28 dicembre 1993, n. 549 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente <i>(Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive)</i></p> <p>1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 <i>(del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono)</i>.</p> <p>2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.</p> <p>3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.</p> <p>4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.</p> <p>5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.</p> <p>6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali</i> <i>(omissis)</i></p>	<p>Articolo 8 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p style="text-align: center;"><i>(Inquinamento doloso)</i></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'articolo 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00.</p> <p>2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 80.000,00.</p> <p>3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.</p> <p>Articolo 2 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202</p> <p style="text-align: center;"><i>(Definizioni)</i></p> <p>1. Ai fini del presente decreto si intende per:</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>b) "sostanze inquinanti": le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983;</p> <p>Articolo 3 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202</p> <p style="text-align: center;"><i>(Ambito di applicazione)</i></p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati:</p> <p>a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78;</p> <p>b) nelle acque territoriali;</p> <p>c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare;</p> <p>d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale;</p> <p>e) in alto mare.</p> <p>2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali.</p> <p>Articolo 4 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202</p> <p style="text-align: center;"><i>(Divieti)</i></p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.</p> <p>Articolo 5 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202</p> <p style="text-align: center;"><i>(Deroghe)</i></p> <p>1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78.</p> <p>2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 9 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni <i>(Inquinamento colposo)</i></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'articolo 4, sono puniti con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 30.000,00.</p> <p>2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 30.000,00.</p> <p>3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.</p> <p>Articolo 2 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 <i>(Definizioni)</i></p> <p>1. Ai fini del presente decreto si intende per: <i>(omissis)</i></p> <p>b) "sostanze inquinanti": le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983;</p> <p>Articolo 3 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 <i>(Ambito di applicazione)</i></p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati:</p> <p>a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78;</p> <p>b) nelle acque territoriali;</p> <p>c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare;</p> <p>d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale;</p> <p>e) in alto mare.</p> <p>2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali.</p> <p>Articolo 4 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 <i>(Divieti)</i></p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.</p> <p>Articolo 5 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 <i>(Deraghe)</i></p> <p>1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78.</p> <p>2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.
<p>Articolo 25-duodecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>(Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)</i></p> <p>1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00.</p> <p>1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.</p> <p>1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.</p>	<p>Articolo 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 <i>(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)</i></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona.</p> <p>2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.</p> <p>3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui:</p> <p>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</p> <p>b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;</p> <p>e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.</p> <p>3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</p> <p>3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:</p> <p>a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;</p> <p>b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 22 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 <i>(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)</i></p> <p>1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.</p> <p>2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:</p> <p>a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;</p> <p>b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;</p> <p>c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;</p> <p>d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro;</p> <p>d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis, comma 2.</p> <p>3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.</p> <p>4. (abrogato)</p> <p>5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, acquisite le informazioni della questura competente, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.</p> <p>5.0.1. Il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato al comma 5, non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi di cui alla presente disposizione.</p> <p>5.1. Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto.</p> <p>5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:</p> <p>a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;</p> <p>b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;</p> <p>c) reato previsto dal comma 12.</p> <p>5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6,</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.</p> <p>5-quater. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al comma 5.0.1 o di cui all'articolo 24-bis, comma 4, consegue la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno.</p> <p>6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.</p> <p>6-bis. Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale.</p> <p>7. (abrogato)</p> <p>8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.</p> <p>9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.</p> <p>10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.</p> <p>11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e beneficiare degli effetti ad essa correlati per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini del rilascio, da parte del lavoratore, della dichiarazione di immediata disponibilità con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.</p> <p>11-bis. (abrogato)</p> <p>12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di € 5.000,00 per ogni lavoratore impiegato.</p> <p>12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:</p> <p>a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;</p> <p>b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;</p> <p>c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 603-bis codice penale <i>(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 500,00 a 1.000,00 per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:</p> <p>1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;</p> <p>2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.</p> <p>Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da € 1.000,00 a 2.000,00 per ciascun lavoratore reclutato.</p> <p>Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:</p> <p>1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;</p> <p>2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;</p> <p>3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;</p> <p>4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.</p> <p>Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:</p> <p>1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;</p> <p>2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;</p> <p>3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.</p>
<p>Articolo 25-terdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>(Razzismo e xenofobia)</i></p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 <i>(richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21)</i>, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.</p> <p>3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p>	<p>Articolo 604-bis codice penale <i>(Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa)</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:</p> <p>a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a € 6.000,00 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;</p> <p>b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.</p> <p>E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.</p> <p>Legge 12 luglio 1999, n. 232</p> <p>Ratifica ed esecuzione dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998. Delega al Governo per l'attuazione dello statuto medesimo.</p> <p>Accordo 1/6 <i>(Crimine di genocidio)</i></p> <p>Ai fini del presente Statuto, per crimine di genocidio s'intende uno dei seguenti atti commessi nell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, e precisamente:</p> <p>a) uccidere membri del gruppo;  b) cagionare gravi lesioni all'integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo;  c) sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso;  d) imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo; e) trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo ad un gruppo diverso;</p> <p>Accordo 1/7 <i>(Crimini contro l'umanità)</i></p> <p>1. Ai fini del presente Statuto, per crimine contro l'umanità s'intende uno degli atti di seguito elencati se commesso nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco:</p> <p>a) Omicidio;  b) Sterminio;  c) Riduzione in schiavitù;  d) Deportazione o trasferimento forzato della popolazione;  e) Imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale;  f) Tortura;  g) Stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità;  h) Persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti preveduti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte;  i) Sparizione forzata delle persone;  j) Apartheid;  k) Altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale.</p> <p>2. Agli effetti del paragrafo 1:</p> <p>a) Si intende per "attacco diretto contro popolazioni civili" condotte che implicano la reiterata commissione di taluno degli atti preveduti al paragrafo 1 contro popolazioni civili, in attuazione o in esecuzione del disegno politico di uno Stato o di una organizzazione, diretto a realizzare l'attacco;  b) per "sterminio" s'intende, in modo particolare, il sottoporre intenzionalmente le persone a condizioni di vita</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>dirette a cagionare la distruzione di parte della popolazione, quali impedire l'accesso al vitto ed alle medicine;</p> <p>c) per "riduzione in schiavitù" s'intende l'esercizio su una persona di uno o dell'insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel corso del traffico di persone, in particolare di donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale;</p> <p>d) per "deportazione o trasferimento forzato della popolazione" s'intende la rimozione delle persone, per mezzo di espulsione o con altri mezzi coercitivi dalla regione nella quale le stesse si trovano legittimamente, in assenza di ragione previste dal diritto internazionale che lo consentano;</p> <p>e) per "tortura" s'intende infliggere intenzionalmente gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo; in tale termine non rientrano i dolori, o le sofferenze derivanti esclusivamente da sanzioni legittime, che siano inscindibilmente connesse a tali sanzioni o dalle stesse incidentalmente occasionati;</p> <p>f) per "gravidanza forzata" s'intende la detenzione illegale di una donna resa gravida con la forza, nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione o di commettere altre gravi violazioni del diritto internazionale. La presente definizione non può essere in alcun modo interpretata in maniera tale da pregiudicare l'applicazione delle normative nazionali in materia di interruzione della gravidanza;</p> <p>g) per "persecuzione" s'intende la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo o della collettività;</p> <p>h) per "apartheid" s'intendono gli atti inumani di carattere analogo a quelli indicati nelle disposizioni del paragrafo 1, commessi nel contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione sistematica e di dominazione da parte di un gruppo razziale su altro o altri gruppi razziali ed al fine di perpetuare tale regime;</p> <p>i) per "sparizione forzata delle persone" s'intende l'arresto, la detenzione o rapimento delle persone da parte o con l'autorizzazione, il supporto o l'acquiescenza di uno Stato o organizzazione politica, che in seguito rifiutino di riconoscere la privazione della libertà o di dare informazioni sulla sorte di tali persone o sul luogo ove le stesse si trovano, nell'intento di sottrarle alla protezione della legge per un prolungato periodo di tempo.</p> <p>3. Agli effetti del presente Statuto con il termine "genere sessuale" si fa riferimento ai due sessi maschile e femminile, nel contesto sociale. Tale termine non implica alcun altro significato di quello sopra menzionato.</p> <p style="text-align: center;">Accordo 1/8 <i>(Crimini di guerra)</i></p> <p>1. La Corte ha competenza a giudicare sui crimini di guerra, in particolare quando commessi come parte di un piano o di un disegno politico o come parte di una serie di crimini analoghi commessi su larga scala.</p> <p>2. Agli effetti dello Statuto, si intende per "crimini di guerra"</p> <p>a) gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno dei seguenti atti posti in essere contro persone o beni protetti dalle norme delle Convenzioni di Ginevra:</p> <p>i) omicidio volontario;</p> <p>ii) tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici;</p> <p>iii) cagionare volontariamente grandi sofferenze o gravi lesioni all'integrità fisica o alla salute;</p> <p>iv) distruzione ed appropriazione di beni non giustificate da necessità militari e compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente;</p> <p>v) costringere un prigioniero di guerra o altra persona protetta a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica;</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>vi) privare volontariamente un prigioniero di guerra o altra persona protetta del suo diritto ad un equo e regolare processo;</p> <p>vii) deportazione, trasferimento o detenzione illegale,</p> <p>viii) cattura di ostaggi.</p> <p>b) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati internazionali vale a dire uno dei seguenti atti:</p> <p>i) dirigere deliberatamente attacchi contro popolazione civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità;</p> <p>ii) dirigere deliberatamente attacchi contro proprietà civili e cioè proprietà che non siano obiettivi militari;</p> <p>iii) dirigere deliberatamente attacchi contro personale, installazioni materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili previste dal diritto internazionale dei conflitti, armati;</p> <p>iv) lanciare deliberatamente attacchi nella consapevolezza che gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile, e lesioni a civili o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi duraturi e gravi all'ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti i vantaggi militari previsti;</p> <p>v) attaccare o bombardare con qualsiasi mezzo, città, abitazioni o costruzioni che non siano difese e che non costituiscano obiettivo militari;</p> <p>vi) uccidere o ferire combattenti che, avendo deposto le armi o non avendo ulteriori mezzi di difesa, si siano arresi senza condizioni;</p> <p>vii) fare uso improprio della bandiera bianca, della bandiera o delle insegne militari e dell'uniforme del nemico o delle Nazioni Unite nonché degli emblemi distintivi della Convenzione di Ginevra, cagionando in tal modo la perdita di vite umane o gravi lesioni personali;</p> <p>viii) il trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati o la deportazione o il trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio;</p> <p>ix) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari a monumenti storici a ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari;</p> <p>x) assoggettare coloro che si trovano in potere del nemico a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle persone coinvolte né compiuti nel loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute;</p> <p>xi) uccidere e ferire a tradimento individui appartenenti alla nazione o l'esercito nemico;</p> <p>xii) dichiarare che nessuno avrà salva la vita;</p> <p>xiii) distruggere o confiscare beni del nemico a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità della guerra;</p> <p>xiv) dichiarare aboliti, sospesi od improcedibili in giudizio diritti ed azioni dei cittadini della nazione nemica;</p> <p>xv) costringere i cittadini della nazione nemica, anche se al servizio del belligerante prima dell'inizio della guerra, a prendere parte ad operazioni di guerra dirette contro il proprio paese;</p> <p>xvi) saccheggiare città o località, ancorché prese d'assalto;</p> <p>xvii) utilizzare veleno o armi velenose;</p> <p>xviii) utilizzare gas asfissianti, tossici o altri gas simili e tutti i liquidi, materiali e strumenti analoghi;</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>xix) utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all'interno del corpo umano, quali i proiettili con l'involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o quelli perforati ad intaglio;</p> <p>xx) utilizzare armi, proiettili, materiali e metodi di combattimento con caratteristiche tali da cagionare lesioni superflue o sofferenze non necessarie, o che colpiscano per loro natura in modo indiscriminato in violazione del diritto internazionale dei conflitti armati a condizione che tali mezzi siano oggetto di un divieto d'uso generalizzato e rientrino tra quelli elencati in un allegato al annesso al presente Statuto, a mezzo di un emendamento adottato in conformità delle disposizioni in materia contenute negli articoli 121 e 123.</p> <p>xxi) violare la dignità della persona, in particolare utilizzando trattamenti umilianti e degradanti;</p> <p>xxii) stuprare, ridurre in schiavitù sessuale costringere alla prostituzione o alla gravidanza, imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;</p> <p>xxiii) utilizzare la presenza di un civile o di altra persona protetta per evitare che taluni siti, zone o forze militari divengano il bersaglio di operazioni militari;</p> <p>xxiv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali, personale ed unità e mezzi di trasporto sanitari che usino, in conformità con il diritto internazionale, gli emblemi distintivi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;</p> <p>xxv) affamare intenzionalmente, come metodo di guerra, i civili privandoli dei beni indispensabili alla loro sopravvivenza, ed in particolare impedire volontariamente l'arrivo dei soccorsi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;</p> <p>xxiv) reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità.</p> <p>c) In ipotesi di conflitto armato non di carattere internazionale, gravi violazioni dell'articolo comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno degli atti di seguito enumerati, commessi contro coloro che non partecipano direttamente alle ostilità, ivi compresi i membri delle Forze Armate che hanno deposto le armi e coloro persone che non sono in grado di combattere per malattia, ferite, stato di detenzione o per qualsiasi altra causa:</p> <p>i) Atti di violenza contro la vita e l'integrità della persona, in particolare tutte le forme di omicidio, le mutilazioni, i trattamenti crudeli e la tortura;</p> <p>ii) violare la dignità personale, in particolare trattamenti umilianti e degradanti;</p> <p>iii) prendere ostaggi;</p> <p>iv) emettere sentenze ed eseguirle senza un preventivo giudizio, svolto avanti un tribunale regolarmente costituito che offre tutte le garanzie giudiziarie generalmente riconosciute come indispensabili.</p> <p>d) Il capoverso c) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale e non si applica quindi a situazioni interne di disordine e tensione quali sommosse o atti di violenza sporadici o isolati di natura analoga.</p> <p>e) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati non di carattere internazionale, vale a dire uno dei seguenti atti:</p> <p>i) dirigere deliberatamente attacchi contro popolazioni civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità;</p> <p>ii) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali, personale ed unità e mezzi di trasporto sanitari, che usino in conformità con il diritto internazionale gli emblemi distintivi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;</p> <p>iii) dirigere deliberatamente attacchi contro personale installazioni materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite,</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili prevedute dal diritto internazionale dei conflitti armati;</p> <p>iv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari monumenti storici ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari;</p> <p>v) saccheggiare città o località ancorché prese d'assalto;</p> <p>vi) stuprare, ridurre in schiavitù sessuale costringere alla prostituzione o alla gravidanza imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;</p> <p>vii) reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità;</p> <p>viii) disporre un diverso dislocamento della popolazione civile per ragioni correlate al conflitto, se non lo richiedono la sicurezza dei civili coinvolti o inderogabili ragioni militari;</p> <p>ix) uccidere o ferire a tradimento un combattente avversario;</p> <p>x) dichiarare che nessuno avrà salva la vita;</p> <p>xi) assoggettare coloro che si trovano in potere dell'avversario a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle persone interessate né compiuti nel loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute;</p> <p>xii) distruggere o confiscare beni dell'avversario, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità del conflitto.</p> <p>f) Il capoverso e) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale e pertanto non si applica alle situazioni di tensione e di disordine interne, quali sommosse o atti di violenza, isolati e sporadici ed altri atti analoghi. Si applica ai conflitti armati che si verificano nel territorio di uno Stato ove si svolga un prolungato conflitto armato tra le forze armate governative e gruppi armati organizzati o tra tali gruppi.</p> <p>3. Nulla di quanto contenuto nelle disposizioni del paragrafo 2, capoversi c) e d) può avere incidenza sulle responsabilità dei governi di mantenere o ristabilire l'ordine pubblico all'interno dello Stato o di difendere l'unità e l'integrità territoriale dello Stato con ogni mezzo legittimo.</p>
<p>Articolo 25- quaterdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>(Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati)</i></p> <p>1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</p> <p>b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.</p>	<p>Articolo 1 legge 13 dicembre 1989, n. 401 <i>(Frode in manifestazioni sportive)</i></p> <p>1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 1.000,00 a € 4.000,00.</p> <p>2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.</p> <p>3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00.</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
<p>Articolo 25- quaterdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 4 legge 13 dicembre 1989, n. 401 (<i>Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa</i>)</p> <p>1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 50.000,00. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a € 516,46. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E' punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 50.000,00 chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 500,00 a € 5.000,00.</p> <p>2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da € 51,65 a € 516,46. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.</p> <p>3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da € 51,65 a € 516,46.</p> <p>4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507 e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.</p> <p>4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.</p> <p>4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.</p> <p>4-quater). L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.
<p>Articolo 25-quinquiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p align="center"><i>(Reati tributari)</i></p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</p> <p>b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-<i>bis</i>, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;</p> <p>c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</p> <p>d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</p> <p>e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-<i>bis</i>, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;</p> <p>f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;</p> <p>g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.</p> <p>1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;</p> <p>b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;</p> <p>c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-<i>quater</i>, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.</p> <p>2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-<i>bis</i>, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p> <p>3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-<i>bis</i> e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).</p>	<p>Articolo 2 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 <i>(Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)</i></p> <p>1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.</p> <p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>2-<i>bis</i>. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p>
<p>Articolo 25-quinquiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p align="center"><i>Reati tributari (omissis)</i></p>	<p>Articolo 3 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 <i>(Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici)</i></p> <p>1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000,00;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a € 1.500.000,00, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000,00.</p> <p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.</p>
<p>Articolo 25-quinquiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati tributari</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 4 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 <i>(Dichiarazione infedele)</i></p> <p>1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 100.000,00;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a € 2.000.000,00.</p> <p>1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.</p> <p>1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).</p>
<p>Articolo 25-quinquiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati tributari</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 5 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 <i>(Omessa dichiarazione)</i></p> <p>1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad € 50.000,00.</p> <p>1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad € 50.000,00</p> <p>2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.
Articolo 25-quinquiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati tributari</i> (omissis)	Articolo 10-quater decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 <i>(Indebita compensazione)</i> 1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a € 50.000,00. 2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai € 50.000,00.
Articolo 25-quinquiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati tributari</i> (omissis)	Articolo 8 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 <i>(Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)</i> 1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
Articolo 25-quinquiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati tributari</i> (omissis)	Articolo 10 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 <i>(Occultamento o distruzione di documenti contabili)</i> 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
Articolo 25-quinquiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati tributari</i> (omissis)	Articolo 11 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 <i>(Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte)</i> 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad € 200.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei anni. 2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad € 200.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei anni.
Articolo 25-sexiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Contrabbando)</i>	<i>(Violazioni costituenti reato quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila ai sensi dell'articolo 1, comma 4, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, oltre che nelle ipotesi aggravate punite con la pena detentiva, da ritenersi fattispecie autonome di reato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, d.lgs. cit.)</i> d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale Articolo 282 <i>(Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali)</i> E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:
	1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).	

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;</p> <p>b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;</p> <p>c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;</p> <p>d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;</p> <p>e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;</p> <p>f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 283</p> <p><i>(Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)</i> E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:</p> <p>a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102;</p> <p>b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.</p> <p>Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 284</p> <p><i>(Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)</i> E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:</p> <p>a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso salvo casi di forza maggiore;</p> <p>b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16, salvi i casi di forza maggiore;</p> <p>c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;</p> <p>d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;</p> <p>e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;</p> <p>f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'articolo 254 per l'imbarco di provviste di bordo.</p> <p>Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 285</p> <p><i>(Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)</i> E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:</p> <p>a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;</p> <p>c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;</p> <p>d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.</p> <p>Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 286 <i>(Contrabbando nelle zone extra-doganali)</i></p> <p>E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 287 <i>(Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali)</i></p> <p>E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 288 <i>(Contrabbando nei depositi doganali)</i></p> <p>Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 289 <i>(Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)</i></p> <p>E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 290 <i>(Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti)</i></p> <p>Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 291 <i>(Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea)</i></p> <p>Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 292 <i>(Altri casi di contrabbando)</i></p> <p>Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritto medesimi.</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>Articolo 295 <i>(Circostanze aggravanti del contrabbando)</i> Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita; d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a € 100.000,00. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di € 50.000,00 e non superiore a € 100.000,00.</p>
<p>Articolo 25- sexiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Contrabbando (omissis)</i></p>	<p>d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale Articolo 291-bis <i>(Contrabbando di tabacchi lavorati esteri)</i> 1. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di € 5,16 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni. 2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di € 5,16 per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a € 516,45. Articolo 291-ter <i>(Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri)</i> 1. Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata. 2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di € 25,82 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando. (omissis)</p>
<p>Articolo 25-sexiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Contrabbando</i> (omissis)</p>	<p>d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale Articolo 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)</p> <p>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. (omissis)</p>
<p>Articolo 25-septiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>(Delitti contro il patrimonio culturale)</i></p> <p>1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote. 4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote. 5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.</p>	<p>Articolo 518-bis codice penale (Furto di beni culturali)</p> <p>Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 927,00 a € 1.500,00. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da € 927,00 a € 2.000,00 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) Articolo 10 (Beni culturali)</p> <p>1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. 2. Sono inoltre beni culturali: a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvano alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;</p> <p>c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;</p> <p>d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all'articolo 13 può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale;</p> <p>d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione;</p> <p>e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.</p> <p>4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):</p> <p>a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;</p> <p>b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;</p> <p>c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;</p> <p>d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;</p> <p>e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;</p> <p>f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;</p> <p>g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;</p> <p>h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;</p> <p>i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;</p> <p>l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.</p> <p>5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.</p>
<p>Articolo 25-septiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti contro il patrimonio culturale (omissis)</i></p>	<p>Articolo 518-ter codice penale <i>(Appropriazione indebita di beni culturali)</i> Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 516,00 a € 1.500,00. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 <i>(Codice dei beni culturali e del paesaggio)</i> Articolo 10 <i>(Beni culturali)</i></p>
<p>Articolo 25-septiesdecies</p>	<p><i>Delitti contro il patrimonio culturale (omissis)</i></p>	<p>Articolo 518-quater codice penale <i>(Ricettazione di beni culturali)</i></p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231		Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da € 1.032,00 a € 15.000,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) Articolo 10 (Beni culturali)
Articolo 25- septiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro il patrimonio culturale</i> (omissis)	Articolo 518-octies codice penale (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali) Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) Articolo 10 (Beni culturali)
Articolo 25- septiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro il patrimonio culturale</i> (omissis)	Articolo 518-novies codice penale (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali) È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da € 2.000,00 a € 80.000,00: 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) Articolo 10 (Beni culturali)
Articolo 25- septiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro il patrimonio culturale</i> (omissis)	Articolo 518-decies codice penale (Importazione illecita di beni culturali) Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 258,00 a € 5.165,00. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) Articolo 10 (Beni culturali)
Articolo 25- septiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro il patrimonio culturale</i> (omissis)	Articolo 518-undecies codice penale (Uscita o esportazione illecite di beni culturali) Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a € 80.000,00.</p> <p>La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.</p> <p>Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio</i>) Articolo 10 (<i>Beni culturali</i>)</p>
<p>Articolo 25-septiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti contro il patrimonio culturale (omissis)</i></p>	<p>Articolo 518-duodecies codice penale (<i>Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici</i>)</p> <p>Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, <b>ove previsto</b>, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da € 2.500,00 a € 15.000,00.</p> <p>Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 1.500,00 a € 10.000,00.</p> <p>La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.</p> <p>Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio</i>) Articolo 10 (<i>Beni culturali</i>) Articolo 134 (<i>Beni paesaggistici</i>)</p>
<p>Articolo 25-septiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti contro il patrimonio culturale (omissis)</i></p>	<p>Articolo 518-quaterdecies codice penale (<i>Contraffazione di opere d'arte</i>)</p> <p>È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 3.000,00 a € 10.000,00:</p> <p>1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;</p> <p>2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;</p> <p>3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;</p> <p>4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.</p> <p>È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.</p>
<p>Articolo 25-duodecies</p>	<p><i>(Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)</i></p>	<p>Articolo 518-sexies codice penale (<i>Riciclaggio di beni culturali</i>)</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote. 2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da € 6.000,00 a € 30.000,00. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) Articolo 10 (Beni culturali)
Articolo 25- duodevices decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)</i> (omissis)	Articolo 518-terdecies codice penale (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici) Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) Articolo 10 (Beni culturali) Articolo 134 (Beni paesaggistici)
Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146	<i>(Responsabilità amministrativa degli enti)</i> 1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti. 2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote. 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno. 4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 5. <i>Abrogato dall'articolo 64, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.</i> 6. <i>Abrogato dall'articolo 64, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.</i> 7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote. 8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni. 9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis	Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 (Definizione di reato transnazionale) 1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Articolo 416 codice penale (Associazione per delinquere) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per cui solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 601-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-ocies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
	<p>e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.</p> <p>10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</p>	<p>undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>
<p>Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146</p>	<p><i>Responsabilità amministrativa degli enti (omissis)</i></p>	<p>Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 <i>(Definizione di reato transnazionale)</i></p> <p>1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:</p> <p>a) sia commesso in più di uno Stato;</p> <p>b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;</p> <p>c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;</p> <p>d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.</p> <p>Articolo 416-bis codice penale <i>(Associazioni di tipo mafioso anche straniere)</i></p> <p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.</p> <p>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>
<p>Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146</p>	<p><i>Responsabilità amministrativa degli enti (omissis)</i></p>	<p>Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 <i>(Definizione di reato transnazionale)</i></p> <p>1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:</p> <p>a) sia commesso in più di uno Stato;</p> <p>b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;  d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.</p> <p>Articolo 377-bis codice penale  <i>(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)</i>  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>
<p>Articolo 10  legge 16 marzo 2006,  n. 146</p>	<p><i>Responsabilità amministrativa degli enti</i>  (omissis)</p>	<p>Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146  <i>(Definizione di reato transnazionale)</i>  1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:  a) sia commesso in più di uno Stato;  b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;  c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;  d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.</p> <p>Articolo 378 codice penale  <i>(Favoreggiamento personale)</i>  Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.  Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.  Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00.  Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.</p>
<p>Articolo 10  legge 16 marzo 2006,  n. 146</p>	<p><i>Responsabilità amministrativa degli enti</i>  (omissis)</p>	<p>Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146  <i>(Definizione di reato transnazionale)</i>  1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:  a) sia commesso in più di uno Stato;  b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;  c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;  d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.</p> <p>Articolo 291-quater decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43  <i>(Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)</i>  1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.</p> <p>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.</p>
<p>Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146</p>	<p><i>Responsabilità amministrativa degli enti (omissis)</i></p>	<p>Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 <i>(Definizione di reato transnazionale)</i></p> <p>1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:</p> <p>a) sia commesso in più di uno Stato;</p> <p>b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;</p> <p>c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;</p> <p>d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.</p> <p>Articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 <i>(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)</i></p> <p>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</p> <p>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</p> <p>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</p> <p>6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.</p> <p>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p> <p>8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p>
<p>Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146</p>	<p><i>Responsabilità amministrativa degli enti</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 <i>(Definizione di reato transnazionale)</i></p> <p>1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:</p> <p>a) sia commesso in più di uno Stato;</p> <p>b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;</p> <p>c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;</p> <p>d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.</p> <p>Articolo 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 <i>(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)</i> (omissis)</p> <p>3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui:</p> <p>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</p> <p>b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro (o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti: dichiarato illegittimo da Corte Cost. 10 marzo 2022, n. 63);</p> <p>e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.</p> <p>3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</p> <p>3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000 per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:</p> <p>a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;</p> <p>b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.</p> <p>(omissis)</p> <p>5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà. <i>(omissis)</i>